



Approvazione del modello 770/2014 Semplificato, relativo all'anno 2013, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello 770/2014 Semplificato.

1.1. E' approvato il modello 770/2014 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2013 soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988 nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati previdenziali e assistenziali INPS comprensivo delle Gestioni Dipendenti Pubblici (ex INPDAP), i dati assicurativi INAIL, quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2013 per il periodo d'imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati. Il modello è composto dal frontespizio, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dalle comunicazioni contenenti le somme liquidate a seguito di procedure di

pignoramento presso terzi e le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (prospetto SY) nonché dai prospetti SS, ST, SV e SX.

2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

2.2. È altresì autorizzato l'utilizzo del predetto modello prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso rispetti le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È consentita la stampa monocromatica del modello di cui al punto 1 realizzata con il colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

3. Modalità di indicazione degli importi e di presentazione telematica delle dichiarazioni.

3.1. Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

3.2. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

3.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d'imposta la dichiarazione redatta su modelli

conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

3.4. I prospetti ST, SV e SX, relativi ai versamenti, ai crediti ed alle compensazioni effettuati, possono essere trasmessi unitamente al modello 770/2014 Semplificato, anche qualora il sostituto d'imposta sia tenuto alla presentazione del modello 770/2014 Ordinario sempreché il sostituto non abbia effettuato compensazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, tra i versamenti attinenti al modello 770/2014 Semplificato e quelli relativi al modello 770/2014 Ordinario.

3.5. La dichiarazione modello 770/2014 Semplificato può essere trasmessa separatamente, inviando il frontespizio di tale modello, le comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV e SX distintamente dalle comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST, SV e SX, qualora non siano state effettuate compensazioni ai sensi dell'articolo 1 del richiamato decreto n. 445 del 1997, tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, nonché tra tali versamenti e quelli relativi al modello 770/2014 Ordinario.

3.6. La dichiarazione modello 770/2014 Semplificato non può essere compresa nella dichiarazione unificata.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in base all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il quale prevede, tra l'altro, che la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4 dello stesso decreto, è redatta su modelli conformi a quelli approvati nell'anno in cui devono essere utilizzati. L'articolo 4, comma 1, del citato decreto n. 322 del 1998 stabilisce, in particolare, l'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi corrisposti

sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative. Il successivo comma 3-bis del medesimo articolo 4 dispone, inoltre, che coloro che effettuano ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del predetto decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 4 del citato decreto n. 322 del 1998, devono trasmettere in via telematica i relativi dati fiscali e contributivi entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione dei compensi. I medesimi soggetti sono tenuti, altresì, a trasmettere entro lo stesso termine i dati relativi alle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno precedente. Il presente provvedimento si rende, pertanto, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione dei sostituti d'imposta allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e di semplificarne la compilazione, nonché dettare disposizioni per disciplinare le modalità di indicazione degli importi, la presentazione telematica delle dichiarazioni, le caratteristiche grafiche, la reperibilità e l'autorizzazione alla stampa dei modelli.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988 n. 42 recate disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;

Decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAl) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto-legge, 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;

Legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia;

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.138, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante disposizioni per l'aumento al 100 per cento della misura dell'acconto IRPEF;

Legge 6 luglio 2012, n. 96, recante disposizioni in materia di erogazioni liberali;

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 15 gennaio 2014

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

STRUTTURA E FORMATO DEL MODELLO

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm. 21,0;

altezza: cm. 29,7.

E' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

E' altresì consentita la predisposizione del modello su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modello devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODELLO

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr./mq.

CARATTERISTICHE GRAFICHE DEL MODELLO

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).

Colori

Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone 347 U).

E' altresì consentita, per la riproduzione del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

Dati personali

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Finalità del trattamento

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

Modalità del trattamento

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

Titolare del trattamento

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - Roma

Consenso

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa		Correttiva/integrativa parziale		Eventi eccezionali		
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Cognome ovvero Denominazione				Nome				
	Codice fiscale				Codice attività	Telefono o cellulare			
						prefisso numero			
	Fax		Indirizzo di posta elettronica						
	prefisso numero								
PERSONE FISICHE Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni	Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia (sigla)	Data di nascita		Sesso (barrare la relativa casella)	
						giorno mese anno		M F	
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale				Comune	Provincia (sigla)	Codice Comune		
					Frazione, via e numero civico			C.a.p.	
					Data della variazione				
					giorno mese anno				
	ALTRI SOGGETTI Artt. 5, 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)	Sede legale		Comune				Provincia (sigla)	Codice Comune
		mese anno							
		Frazione, via e numero civico				C.a.p.			
Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)		Comune				Provincia (sigla)	Codice Comune		
mese anno									
		Frazione, via e numero civico				C.a.p.			
						Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato)			
Stato (tab. SA)		Natura giuridica (tab. SB)	Situazione (tab. SC)						

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale	Codice carica	Data apertura fallimento			Data carica		
		giorno	me	anno	giorno	me	anno
Cognome	Nome			Sesso (barrare la relativa casella)			
				☐ M ☐ F			
Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)		
giorno	me	anno					
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea			Località di residenza			
Indirizzo estero		Telefono o cellulare		Codice fiscale società o ente dichiarante			
		prefisso numero					

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ciascuna sezione è alternativa alle altre

Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX

☐

SEZIONE I - TRASMISSIONE INTEGRALE MODELLO 770 SEMPLIFICATO									
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati		Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni		(barrare la casella)				Presenza di modello 770 ordinario 2014	
				SS	ST	SV	SX	SY	
SEZIONE II - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO CON SUCCESSIVO INVIO DI ST, SV E SX NEL MODELLO 770 ORDINARIO									
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati		Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni		(barrare la casella)				Presenza di modello 770 ordinario 2014	
				SS		SV	SX	SY	
SEZIONE III - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE									
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati		(barrare la casella)				Presenza di modello 770 ordinario 2014			
		SS	ST	SV	SX	SY			
Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione									
SEZIONE IV - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO									
Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni		(barrare la casella)				Presenza di modello 770 ordinario 2014			
		SS	ST	SV	SX	SY			
Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione									

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Attestazione

☐

		Invio avviso telematico all'intermediario		☐
Situazioni particolari	Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE		
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA		
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA		
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA		
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA		

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario		N. iscrizione all'albo dei C.A.F.	
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione		☐	
Ricezione avviso telematico		☐	
Data dell'impegno	giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.	
Codice fiscale del professionista	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Imposta lorda		Detrazioni per carichi di famiglia		Detrazioni per famiglie numerose		Credito riconosciuto per famiglie numerose	
101		102		103		104	
Credito non riconosciuto per famiglie numerose		Credito per famiglie numerose recuperato		Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati		Detrazioni per oneri	
105		106		107		108	
Detrazioni per canoni di locazione		Credito riconosciuto per canoni di locazione		Credito non riconosciuto per canoni di locazione		Credito per canoni di locazione recuperato	
109		110		111		112	
Totale detrazioni		Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero		Anno di percezione reddito estero		Reddito prodotto all'estero	
113		114		115		116	
Imposta estera definitiva		Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2		Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2			
117		120		121			
Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione							
Versati nell'anno		Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2		Importo totale		Differenziale	
122		123		124		125	
Previdenza complementare per familiari a carico		Codice fiscale del familiare a carico		Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2		Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2	
127		128		129		130	
Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali		Codice fiscale degli enti o casse		Assicurazioni sanitarie	Applicazione maggiore ritenuta
131		132		133		134	135
Contributo di solidarietà		Contributo di solidarietà sospeso		Numero giorni marittimi		Casi particolari	
137		138		139		136	

ALTRI DATI	<table><tr><td>Altri redditi</td><td>Abitazione principale</td><td>Periodo di pensione</td><td>codice</td><td>Redditi esenti</td><td>ammontare</td><td>anno</td><td>Bonus e Stock option</td><td>eccedenza</td></tr><tr><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td></td><td>145</td><td>146</td><td></td></tr></table>										Altri redditi	Abitazione principale	Periodo di pensione	codice	Redditi esenti	ammontare	anno	Bonus e Stock option	eccedenza	140	141	142	143	144		145	146																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Altri redditi	Abitazione principale	Periodo di pensione	codice	Redditi esenti	ammontare	anno	Bonus e Stock option	eccedenza																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
140	141	142	143	144		145	146																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DATI RELATIVI AI CONGUAGLI	<table><tr><td colspan="5">INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO</td><td colspan="5">REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI</td></tr><tr><td colspan="2">Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio 201</td><td colspan="2">Irpef trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2013</td><td colspan="2">Irpef da versare all'erario da parte del dipendente</td><td colspan="2">Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 1</td><td colspan="2">Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 2</td></tr><tr><td colspan="2">201</td><td colspan="2">202</td><td colspan="2">203</td><td colspan="2">204</td><td colspan="2">205</td></tr><tr><td colspan="4">Codice fiscale</td><td colspan="2">Causa</td><td colspan="2">Reddito conguagliato</td><td colspan="2">Straordinario conguagliato</td></tr><tr><td colspan="4">206</td><td colspan="2">207 208</td><td colspan="2">209</td><td colspan="2">210</td></tr><tr><td colspan="2">Ritenute</td><td colspan="2">Ritenute sospese</td><td colspan="2">Imposta sostitutiva</td><td colspan="2">Imposta sostitutiva sospesa</td><td colspan="2">Addizionale regionale</td></tr><tr><td colspan="2">211</td><td colspan="2">212</td><td colspan="2">213</td><td colspan="2">214</td><td colspan="2">215</td></tr><tr><td colspan="2">Addizionale regionale sospesa</td><td colspan="2">Addizionale comunale acconto 2013</td><td colspan="2">Addizionale comunale saldo 2013</td><td colspan="2">Addizionale comunale a saldo sospesa</td><td colspan="2">Addizionale comunale in acconto sospesa</td></tr><tr><td colspan="2">216</td><td colspan="2">217</td><td colspan="2">218</td><td colspan="2">219</td><td colspan="2">220</td></tr></table>										INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO					REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI					Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio 201		Irpef trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2013		Irpef da versare all'erario da parte del dipendente		Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 1		Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 2		201		202		203		204		205		Codice fiscale				Causa		Reddito conguagliato		Straordinario conguagliato		206				207 208		209		210		Ritenute		Ritenute sospese		Imposta sostitutiva		Imposta sostitutiva sospesa		Addizionale regionale		211		212		213		214		215		Addizionale regionale sospesa		Addizionale comunale acconto 2013		Addizionale comunale saldo 2013		Addizionale comunale a saldo sospesa		Addizionale comunale in acconto sospesa		216		217		218		219		220																																																																																																																																																																																																																			
INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO					REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio 201		Irpef trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2013		Irpef da versare all'erario da parte del dipendente		Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 1		Totale redditi conguagliati già compreso nel punto 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
201		202		203		204		205																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Codice fiscale				Causa		Reddito conguagliato		Straordinario conguagliato																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
206				207 208		209		210																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ritenute		Ritenute sospese		Imposta sostitutiva		Imposta sostitutiva sospesa		Addizionale regionale																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
211		212		213		214		215																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Addizionale regionale sospesa		Addizionale comunale acconto 2013		Addizionale comunale saldo 2013		Addizionale comunale a saldo sospesa		Addizionale comunale in acconto sospesa																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
216		217		218		219		220																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	<table><tr><td colspan="10">SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO</td></tr><tr><td colspan="2">Totale redditi 2013</td><td colspan="2">Totale ritenute operate</td><td colspan="2">Ritenute sospese</td><td colspan="2">Vedere istruzioni</td><td colspan="2">Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir</td></tr><tr><td colspan="2">251</td><td colspan="2">252</td><td colspan="2">253</td><td colspan="2">254</td><td colspan="2">255</td></tr><tr><td colspan="4">Codice fiscale</td><td colspan="2">Redditi</td><td colspan="2">Ritenute operate</td><td colspan="2">Ritenute sospese</td></tr><tr><td colspan="4">256</td><td colspan="2">257</td><td colspan="2">258</td><td colspan="2">259</td></tr><tr><td colspan="2">Vedere istruzioni</td><td colspan="2">Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">260</td><td colspan="2">261</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>										SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO										Totale redditi 2013		Totale ritenute operate		Ritenute sospese		Vedere istruzioni		Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir		251		252		253		254		255		Codice fiscale				Redditi		Ritenute operate		Ritenute sospese		256				257		258		259		Vedere istruzioni		Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir								260		261																																																																																																																																																																																																																																													
SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Totale redditi 2013		Totale ritenute operate		Ritenute sospese		Vedere istruzioni		Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
251		252		253		254		255																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Codice fiscale				Redditi		Ritenute operate		Ritenute sospese																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
256				257		258		259																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Vedere istruzioni		Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
260		261																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA	<table><tr><td colspan="10">REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA</td></tr><tr><td colspan="2">Totale redditi</td><td colspan="2">Totale ritenute Irpef</td><td colspan="2">Totale add. regionale all'Irpef</td><td colspan="2">Totale ritenute Irpef sospese</td><td colspan="2">Totale add. reg. all'Irpef sospesa</td></tr><tr><td colspan="2">301</td><td colspan="2">302</td><td colspan="2">303</td><td colspan="2">304</td><td colspan="2">305</td></tr><tr><td>Causale</td><td colspan="2">Redditi</td><td colspan="2">Titolo</td><td colspan="2">Ritenute Irpef</td><td colspan="2">Addizionale regionale all'Irpef</td><td>Ritenute Irpef sospese</td></tr><tr><td>306</td><td colspan="2">307</td><td colspan="2">308</td><td colspan="2">309</td><td colspan="2">310</td><td>311</td></tr><tr><td colspan="2">Addizionale reg. all'Irpef sospesa</td><td colspan="2">Periodo di partecipazione</td><td colspan="2">Aliquote</td><td colspan="2">Anticipazioni reintegrate</td><td colspan="2">Codice fiscale del sostituto</td></tr><tr><td colspan="2">312</td><td colspan="2">313 anni mesi</td><td colspan="2">314 315</td><td colspan="2">316</td><td colspan="2"></td></tr></table>										REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA										Totale redditi		Totale ritenute Irpef		Totale add. regionale all'Irpef		Totale ritenute Irpef sospese		Totale add. reg. all'Irpef sospesa		301		302		303		304		305		Causale	Redditi		Titolo		Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Ritenute Irpef sospese	306	307		308		309		310		311	Addizionale reg. all'Irpef sospesa		Periodo di partecipazione		Aliquote		Anticipazioni reintegrate		Codice fiscale del sostituto		312		313 anni mesi		314 315		316																																																																																																																																																																																																																																									
REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Totale redditi		Totale ritenute Irpef		Totale add. regionale all'Irpef		Totale ritenute Irpef sospese		Totale add. reg. all'Irpef sospesa																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
301		302		303		304		305																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Causale	Redditi		Titolo		Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Ritenute Irpef sospese																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
306	307		308		309		310		311																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Addizionale reg. all'Irpef sospesa		Periodo di partecipazione		Aliquote		Anticipazioni reintegrate		Codice fiscale del sostituto																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
312		313 anni mesi		314 315		316																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA	<table><tr><td colspan="2">Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni</td><td colspan="2">Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni</td><td colspan="2">Totale ritenute operate</td><td colspan="2">Totale ritenute sospese</td></tr><tr><td colspan="2">351</td><td colspan="2">352</td><td colspan="2">353</td><td colspan="2">354</td></tr><tr><td colspan="2">Anno apertura successione</td><td colspan="2">Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni</td><td colspan="2">Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni</td><td colspan="2">Ritenute operate</td></tr><tr><td colspan="2">355</td><td colspan="2">356</td><td colspan="2">357</td><td colspan="2">358</td></tr><tr><td colspan="2">Ritenute sospese</td><td colspan="2">Detrazioni (Art. 21, comma 4, del T.U.I.R.)</td><td colspan="2">Periodo d'imposta</td><td colspan="2">Codice fiscale del sostituto</td></tr><tr><td colspan="2">359</td><td colspan="2">360</td><td colspan="2">361</td><td colspan="2">362</td></tr></table>										Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni		Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni		Totale ritenute operate		Totale ritenute sospese		351		352		353		354		Anno apertura successione		Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni		Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni		Ritenute operate		355		356		357		358		Ritenute sospese		Detrazioni (Art. 21, comma 4, del T.U.I.R.)		Periodo d'imposta		Codice fiscale del sostituto		359		360		361		362																																																																																																																																																																																																																																																													
Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni		Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni		Totale ritenute operate		Totale ritenute sospese																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
351		352		353		354																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Anno apertura successione		Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni		Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni		Ritenute operate																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
355		356		357		358																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ritenute sospese		Detrazioni (Art. 21, comma 4, del T.U.I.R.)		Periodo d'imposta		Codice fiscale del sostituto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
359		360		361		362																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA	<table><tr><td colspan="10">TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA</td></tr><tr><td colspan="2">Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno</td><td colspan="2">Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti</td><td colspan="2">Detrazione</td><td colspan="2">Ritenuta netta operata nell'anno</td><td colspan="2">Ritenute sospese</td></tr><tr><td colspan="2">401</td><td colspan="2">402</td><td colspan="2">403</td><td colspan="2">404</td><td colspan="2">405</td></tr><tr><td colspan="2">Ritenute operate in anni precedenti</td><td colspan="2">Ritenute di anni precedenti sospese</td><td colspan="2">Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.</td><td colspan="2">TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda</td><td colspan="2">TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda</td></tr><tr><td colspan="2">406</td><td colspan="2">407</td><td colspan="2">408</td><td colspan="2">409</td><td colspan="2">410</td></tr><tr><td colspan="2">TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo</td><td colspan="2">TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo</td><td colspan="2">TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">411</td><td colspan="2">412</td><td colspan="2">413</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="10">DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO</td></tr><tr><td colspan="2">Data di inizio rapporto di lavoro</td><td colspan="2">Data di cessazione rapporto di lavoro</td><td colspan="2">Quota eccedente</td><td colspan="2">Giorni di sospensione</td><td colspan="2">Tempo deter.</td></tr><tr><td colspan="2">414 giorno mese anno</td><td colspan="2">415 giorno mese anno</td><td colspan="2">416</td><td colspan="2">417</td><td colspan="2">418 419</td></tr><tr><td colspan="10">INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ</td></tr><tr><td colspan="2">Periodo di commisurazione</td><td colspan="2">Periodo convenzionale</td><td colspan="2">Indennità equipollenti</td><td colspan="2">Titolo</td><td colspan="2">Rate</td></tr><tr><td colspan="2">420 anni mesi</td><td colspan="2">421 anni mesi</td><td colspan="2">422 anni mesi 423 %</td><td colspan="2">424</td><td colspan="2">425 426 427</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Erogato in anni precedenti</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">428</td></tr><tr><td colspan="10">Altre indennità</td></tr><tr><td colspan="2">Anno di ultima erog.</td><td colspan="2">Ammontare erogato nel 2013</td><td colspan="2">Titolo</td><td colspan="2">Erogato in anni precedenti</td><td colspan="2">Anno di ultima erog.</td></tr><tr><td colspan="2">429</td><td colspan="2">430</td><td colspan="2">431</td><td colspan="2">432</td><td colspan="2">433</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">434</td></tr><tr><td colspan="10">TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000 – PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR</td></tr><tr><td colspan="2">Periodo di commisurazione</td><td colspan="2">Periodo convenzionale</td><td colspan="2">Tempo parziale</td><td colspan="2">TFR maturato</td><td colspan="2">TFR erogato nel 2013</td></tr><tr><td colspan="2">435 anni mesi</td><td colspan="2">436 anni mesi</td><td colspan="2">437 anni mesi 438 %</td><td colspan="2">439</td><td colspan="2">440</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">441</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">442 443</td></tr><tr><td colspan="2">TFR erogato in anni precedenti</td><td colspan="2">Anno di ultima erog.</td><td colspan="2">TFR destinato al fondo</td><td colspan="2">Percentuale</td><td colspan="2">Riduzioni riconosciute dal fondo</td></tr><tr><td colspan="2">444</td><td colspan="2">445</td><td colspan="2">446</td><td colspan="2">447</td><td colspan="2">448</td></tr><tr><td colspan="10">Altre indennità</td></tr><tr><td colspan="2">Ammontare erogato nel 2013</td><td colspan="2">Titolo</td><td colspan="2">Erogato in anni precedenti</td><td colspan="2">Anno di ultima erog.</td><td colspan="2">Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)</td></tr><tr><td colspan="2">449</td><td colspan="2">450</td><td colspan="2">451</td><td colspan="2">452</td><td colspan="2">453</td></tr></table>										TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA										Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno		Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti		Detrazione		Ritenuta netta operata nell'anno		Ritenute sospese		401		402		403		404		405		Ritenute operate in anni precedenti		Ritenute di anni precedenti sospese		Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.		TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda		TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda		406		407		408		409		410		TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo		TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo		TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo						411		412		413						DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO										Data di inizio rapporto di lavoro		Data di cessazione rapporto di lavoro		Quota eccedente		Giorni di sospensione		Tempo deter.		414 giorno mese anno		415 giorno mese anno		416		417		418 419		INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ										Periodo di commisurazione		Periodo convenzionale		Indennità equipollenti		Titolo		Rate		420 anni mesi		421 anni mesi		422 anni mesi 423 %		424		425 426 427										Erogato in anni precedenti										428		Altre indennità										Anno di ultima erog.		Ammontare erogato nel 2013		Titolo		Erogato in anni precedenti		Anno di ultima erog.		429		430		431		432		433										Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)										434		TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000 – PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR										Periodo di commisurazione		Periodo convenzionale		Tempo parziale		TFR maturato		TFR erogato nel 2013		435 anni mesi		436 anni mesi		437 anni mesi 438 %		439		440										441										442 443		TFR erogato in anni precedenti		Anno di ultima erog.		TFR destinato al fondo		Percentuale		Riduzioni riconosciute dal fondo		444		445		446		447		448		Altre indennità										Ammontare erogato nel 2013		Titolo		Erogato in anni precedenti		Anno di ultima erog.		Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)		449		450		451		452		453	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno		Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti		Detrazione		Ritenuta netta operata nell'anno		Ritenute sospese																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
401		402		403		404		405																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ritenute operate in anni precedenti		Ritenute di anni precedenti sospese		Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.		TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda		TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
406		407		408		409		410																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo		TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo		TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
411		412		413																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Data di inizio rapporto di lavoro		Data di cessazione rapporto di lavoro		Quota eccedente		Giorni di sospensione		Tempo deter.																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
414 giorno mese anno		415 giorno mese anno		416		417		418 419																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Periodo di commisurazione		Periodo convenzionale		Indennità equipollenti		Titolo		Rate																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
420 anni mesi		421 anni mesi		422 anni mesi 423 %		424		425 426 427																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								Erogato in anni precedenti																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								428																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Altre indennità																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Anno di ultima erog.		Ammontare erogato nel 2013		Titolo		Erogato in anni precedenti		Anno di ultima erog.																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
429		430		431		432		433																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								434																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000 – PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Periodo di commisurazione		Periodo convenzionale		Tempo parziale		TFR maturato		TFR erogato nel 2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
435 anni mesi		436 anni mesi		437 anni mesi 438 %		439		440																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								441																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								442 443																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TFR erogato in anni precedenti		Anno di ultima erog.		TFR destinato al fondo		Percentuale		Riduzioni riconosciute dal fondo																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
444		445		446		447		448																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Altre indennità																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Ammontare erogato nel 2013		Titolo		Erogato in anni precedenti		Anno di ultima erog.		Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
449		450		451		452		453																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001

Datore di lavoro
454

Fondo di tesoreria
455

Codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato al 31/12/2006
456

Periodo di commisurazione
457 anni mesi

Periodo convenzionale
458 anni mesi

Tempo parziale
459 anni mesi 460 %

TFR erogato in anni precedenti
466

TFR maturato
461

TFR erogato nel 2013
462

TITOLO
463

Rate
464 465

Anno di ultima erog.
467

TFR destinato al fondo
468

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2013
469

TITOLO
470

Erogato in anni precedenti
471

Anno di ultima erog.
472

Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)
473

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE AL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Natura iscritto
474

Periodo di contribuzione al 31/12/2000
475 anni mesi

Ammontare erogato nel 2013
476

TITOLO
477

Erogato in anni precedenti
478

Anno di ultima erog.
479

Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)
480

Vedere istruzioni
481

TFR interamente destinato al fondo pensione
482

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2001 AL 31/12/2006 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Periodo contribuzione dal 1/1/2001
483 anni mesi

Ammontare erogato nel 2013
484

TITOLO
485

Erogato in anni precedenti
486

Anno di ultima erog.
487

Redditi già assoggettati ad imposta
488

Vecchi iscritti a vecchi fondi
489

ART. 4, 3° COMMA, LEGGE N. 482/1985

Retribuzione media biennio precedente
490

Aliquota
491

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI AL 31/12/1973

Erogazioni rapporti cessati ante 1974
492

Totale imponibile
493

DATI RIEPILOGATIVI

Reddito di riferimento
494

Vedere istruzioni
495

Aliquota
496 Clausola

Aliquota
497 Clausola

Riduzioni
498

Totale imponibile
499

Imposta complessiva
500

Detrazioni d'imposta
501

Detrazione di cui al decreto 20/03/08
502

Ritenute operate in anni precedenti
503

Ritenute di anni precedenti sospese
504

Ritenute operate nel 2013
505

Ritenute del 2013 sospese
506

IMPORTO A TASSAZIONE ORDINARIA

Anno 2013
507

Anni precedenti
508

COMPENSAZIONI

Ris.33/2003
509

Ritenute post 01/01/2007
510

Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta
511

ART. 2122 CODICE CIVILE

Codice fiscale del dipendente deceduto
512

Codice fiscale dell'avente diritto
513

Quota spettante per le indennità erogate
514

ANNOTAZIONI

Codice

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619

620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639

640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

Relazione di parentela

C 701 Coniuge

F1 704 Primo figlio

F 711 A 712 D 713

Codice fiscale

702

705 706

714

N. mesi a carico

703

707 708

715 716

Minore di tre anni

709

717

Percentuale di detrazione spettante

710

718

Detrazione 100% affidamento figli

719

Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose %

PARTE C

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS
SEZIONE 1
LAVORATORI SUBORDINATI

SEZIONE 2
COLLAB. COORDINATE E CONTINUATIVE

SEZIONE 3
INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP)

DATI ASSICURATIVI INAIL

PARTE D

ASSISTENZA 2013

Matricola azienda		INPS		Altro		Imponibile previdenziale		Imponibile ai fini IVS		Contributi a carico del lavoratore trattenuti		
1		2		3		4		5		6		
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens												
Tutti												
Tutti con l'esclusione di												
7	T	8	G	F	M	A	M	G	L	A	S	
O												
N												
D												
Compensi corrisposti al collaboratore		Contributi dovuti		Contributi a carico del collaboratore trattenuti		Contributi versati						
9		10		11		12						
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens												
Tutti												
Tutti con l'esclusione di												
13	T	14	G	F	M	A	M	G	L	A	S	
O												
N												
D												
Codice fiscale Amministrazione		Progressivo azienda		Codice identificativo attribuito da SPT del MEF		Gestione		Enpdep		Anno di riferimento		
15		16		17		18	19	20	21	22		
Totale imponibile pensionistico		Totale contributi pensionistici		Totale imponibili TFS		Totale contributi TFS		Totale imponibile TFR				
23		24		25		26		27				
Totale contributi TFR		Totale imponibile Gestione Credito		Totale contributo Gestione Credito		Totale imponibile ENPDEP/ENAM		Totale contributi ENPDEP/ENAM				
28		29		30		31		32				
Qualifica	Posizione assicurativa territoriale				C. C.		Data inizio		Data fine		Codice comune	Personale viaggiante
33	34						35 giorno mese		36 giorno mese		37	38

SALDO IRPEF 2012 DICHIARANTE				
Mese	Importo rimborsato	Imposta trattenuta	Interessi	Importo effettivamente trattenuto
1	2	3	4	5
SALDO IRPEF 2012 CONIUGE DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Imposta trattenuta	Interessi		
7	8	9		
PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE				
Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Importo effettivamente trattenuto	
11	12	13	14	
PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE DICHIARANTE				
Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica		
16	17	18		
ADDIZIONALE REGIONALE 2012 DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Importo effettivamente trattenuto	
20	21	22	23	
ADDIZIONALE REGIONALE 2012 CONIUGE DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi		
26	27	28		
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Importo effettivamente trattenuto	
31	32	33	34	
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 CONIUGE DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi		
37	38	39		
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Importo effettivamente trattenuto	
42	43	44	45	
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 CONIUGE DICHIARANTE				
Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi		
48	49	50		
ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA DICHIARANTE				
Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione	Importo effettivamente trattenuto	
53	54	55	56	

Codice regione	
25	
Codice regione	
30	
Codice comune	
36	
Codice comune	
41	
Codice comune	
47	
Codice comune	
52	

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA CONIUGE DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione
58	59	60

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ DICHIARANTE

Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Importo effettivamente trattenuto
62	63	64	65

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ CONIUGE DICHIARANTE

Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi
67	68	69

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato	Importo effettivamente trattenuto
71	72	73	74

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 CONIUGE DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato
76	77	78

PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Importo effettivamente trattenuto
80	81	82	83

PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica
85	86	87

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione	Importo effettivamente trattenuto
89	90	91	92

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ CONIUGE DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione
94	95	96

Tipo ⁹⁸
conguaglio

Rettificativo ⁹⁹

Integrativo ¹⁰⁰

Mod. 730/2013 ¹⁰¹

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE

Mese	Imposta trattenuta	Interessi per incapienza e rettifica	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Importo effettivamente trattenuto	Richiesta di minore acconto
102	103	104	105	106	107

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi per incapienza e rettifica	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Richiesta di minore acconto
108	109	110	111

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi per incapienza e rettifica	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Importo effettivamente trattenuto	Richiesta di minore acconto
112	113	114	115	116

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi per incapienza e rettifica	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Richiesta di minore acconto
117	118	119	120

RETTIFICHE

Mese 121	Imposta trattenuta saldo irpef 2012 dichiarante 122	Imposta trattenuta saldo irpef 2012 coniuge 123	Imposta trattenuta 1 ^a rata acconto irpef 2013 dichiarante 124	Imposta trattenuta 1 ^a rata acconto irpef 2013 coniuge 125
	Importo trattenuto addizionale regionale 2012 dichiarante 126	Importo trattenuto addizionale regionale 2012 coniuge 127	Importo trattenuto saldo addizionale comunale 2012 dichiarante 128	Importo trattenuto saldo addizionale comunale 2012 coniuge 129
	Importo trattenuto acconto addizionale comunale 2013 dichiarante 130	Importo trattenuto acconto addizionale comunale 2013 coniuge 131	Imposta trattenuta acconto tassazione separata dichiarante 132	Imposta trattenuta acconto tassazione separata coniuge 133
	Importo trattenuto imposta sostitutiva premi produttività dichiarante 134	Importo trattenuto imposta sostitutiva premi produttività coniuge 135	Cedolare secca locazioni 2012 dichiarante 136	Cedolare secca locazioni 2012 coniuge 137
	Prima rata acconto cedolare secca locazioni 2013 dichiarante 138	Prima rata acconto cedolare secca locazioni 2013 coniuge 139	Contributo di solidarietà dichiarante 140	Contributo di solidarietà coniuge 141
	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE		SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE	
Mese 142		Imposta trattenuta 143		Imposta trattenuta 144
	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE		SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE	
		Imposta trattenuta 145		Imposta trattenuta 146

CONGUAGLI
NON EFFETTUATI
O NON COMPLETATI

Esito 147	SALDO IRPEF 2012 DICHIARANTE		SALDO IRPEF 2012 CONIUGE	
	Importo non rimborsato 148	Importo non trattenuto 149	Importo non rimborsato 150	Importo non trattenuto 151
	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE		PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE	
	Importo non rimborsato 152	Importo non trattenuto 153	Importo non rimborsato 154	Importo non trattenuto 155
	ADDIZIONALE REGIONALE 2012 DICHIARANTE		ADDIZIONALE REGIONALE 2012 CONIUGE	
	Importo non rimborsato 156	Importo non trattenuto 157	Importo non rimborsato 158	Importo non trattenuto 159
	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 DICHIARANTE		ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 CONIUGE	
	Importo non rimborsato 160	Importo non trattenuto 161	Importo non rimborsato 162	Importo non trattenuto 163
	SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 DICHIARANTE		SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 CONIUGE	
	Importo non rimborsato 164	Importo non trattenuto 165	Importo non rimborsato 166	Importo non trattenuto 167
	SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE		SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE	
	Importo non rimborsato 168	Importo non trattenuto 169	Importo non rimborsato 170	Importo non trattenuto 171
	ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA DICHIARANTE		ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA CONIUGE	
	Importo non rimborsato 172	Importo non trattenuto 173	Importo non rimborsato 174	Importo non trattenuto 175
	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ DICHIARANTE		IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ CONIUGE	
	Importo non rimborsato 176	Importo non trattenuto 177	Importo non rimborsato 178	Importo non trattenuto 179
	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 DICHIARANTE		CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 CONIUGE	
	Importo non rimborsato 180	Importo non trattenuto 181	Importo non rimborsato 182	Importo non trattenuto 183
	PRIMA RATA ACCONTO CED. SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE		PRIMA RATA ACCONTO CED. SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE	
	Importo non rimborsato 184	Importo non trattenuto 185	Importo non rimborsato 186	Importo non trattenuto 187
	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CED. SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE		SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CED. SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE	
	Importo non rimborsato 188	Importo non trattenuto 189	Importo non rimborsato 190	Importo non trattenuto 191
	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DICHIARANTE		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ CONIUGE	
	Importo non rimborsato 192	Importo non trattenuto 193	Importo non rimborsato 194	Importo non trattenuto 195

DATI DEL C.A.F. O
PROFESSIONISTA
ABILITATOVedere
istruzioni
196Codice fiscale
197Numero
di iscrizione
all'albo 198Data
ricezione
Mod. 730-4
199Data ricezione
Mod. 730-4
rettificativo 200

2013

2013

70

SEMPLIFICATO

2014

Agenzia
Entrate

PROSPETTO SS

DATI RIASSUNTIVI

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--	--

SS1

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

1

**Comunicazione
dati certificazione
lavoro dipendente,
assimilati ed
assistenza fiscale**

Ritenute IRPEF

1

Ritenute IRPEF sospese

2

Crediti recuperati

3

Addizionale regionale 2012
trattenuta nel 2013

4

Addizionale regionale
2013 rapporti cessati

5

Addizionale regionale
sospesa

6

IRPEF trattenuta
dopo il 28 febbraio 2013

7

Addizionale comunale 2012
a saldo trattenuta nel 2013

8

Addizionale comunale
acconto 2013

9

Addizionale comunale 2013
rapporti cessati

10

Addizionale comunale
a saldo sospesa

11

Addizionale comunale
in acconto sospesa

12

Contributo di solidarietà

13

Contributo
di solidarietà sospeso

14

**Somme erogate per
l'incremento della
produttività del lavoro**

Ritenute operate

15

Ritenute sospese

16

**Redditi assoggettati
a ritenuta a titolo
d'imposta**

SS2

Ritenute IRPEF

17

Addizionale regionale
IRPEF

18

Ritenute IRPEF sospese

19

Addizionale regionale
IRPEF sospesa

20

Tassazione separata

Ritenute operate

21

Ritenute sospese

22

**TFR, indennità
equipollenti, altre
indennità e prestazioni
in forma di capitale**

Ritenute operate nell'anno

23

Ritenute sospese

24

Assistenza 2013

Saldo IRPEF 2012

25

Interessi saldo IRPEF 2012

26

Primo acconto IRPEF 2013

27

Interessi primo acconto
IRPEF 2013

28

Addizionale regionale 2012

29

Interessi addizionale
regionale 2012

30

Saldo addizionale
comunale 2012

31

Interessi saldo addizionale
comunale 2012

32

Acconto addizionale
comunale 2013

33

Interessi acconto addizionale
comunale 2013

34

Secondo acconto IRPEF
2013

35

Interessi secondo acconto
IRPEF 2013

36

Acconto tassazione
separata

37

Interessi acconto tassazione
separata

38

Imposta sostitutiva premi
di produttività

39

Interessi imposta sostitutiva
premi di produttività

40

Cedolare secca 2012

41

Interessi cedolare secca 2012

42

Prima rata acconto
cedolare secca 2013

43

Interessi prima rata acconto
cedolare secca 2013

44

Contributo
di solidarietà

45

Interessi contributo
di solidarietà

46

Seconda rata acconto
cedolare secca 2013

47

Interessi seconda rata
acconto cedolare secca 2013

48

Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	SS3	Ritenute a titolo d'acconto 1	Ritenute a titolo d'imposta 2	Ritenute sospese 3	
		Addizionale regionale a titolo d'acconto 4	Addizionale regionale a titolo d'imposta 5	Addizionale regionale sospesa 6	
		Addizionale comunale a titolo d'acconto 7	Addizionale comunale a titolo d'imposta 8	Addizionale comunale sospesa 9	
Importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie	SS4	Addizionale regionale 2012 non trattenuta nel 2013 1	Addizionale comunale 2012 a saldo non trattenuta nel 2013 2	Addizionale comunale acconto 2013 3	
		Assistenza 2013			
		Saldo IRPEF 2012 4	Primo acconto IRPEF 2013 5	Addizionale regionale 2012 6	Saldo addizionale comunale 2012 7
		Acconto addizionale comunale 2013 8	Secondo acconto IRPEF 2013 9	Acconto tassazione separata 10	Imposta sostitutiva premi di produttività 11
		Cedolare secca locazioni 2012 12	Primo rata acconto cedolare secca 2013 13	Seconda rata acconto cedolare secca 2013 14	Contributo di solidarietà 15



A horizontal number line with 15 tick marks, labeled from 1 to 15. The line is light blue, and the tick marks are dark blue. The numbers are placed below each tick mark.

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

Mod. N.

11

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)													1		Eventi eccezionali		2		
ST1																			
Periodo di riferimento		Ritenute operate		Versamento crediti recuperati		Importi utilizzati a scomputo		Utilizzo di versamenti in eccesso		Crediti di imposta utilizzati a scomputo									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14									
Importo versato		Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo		Tesoreria		Data di versamento							
7 8 9 10 11 12 13 14		8 9 10 11 12 13 14		9 10 11 12 13 14		10 11 12 13 14		11 12 13 14		12 13 14		giorno 13 14		mese 13 14		anno 13 14			
ST2																			
ST3																			
ST4																			
ST5																			
ST6																			
ST7																			
ST8																			
ST9																			
ST10																			
ST11																			
ST12																			
ST13																			

Sezione II
Addizionale
regionale

	Periodo di riferimento		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso		Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	mese	anno						
ST14	1		2	4	5	6	7	
	8	Interessi	9 ☐	10	11 Codice tributo/Capitolo	12 Tesoreria	13 Codice regione	14 Data di versamento giorno mese anno
ST15	1		2	4	5	6	7	
	8		9 ☐	10	11	12 ☐	13	14
ST16	1		2	4	5	6	7	
	8		9 ☐	10	11	12 ☐	13	14
ST17	1		2	4	5	6	7	
	8		9 ☐	10	11	12 ☐	13	14
ST18	1		2	4	5	6	7	
	8		9 ☐	10	11	12 ☐	13	14
ST19	1		2	4	5	6	7	
	8		9 ☐	10	11	12 ☐	13	14
ST20	1		2	4	5	6	7	
	8		9 ☐	10	11	12 ☐	13	14
ST21	1		2	4	5	6	7	
	8		9 ☐	10	11	12 ☐	13	14
ST22	1		2	4	5	6	7	
	8		9 ☐	10	11	12 ☐	13	14
ST23	1		2	4	5	6	7	
	8		9 ☐	10	11	12 ☐	13	14
ST24	1		2	4	5	6	7	
	8		9 ☐	10	11	12 ☐	13	14
ST25	1		2	4	5	6	7	
	8		9 ☐	10	11	12 ☐	13	14

70

SEMPLIFICATO

2014

Agenzia
Entrate

PROSPETTO SV

Trattenute di addizionali comunali all'Irpef

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SV1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)															Eventi eccezionali			
	Periodo di riferimento mese anno		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo		Utilizzo di versamenti in eccesso		Crediti di imposta utilizzati a scomputo		Importo versato									
SV2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Interessi		Ravvedimento		Note		Codice tributo/Capitolo		Tesoreria		Data di versamento giorno mese anno								
SV3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SV4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SV5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SV6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SV7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SV8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SV9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SV10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SV11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SV12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SV13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

70

SEMPLIFICATO

2014

Agenzia entrate



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROSPETTO SX

Riepilogo dei crediti e delle compensazioni

Mod. N.

--	--	--	--	--

SX1		Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito derivante da compenso per assistenza fiscale	Versamenti 2013 in eccesso	Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n. 93/2008
		1	2	3	4	5
Importo complessivo	SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012 2	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012 utilizzato Mod. F24 3	Creditati maturati nel 2013 4	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2013 5	Credito da utilizzare in compensazione 6
		Codice				Credito di cui si chiede il rimborso 7
Erario	SX5					
Addizionale comunale 2007	SX6					
Ente impositore	SX7	1				
	SX8					
	SX9					
	SX10					
	SX11					
	SX12					
	SX13					
	SX14					
	SX15					
	SX16					
	SX17					
	SX18					
	SX19					
	SX20					
	SX21					
	SX22					
	SX23					
	SX24					
	SX25					
	SX26					
	SX27					
	SX28					
	SX29					
	SX30					
Regioni a statuto speciale	SX31	VA ¹	SA ²	SI ³		
Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione	SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (codice 6781)	(di cui trasferito al consolidato 1)			2
	SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (codice 6782)	(di cui trasferito al consolidato)			
Riepilogo altri crediti	SX35	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni)	credito maturato nel 2013 1	credito utilizzato in F24 2		ammontare credito residuo 3
	SX37	Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998	credito spettante nel 2013 1	credito acquisito 2	credito ceduto 3	credito utilizzato in F24 4
			credito utilizzato a scomputo 5	ammontare credito residuo 6		
	SX38	Credito riconosciuto per famiglie numerose	anno 2013 1	credito recuperato 2		
	SX39	Credito riconosciuto per canoni di locazione	anno 2013 1	credito recuperato 2		
	SX40	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	credito spettante nel 2013 1	credito utilizzato 2		credito residuo 3

	SY1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)			1		Eventi eccezionali		2		
Sezione I Riservata al soggetto erogatore delle somme		Codice fiscale debitore principale		Codice fiscale creditore pignoratizio							
	SY2	1		2							
		Somme erogate		Ritenute operate		Ritenute non operate					
		3		4		5					
						☐					
	SY3	1		2							
		3		4		5					
						☐					
	SY4	1		2							
		3		4		5					
						☐					
	SY5	1		2							
		3		4		5					
						☐					
	SY6	1		2							
		3		4		5					
						☐					
Sezione II Riservata al debitore principale		Codice fiscale creditore pignoratizio		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia	
	SY7	1		2		3		4		5	
		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate	
		6		7		8		9		10	
	SY8	1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	
	SY9	1		2		3		4		5	
	6		7		8		9		10		
SY10	1		2		3		4		5		
	6		7		8		9		10		
SY11	1		2		3		4		5		
	6		7		8		9		10		
Sezione III Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010	SY12	Codice fiscale beneficiario		Ammontare del bonifico		Ritenute effettuate					
		1		2		3					
	SY13	1		2		3					
	SY14	1		2		3					
SY15	1		2		3						

770

Modello 770 SEMPLIFICATO 2014

Redditi 2013

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013

DATI RELATIVI A

CERTIFICAZIONI COMPENSI • ASSISTENZA FISCALE • VERSAMENTI, CREDITI E COMPENSAZIONI

INDICE

PREMESSA	pag. 2	8	Prospetto SS dati riassuntivi	54
1	Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione modello 770/2014 Semplificato	2	9	Prospetto ST ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive
2	Composizione del modello	4	10	Prospetto SV trattenute di addizionali comunali all'Irpef
3	Modalità e termini di presentazione della dichiarazione	5	11	Prospetto SX riepilogo dei crediti e delle compensazioni
4	Modalità generali di compilazione	10	12	Prospetto SY Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010
5	Frontespizio	13	69	
6	Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale	19	71	APPENDICE
7	Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	50		

PREMESSA

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: il Mod. 770 SEMPLIFICATO e il Mod. 770 ORDINARIO.

- Il **Mod. 770 SEMPLIFICATO** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2013 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2013 per il periodo d'imposta precedente.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il **31 luglio 2014**, presentando il Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO.

- Il **Mod. 770 ORDINARIO** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2013 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il **31 luglio 2014**, presentando il Mod. 770/2014 ORDINARIO.

Il Mod. 770 SEMPLIFICATO deve contenere i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV e SX qualora il sostituto d'imposta non sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO.

I sostituti d'imposta, se non tenuti a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, devono concludere il loro adempimento dichiarativo entro il 31 luglio 2014, presentando solo il Mod. 770 SEMPLIFICATO, comprensivo dei prospetti ST, SV e SX relativi ai dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate.

Nel caso in cui, invece, il sostituto d'imposta, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2013, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, deve produrre il Mod. 770 SEMPLIFICATO senza i prospetti ST, SV e SX, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV e SX del Mod. 770 ORDINARIO.

In tale ipotesi il ravvedimento per omesso versamento di ritenute di lavoro dipendente e/o autonomo afferente al periodo d'imposta 2013, dovrà comunque essere perfezionato entro il termine di presentazione del Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO (31 luglio 2014).

Il sostituto d'imposta tenuto a presentare anche il Mod. 770 ORDINARIO, può, peraltro, produrre il modello 770 SEMPLIFICATO comprensivo dei prospetti ST, SV e SX qualora non abbia operato compensazioni "interne" ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997 tra i versamenti attinenti al Mod. 770 SEMPLIFICATO e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770 SEMPLIFICATO inviando, oltre al frontespizio, le Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST, SV, SX, ed SY sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione ai fini della integrale o separata trasmissione si veda il punto 5.4, "Redazione della dichiarazione", del paragrafo 5.

1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2014 SEMPLIFICATO

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO coloro che nel 2013 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Sono altresì tenuti a presentare la suddetta dichiarazione coloro che

nel 2013 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL. Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.

ATTENZIONE Si ricorda che l'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 322/98, prevede l'unicità della dichiarazione dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS, all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici e all'INAIL. Pertanto è sanzionabile la violazione dell'obbligo dichiarativo anche qualora sia previsto ai soli fini contributivi.

Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante il Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella parte C relativa alle "Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale".

Sono, comunque, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto nella parte C relativa alla citata comunicazione. In particolare, devono presentare il Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.

Sono tenute alla compilazione del Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l'imponibile contributivo INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2013 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici:

- Gestione Cassa Pensioni Statali;
- Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
- Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
- Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;

- Gestione INADEL;
- Gestione ENPAS;
- Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita);
- Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- Gestione ENAM.

Si fa presente che sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996).

Con riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, ivi compresi i coadiutori degli Uffici UNEP, sono tenuti alla compilazione gli Uffici UNEP in qualità di sostituto d'imposta e di amministrazione sede di servizio.

2. COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO contiene i dati identificativi del dichiarante, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i dati riassuntivi, quelli relativi ai versamenti ed all'utilizzo dei crediti, i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010.

Il modello e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

■ Frontespizio

- Nella prima facciata, l'informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto;
- nella terza facciata, i riquadri: dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

■ Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Le comunicazioni contengono i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e l'assistenza fiscale e sono così suddivise:

PARTE A – Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;

PARTE B – Dati fiscali;

PARTE C – Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

PARTE D – Dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2013, per il periodo d'imposta 2012.

■ Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Le comunicazioni contengono i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi.

■ Prospetto SS

Il prospetto contiene i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione.

■ Prospetto ST

Il prospetto contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali regionale all'Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate.

■ Prospetto SV

Il prospetto contiene i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti.

■ Prospetto SX

Il prospetto deve essere redatto per riepilogare i crediti nonché i dati relativi alle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

■ Prospetto SY

Il prospetto deve essere redatto per riepilogare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ATTENZIONE La dichiarazione Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO deve essere presentata esclusivamente per via telematica: pertanto, non è consentita la presentazione tramite banche convenzionate od uffici postali, né i soggetti momentaneamente all'estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).

■ MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni, Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO, deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato D.P.R.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Pertanto, soltanto quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

■ DICHIARAZIONE PRESENTATA TRAMITE IL SERVIZIO TELEMATICO

La dichiarazione può essere trasmessa:

- a) direttamente;
- b) tramite intermediari abilitati.

I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet tramite l'apposita sezione presente nel sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato.

In tal caso devono obbligatoriamente utilizzare:

- il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti;
- il servizio telematico Fisconline, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti.

Per il computo dei soggetti da considerare, al fine dell'utilizzo dei due diversi servizi per la trasmissione telematica sopramenzionati, occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel riquadro "Redazione della dichiarazione" contenuto nel frontespizio.

Con analogo ed autonomo criterio dovranno procedere, nella scelta del servizio telematico per la presentazione del Mod. 770/2014 ORDINARIO, anche i soggetti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione, avendo riguardo esclusivamente al numero dei soggetti indicati nei quadri di quest'ultima dichiarazione.

Qualora il sostituto, tenuto a presentare il Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO per un numero di soggetti non superiore a venti, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770/2014 ORDINARIO con riferimento ad un numero di soggetti superiore a venti, utilizzerà per la trasmissione telematica di entrambi i modelli, il servizio telematico Entratel.

Allo stesso modo, dovrà utilizzare il servizio telematico Entratel, il sostituto d'imposta che si avvale della facoltà di inviare separatamente le comunicazioni dati delle certificazioni di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo qualora una delle due parti contenga un numero di comunicazioni superiore a venti.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi comprese le Amministrazioni e gli enti pubblici, effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati secondo le modalità descritte nella Circ. n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico.

I gestori incaricati designati possono, in via eventuale, nominare operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente, nella sezione "software" del sito www.agenziaentrate.gov.it, il programma di compilazione della dichiarazione, Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO.

ATTENZIONE I soggetti già abilitati al servizio telematico Entratel devono continuare ad avvalersi in ogni caso di tale servizio, come precisato con Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 5 marzo 2001.

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati**• Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni)**

Gli intermediari individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica avvalendosi del servizio telematico Entratel.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- i notai iscritti nel ruolo indicato nell'art. 24 della L. 16 febbraio 1913, n. 89;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e da tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni.

Tali soggetti possono assolvere all'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni.

Le società partecipate trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione, ma l'impegno a presentarle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei loro clienti.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un soggetto non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ DICHIARAZIONE TRASMESSA DALLE AMMINISTRAZIONI

Anche le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta esclusivamente per via telematica, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

A tal fine, altri incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni fiscali e contributive degli enti pubblici, degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili ovvero da esse costituiti, anche in forma associativa. Ciascuna Amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001).

La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni e può riguardare, oltre alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche la dichiarazione IRAP e la dichiarazione annuale IVA.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 24/E del 13 marzo 2001 (pubblicata nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2001) e con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 novembre 2008, ha illustrato le modalità con le quali le Amministrazioni possono avvalersi di un intermediario abilitato per la presentazione telematica delle proprie dichiarazioni.

In particolare, tramite il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato possono essere trasmesse le dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative al personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato, di cui il medesimo Dipartimento abbia gestito i dati anche se non in qualità di soggetto obbligato alla ritenuta. Ovviamente, il fatto che tale Dipartimento abbia la qualificazione di soggetto incaricato alla presentazione telematica per conto di altri soggetti pubblici non comporta di per sé alcun obbligo di trasmissione: pertanto, le Amministrazioni interessate dovranno espressamente richiedere di avvalersi del servizio.

Inoltre, è attribuita ad ogni Amministrazione la facoltà di presentare per via telematica le dichiarazioni di soggetti ad essa funzionalmente riconducibili in base al proprio modello organizzativo, al fine di semplificare e razionalizzare l'adempimento dichiarativo permettendo di modularlo secondo il rispettivo assetto strutturale.

Quindi, ad esempio, in presenza di più sostituti, un'amministrazione potrà demandare la trasmissione telematica ad un proprio centro di elaborazione dati anche se operante in un altro settore operativo o ubicato in un diverso ambito territoriale.

Le Amministrazioni interessate che intendano avvalersi di tale opportunità possono limitarsi ad adottare, secondo le modalità ritenute più consone alla loro gestione ed organizzazione, provvedimenti idonei ad individuare sia le strutture e/o gli uffici incaricati della trasmissione telematica, sia i soggetti, obbligati fiscali, che potranno avvalersene. L'adempimento si rende necessario per consentire di individuare l'ufficio che, assumendo la veste di incaricato alla trasmissione, deve richiedere l'abilitazione al servizio Entratel.

Le Amministrazioni e gli enti pubblici accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto dei medesimi con le modalità sopra illustrate.

Anche le Amministrazioni, che presentano la propria dichiarazione o la dichiarazione per conto di altre amministrazioni, possono utilizzare il programma per la compilazione della dichiarazione Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO, disponibile gratuitamente nella sezione "software" del sito www.agenziaentrate.gov.it.

■ DICHIARAZIONE TRASMESSA DA SOCIETÀ APPARTENENTI A GRUPPI

(art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni)

Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.

Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.

Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle società indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

Le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime con le modalità sopra illustrate.

■ DOCUMENTAZIONE CHE L'INTERMEDIARIO (INCARICATI DELLA TRASMISSIONE, AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E SOCIETÀ DEL GRUPPO) DEVE RILASCIARE AL DICHIARANTE E PROVA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

L'incaricato della trasmissione, la società del gruppo oppure l'Amministrazione incaricata da altra amministrazione della presentazione telematica, devono:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'Amministrazione del-

lo Stato, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;

- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento.

Detta comunicazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;

- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.

Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio competente e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 dell'Agenzia delle entrate).

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

■ COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La comunicazione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa stesso mezzo all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito, <http://telematici.agenziaentrate.it>. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).

■ RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIARIO ABILITATO

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. del 9 Luglio 1997 n. 241.

È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

■ INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

a) Abilitazione al servizio

Per ottenere l'abilitazione al servizio Entratel occorre procedere secondo i seguenti passi:

- 1) richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione "Se non sei ancora registrato ai servizi ..." del sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
- 2) stampare l'esito della pre-iscrizione mediante la funzione "Allegato per ufficio";
- 3) compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente;
- 4) presentare la domanda direttamente all'ufficio dell'Agenzia competente (uno qualsiasi della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale del soggetto che richiede l'abilitazione) ovvero tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione.

b) Accesso al servizio

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:

- a) via Internet, tramite l'apposita sezione presente nel sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;

b) tramite una “Rete Privata Virtuale”, ovvero una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall’ufficio al momento del rilascio dell’abilitazione.

c) Sicurezza del sistema

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite al primo utilizzo del servizio.

Queste operazioni consistono principalmente nella generazione dell’ambiente di sicurezza.

Per “Ambiente di sicurezza” si intendono le credenziali di cui ciascun utente deve essere dotato per garantire l’identità del soggetto che effettua una qualsiasi operazione mediante il servizio Entratel, nonché l’integrità dei dati trasmessi e la loro riservatezza.

In particolare, all’atto della generazione dell’ambiente di sicurezza da parte degli utenti Entratel, vengono generate due coppie di chiavi di cui una pubblica (nota sia all’utente che all’Agenzia) e una privata (nota soltanto all’utente), che vengono utilizzate per la firma (elettronica qualificata) e la cifratura dei file.

L’operazione descritta deve essere obbligatoriamente eseguita a seguito dell’avvenuta abilitazione degli utenti oppure allo scadere dell’ambiente di sicurezza.

Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di abilitazione, di accesso al servizio e per la generazione e l’utilizzo dell’ambiente di sicurezza, si rimanda alla sezione dedicata all’assistenza online dei servizi telematici del sito *Internet* dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

d) Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall’Agenzia delle entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

si rimanda alla sezione dedicata all’assistenza online dei servizi telematici del sito *Internet* dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

E inoltre attivo il servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti abilitati, accessibile mediante il numero 848.836.526, attivo dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es. presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22.

Per gli utenti Entratel è stata predisposta un’apposita sezione nella quale vengono resi disponibili messaggi personalizzati in funzione dell’attività dell’utente.

■ INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO FISCONLINE

a) Abilitazione al servizio

L’abilitazione al servizio Fisconline può essere richiesta attraverso 3 diverse modalità:

- online, sul sito internet dei servizi telematici <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- per telefono tramite il servizio di risposta automatica che risponde al numero 848.800.444 seguendo le istruzioni fornite dal sistema al costo della tariffa urbana;
- presso qualsiasi ufficio, presentando un documento di identità e compilando una domanda di abilitazione.

L’interessato ottiene subito una prima parte del codice Pin ricevendo successivamente tramite il servizio postale, al domicilio noto all’Agenzia, sia la password (se trattasi di persona fisica) sia la seconda parte del codice Pin utili, rispettivamente, ad accedere al servizio telematico e a garantire la sicurezza del sistema.

b) Accesso al servizio

Per accedere al servizio Fisconline è necessario indicare, nell’apposita sezione presente nel sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, il proprio codice fiscale (da inserire nella casella “utente”) e, se il sostituto è una persona fisica, la password che è stata comunicata al domicilio dell’interessato.

La password è valida per consentire solo il primo accesso al servizio Fisconline e, pertanto, dovrà essere sostituita immediatamente con una nuova password.

ATTENZIONE Se il sostituto è un soggetto diverso da persona fisica, l’accesso ai servizi telematici avviene attraverso il nome utente e la password delle persone fisiche incaricate ad agire in nome e per conto del sostituto stesso (c.d. gestori incaricati).

ATTENZIONE La password è soggetta a scadenza periodica e, pertanto, deve essere sostituita ogni 90 giorni.

ATTENZIONE Le utenze di Fisconline vengono automaticamente disabilite se sono rimaste inattive fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'ultimo utilizzo.

c) Sicurezza del sistema

A garanzia della sicurezza e riservatezza dei dati personali di ciascun utente alcune operazioni richiedono l'utilizzo del codice personale (Pin).

In particolare il codice Pin viene richiesto:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili on line (ad esempio il "Cassetto fiscale" che consente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni fiscali, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, ecc.).

Il codice Pin è strettamente personale e occorre conservarlo con cura.

Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di abilitazione, di accesso al servizio e per l'utilizzo del codice Pin, si rimanda alla sezione dedicata all'assistenza online dei servizi telematici del sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

d) Servizio di assistenza

Per la risoluzione dei problemi relativi al servizio telematico Fisconline si rinvia alla sezione dedicata all'assistenza online dei servizi telematici del sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

È inoltre possibile contattare il Call Center dell'Agenzia delle entrate al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato, dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.)

■ TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO deve essere presentata entro il **31 luglio 2014**.

Il sostituto d'imposta che nell'anno 2014 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno le dichiarazioni Mod. 730/2014 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3). Con separato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la consegna, entro lo stesso termine, delle buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF (Mod. 730-1).

4. MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE

4.1 ESPOSIZIONE DEI DATI

Gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Anche gli importi dei dati contributivi dell'INPS e dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici vanno esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

4.2 OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

La necessità di una corretta imputazione delle ritenute operate e dei versamenti eseguiti, a fronte del rilascio di certificazioni attestanti, nei confronti dei medesimi percipienti, il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei sostituti succedutisi nel periodo d'imposta, comporta l'esigenza di una gestione unitaria che consenta nel contempo di verificare:

- che gli adempimenti siano stati correttamente effettuati dal sostituto d'imposta;
- che quanto certificato al sostituto, con titolo fiscalmente idoneo, abbia puntuale corrispondenza nella dichiarazione resa dal sostituto.

A ciò deve aggiungersi l'ulteriore considerazione che per le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati rilasciate dai sostituti d'imposta devono essere gestite quelle ipotesi in cui le operazioni straordinarie comportino:

- il passaggio di dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, con rilascio in tal caso di una unica certificazione di lavoro dipendente (CUD) contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta e la compilazione dei punti 204 e 205 (redditi erogati da altri soggetti);

- l'interruzione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione da parte di altro soggetto con rilascio di due certificazioni concernenti, l'una, i redditi erogati fino all'interruzione del rapporto nonché il T.F.R. liquidato, l'altra i redditi erogati successivamente all'evento, salva l'applicazione del conguaglio complessivo qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 nel qual caso il nuovo sostituto dovrà riportare nella certificazione i redditi conseguiti dal sostituto nell'intero periodo d'imposta.

Quindi, nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO), è necessario distinguere le situazioni che determinano, nel corso del periodo d'imposta o entro i termini di presentazione della dichiarazione:

- l'estinzione del sostituto d'imposta;
- la non estinzione del sostituto d'imposta.

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta

• Senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto.

In tali ipotesi (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro "dati relativi al sostituto" e nelle comunicazioni e prospetti che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

Analoghe modalità di compilazione delle comunicazioni e dei relativi prospetti della dichiarazione devono essere osservate per i compensi direttamente erogati dal curatore fallimentare o commissario liquidatore.

Con riferimento, in particolare, ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, dovrà trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle operazioni di conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta evidenziando nei punti 204 e 205 i redditi erogati dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.

Per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, formanti oggetto di comunicazione, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore avrà cura di evidenziare distintamente nei punti 42 e 43 le quote di compensi imponibili erogate dal dichiarante prima dell'apertura della procedura concorsuale e quelle erogate dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.

• Con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto.

In tali fattispecie (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d'imposta estinto (es. scissione totale), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione del prospetto SS dei dati riassuntivi, dei prospetti ST e SV dei versamenti effettuati dal soggetto estinto, del prospetto SY dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010, delle Comunicazioni dati relative alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi rilasciate dallo stesso e delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale limitatamente ai dipendenti cessati prima dell'estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie.

Tali prospetti e Comunicazioni dovranno essere integralmente inviati soltanto da uno dei soggetti coobbligati al fine di evitare duplicazione di dati.

Se le citate operazioni straordinarie con estinzione del precedente soggetto sono avvenute nel corso del 2013 o del 2014, prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO, il dichiarante deve procedere alla compilazione ed all'invio:

- delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati;
- delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dei dati riassuntivi di cui al prospetto SS;
- dei versamenti eseguiti e delle compensazioni effettuate di cui ai prospetti ST, SV e SX se presentati;
- se presenti, i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché quelli relativi alle ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010 di cui al prospetto SY.

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall'estinto, il dichiarante dovrà trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni avendo cura di indicare, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", quello del soggetto estinto nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta".

Tale modalità di compilazione trova applicazione, ad esempio:

- se il soggetto estintosi ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e non possa presentare il Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO a causa dell'avvenuta operazione straordinaria che ne ha determinato l'estinzione;
- se il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro o è stato collocato a riposo dal soggetto successivamente estintosi per effetto dell'operazione straordinaria intervenuta.

Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione, nella comunicazione, contenente per ciascun percipiente i risultati delle predette operazioni, il sostituto deve indicare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" esclusivamente il proprio codice fiscale evidenziando, nei punti da 204 a 220, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Analogamente, qualora il rapporto di lavoro cessi anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e successivamente il dipendente venga riassunto (ovviamente, nel corso dello stesso periodo d'imposta) dal sostituto subentrante, quest'ultimo è tenuto, in ogni caso, ad effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite dal dipendente, senza dover evidenziare il codice fiscale dell'estinto nell'apposito rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", presente nella comunicazione.

Parzialmente diversa è la gestione degli obblighi dichiarativi connessi alla compilazione delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi non sussistendo, in tal caso, operazioni di conguaglio.

Conseguentemente per le certificazioni rilasciate dal soggetto estinto, il sostituto d'imposta dichiarante provvederà ad indicare il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" nonché quello dell'estinto nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta".

Viceversa per le certificazioni rilasciate dal dichiarante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale".

Si precisa che nel caso in cui la certificazione non sia stata rilasciata dal soggetto estinto, ma vi abbia provveduto il soggetto che prosegue l'attività, quest'ultimo deve indicare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice Fiscale" esclusivamente il proprio codice fiscale evidenziando, altresì, nei punti da 44 a 55 le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Per quanto riguarda la trasmissione del prospetto SS dovranno essere compilati più prospetti per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi riferibili al dichiarante e al soggetto estinto.

Relativamente alla eventuale trasmissione dei dati dei versamenti, dovranno altresì essere compilati più prospetti ST e SV per dare distinta evidenza, in relazione alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, delle situazioni riferibili al dichiarante ovvero al soggetto estinto. A tal fine il dichiarante nel redigere i prospetti ST e SV, avrà cura di riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale mentre nei soli prospetti ST e SV relativi all'estinto dovrà indicare, rispettivamente nei righe ST1 e SV1 a colonna 1 "Codice fiscale del sostituto d'imposta", il codice fiscale di quest'ultimo e a colonna 2 "Eventi eccezionali" l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella "Eventi eccezionali" posta nel frontespizio del Mod. 770. Analoghe modalità di compilazione dovranno essere osservate con riferimento ai prospetti SS e SY.

Si precisa infine che in tutti i casi di operazioni straordinarie comportanti estinzione del sostituto d'imposta e prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, il prospetto SX è unico (salvo il caso in cui il dichiarante, ricorrendone i presupposti, abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770 SEMPLIFICATO) e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

Operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del soggetto

In presenza di operazioni straordinarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, (ad esempio trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda nonché in caso di imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo, ecc.) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

Nell'ipotesi di passaggio di personale dipendente, anche per cessione del relativo contratto, il sostituto d'imposta cedente, non tenuto al rilascio della certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (CUD), dovrà indicare nella propria comunicazione dati lavoro dipendente le retribuzioni erogate al suddetto personale fino al momento della cessione avendo cura di inserire nel punto 207 il codice 8; il sostituto d'imposta subentrante tenuto al rilascio della certificazione (CUD), emetterà una comunicazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 204 a 220, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Successioni mortis causa

- *Senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede*

Qualora l'attività della persona fisica deceduta non sia proseguita dagli eredi, la dichiarazione deve essere presentata da uno di essi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato avendo cura di riportare nel frontespizio del modello, nel riquadro "persone fisiche" i dati del sostituto d'imposta deceduto e nel riquadro "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" quelli dell'erede che la sottoscrive. Nelle comunicazioni e prospetti, che compongono la dichiarazione, dovrà esser data evidenza del solo codice fiscale del deceduto nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale".

- *Con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede*

Nel caso di successione avvenuta nel periodo d'imposta 2013, o nel 2014 ante presentazione della dichiarazione Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO, con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto.

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal *de cuius*, l'erede dovrà trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni. In tale comunicazione l'erede indicherà, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", quello del *de cuius* nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta".

Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dall'erede nella comunicazione dati certificazione lavoro dipendente ed assimilati, contenente per ciascun percipiente i risultati delle predette operazioni, egli avrà cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" evidenziando, nei punti da 204 a 220, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Per quanto riguarda la gestione degli obblighi dichiarativi connessi alla compilazione delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, per le certificazioni rilasciate dal *de cuius* l'erede dichiarante provvederà ad indicare il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" nonché quello del *de cuius* nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta". Viceversa per le certificazioni rilasciate dall'erede dichiarante, questi, avrà cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale".

Si precisa che nel caso in cui la certificazione non sia stata rilasciata dal *de cuius*, ma vi abbia provveduto l'erede che prosegue l'attività, quest'ultimo deve indicare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice Fiscale" esclusivamente il proprio codice fiscale evidenziando, altresì, nei punti da 44 a 55 le somme e i valori corrisposti dal *de cuius*.

Per quanto concerne la trasmissione del prospetto SS dovranno essere compilati più prospetti per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi riferibili all'erede e al *de cuius*.

In relazione alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, dovranno essere compilati due prospetti ST e SV per dare distinta evidenza della situazione riferibile all'erede e di quella relativa al *de cuius*. A tal fine l'erede, nel redigere il proprio prospetto, avrà cura di riportare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale mentre nei prospetti ST e SV relativi al *de cuius* dovrà altresì indicare rispettivamente nei righe ST1 e SV1 a colonna 1 "Codice fiscale del sostituto d'imposta", il codice fiscale di quest'ultimo e a colonna 2 "Eventi eccezionali" l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella "Eventi eccezionali" posta nel frontespizio del Mod. 770. Analoghe modalità di compilazione dovranno essere osservate con riferimento ai prospetti SS e SY.

Si precisa infine che il prospetto SX è unico (salvo il caso in cui il dichiarante, ricorrendone i presupposti, abbia optato per la trasmissione separata del Mod. 770 SEMPLIFICATO) e deve riguardare sia i dati dell'erede dichiarante che del *de cuius*.

5. FRONTESPIZIO

Nella prima facciata del frontespizio viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione ed i diritti che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riconosce al cittadino nell'ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali.

5.1 TIPO DI DICHIARAZIONE

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "**Dichiarazione integrativa**" (vedere Appendice "Sanzioni" e "Ravvedimento").

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).

In particolare, il sostituto d'imposta può integrare la dichiarazione:

- nell'ipotesi di ravvedimento prevista dall'art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre alla corresponsione degli interessi dovuti per legge;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

ATTENZIONE I sostituti d'imposta che presentano il Mod. 770 SEMPLIFICATO, anche avvalendosi della facoltà di suddividere il predetto modello, possono produrre la dichiarazione "correttiva nei termini" o quella "integrativa" mediante l'invio anche delle singole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare. In tal caso barrare anche la casella "Correttiva/Integrativa parziale". Tale facoltà è consentita ai soli sostituti d'imposta che hanno presentato il Mod. 770 SEMPLIFICATO contenente un numero di comunicazioni superiori a 200 (comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente assimilati ed assistenza fiscale e/o comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi).

In particolare tale dichiarazione dovrà essere costituita dal frontespizio, previa barratura delle relative caselle, e dalle sole comunicazioni oggetto di integrazione o rettifica, complete di ogni loro parte, indicando gli stessi numeri progressivi delle comunicazioni originarie.

Nell'ipotesi in cui la dichiarazione "correttiva nei termini" od "integrativa" sia utilizzata per trasmettere ulteriori comunicazioni si dovrà rispettare la progressione numerica riportando nello spazio "progressivo comunicazione" il numero successivo a quello utilizzato per l'invio dell'ultima comunicazione contenuta nel Mod. 770 SEMPLIFICATO, ovvero in una delle due parti in cui lo stesso è stato suddiviso, oggetto di rettifica. Nelle precedenti ipotesi il sostituto dovrà indicare nel frontespizio il numero aggiornato delle comunicazioni trasmesse.

Si precisa che, in caso di integrazione o rettifica, il sostituto dovrà trasmettere anche il prospetto SS integralmente compilato aggiornato delle modifiche apportate nelle comunicazioni.

Analoghe modalità possono essere utilizzate per correggere o integrare i prospetti ST, SV, e/o SX e SY avendo cura di ricompilare integralmente detti prospetti.

Eventi eccezionali

La casella "Eventi eccezionali", posta in alto a destra della seconda facciata del frontespizio del presente modello, deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare indicare uno dei seguenti codici:

- 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'articolo 23, comma 12 octies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 1, comma 612, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- 4 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

5.2 DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

In questo riquadro devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta distintamente evidenziati nelle due diverse sezioni, l'una alternativa all'altra: persone fisiche ed altri soggetti.

Dati identificativi del dichiarante

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale ed il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni.

Le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano.

I condomini, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura "Condominio".

Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. Fino a quando la variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Codice attività

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Persone fisiche

• Comune di nascita

Indicare il comune di nascita. Il sostituto nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

• Residenza anagrafica o domicilio fiscale

I dati relativi alla residenza anagrafica, o al domicilio fiscale devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. Se il domicilio fiscale è cambiato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, deve essere indicata la data di variazione.

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2014 PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, all'indirizzo www.finanze.gov.it.

Altri soggetti

• Sede legale - Domicilio fiscale

I dati relativi al domicilio fiscale ed alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione. Se tali dati sono modificati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno devono essere indicati negli appositi campi, il mese e l'anno di variazione.

La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), il codice comune, la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale. Se la sede legale non coincide con il domicilio fiscale, vanno compilati anche gli spazi riferiti a quest'ultimo. Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2014 PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, all'indirizzo www.finanze.gov.it.

Le pubbliche amministrazioni devono indicare i suddetti dati con riferimento alla struttura amministrativa che redige la dichiarazione. I condomini devono indicare i suddetti dati con riferimento al luogo in cui lo stabile è ubicato.

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.

La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

• Codici statistici (stato, natura e situazione)

Stato: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SA**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SB**. La tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

Situazione: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SC**.

• Codice fiscale del dicastero di appartenenza

Le sole amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza.

5.3 DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto che presenta la dichiarazione.

Nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione è residente all'estero vanno indicati inoltre lo Stato estero con il relativo codice dello stato e l'indirizzo estero.

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante e il sostituto d'imposta cui la dichiarazione si riferisce.

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare nell'apposita casella uno dei codici della sottostante tabella.

ATTENZIONE La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	- Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	- Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	- Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	- Erede
8	- Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	- Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	- Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	- Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	- Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	- Amministratore di condominio
14	- Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	- Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

In caso di curatore fallimentare (codice 3) o commissario liquidatore (codice 4), dovranno essere sempre indicate anche la data di apertura della procedura fallimentare e la data di carica.

Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.

5.4 REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il riquadro "Redazione della dichiarazione", posto nella terza facciata del frontespizio del Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO, è composto da quattro sezioni che devono essere alternativamente utilizzate a seconda della modalità di presentazione prescelta:

- la **sezione I** è riservata ai sostituti d'imposta che intendano procedere alla trasmissione integrale del Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO (Frontespizio, Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati e/o comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, prospetti SS, ST, SV, SX e SY).

In particolare, tale sezione dovrà essere compilata:

- dal sostituto che sia tenuto a presentare esclusivamente il Mod. 770 SEMPLIFICATO.

In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST, SV, e SX qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni non-

ché la casella SY nel caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e/o di ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010;

- dal sostituto che, essendo tenuto alla presentazione anche del Mod. 770/2014 ORDINARIO e, non avendo effettuato compensazioni “interne” ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra i versamenti attinenti al Mod. 770 SEMPLIFICATO (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO (redditi di capitale), abbia optato per l'invio integrale del Mod. 770 SEMPLIFICATO (comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX).

In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST, SV, SX e SY qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni nonché la casella “Presenza di modello 770 ordinario 2014”;

- la **sezione II** deve essere compilata dai sostituti d'imposta che procedono alla trasmissione del Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO con successivo inoltro dei prospetti ST, SV ed SX nell'ambito del Mod. 770/2014 ORDINARIO.

Il sostituto è obbligato a tale modalità di invio qualora abbia effettuato compensazioni “interne” ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra i versamenti attinenti al Mod. 770 SEMPLIFICATO (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO (ritenute su redditi di capitale).

In assenza delle suddette compensazioni, il sostituto è tenuto a compilare la presente sezione qualora non abbia optato per l'invio integrale del Mod. 770 SEMPLIFICATO (comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX).

Nel compilare la sezione va sempre indicato il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione, barrando altresì la casella SS nonché la casella SY nel caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e/o di ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010;

- la **sezione III** deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative alle certificazioni lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV, SX ed SY.

Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

In questo caso, indicare il numero delle comunicazioni trasmesse relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST, SV ed SX qualora siano stati effettuati versamenti ed eseguite compensazioni, nonché la casella SY nel caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e/o di ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010 specificando, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione.

Nel caso di successivo invio del Mod. 770/2014 ORDINARIO barrare, altresì, la casella “Presenza di modello 770 ordinario 2014”;

- la **sezione IV** deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ed i relativi prospetti SS, ST, SV, SX ed SY.

Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

In questo caso, indicare il numero delle comunicazioni trasmesse relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST, SV e SX qualora siano stati effettuati versamenti ed eseguite compensazioni, nonché la casella SY nel caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e/o di ritenute operate di cui all'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010 specificando, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione.

Nel caso di successivo invio del Mod. 770/2014 ORDINARIO barrare, altresì, la casella “Presenza di modello 770 Ordinario 2014”.

Nel caso in cui l'invio delle sezioni III e IV venga effettuato separatamente dallo stesso sostituto d'imposta, questi dovrà annotare il proprio codice fiscale in entrambe gli invii.

Il campo “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” presente in questa sezione deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770 Semplificato. In particolare indicare:

- 1 - nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo (non obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX);
- 2 - nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d'imposta 2013 (non obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV).

5.5 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto. La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella “Soggetto”, il codice 1);
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato nella casella “Soggetto”, il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella “Soggetto” il codice 3 senza compilare il campo firma;
- dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella “Soggetto” per ciascun membro, il codice 4).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Come stabilito dall'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a), del citato D. Lgs n. 241 del 1997.

In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 22 luglio del 1998, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine i soggetti che esercitano il controllo qualora sottoscrivano la presente dichiarazione anche ai fini dell'attestazione di cui al decreto n. 164 del 1999, sono tenuti a barrare la relativa casella “ATTESTAZIONE”.

Si ricorda che l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lett. a) primo periodo del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Nel caso dei condomini, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'amministratore in carica, risultante dall'ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato allo scopo. È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella “Situazioni particolari”.

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Con riferimento alla casella INVIO AVVISO TELEMATICO, il Decreto Legge n. 159 del 1° ottobre 2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 222 del 29 novembre 2007, ha modificato l'articolo 2-bis del Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005, disponendo che l'invito a fornire chiarimenti previsto dall'art. 6 comma 5 della Legge n. 212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).

I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella INVIO AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”.

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella RICEZIONE AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.

5.6 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- la firma.

Inoltre, nella casella "impegno a presentare in via telematica la dichiarazione", deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

5.7 VISTO DI CONFORMITÀ

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 15.000 euro annui è subordinata alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge.

6. COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

ATTENZIONE Considerato che le comunicazioni richiedono tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai sostituti, i campi già contenuti nel CUD 2014 sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio. Inoltre, per una più facile compilazione del modello, è stato disposto che:

- le istruzioni relative ai punti del CUD concernenti i dati fiscali sono riportate integralmente in questo paragrafo (comprese quelle relative al campo "annotazioni" presente solo nel CUD) e debbono pertanto intendersi riferite alle certificazioni già rilasciate dal sostituto d'imposta;
- le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali INPS e INPS gestione Dipendenti Pubblici analoghe a quelle contenute nel CUD sono riportate in Appendice;
- le istruzioni relative agli ulteriori dati richiesti nel presente modello sono evidenziate con il colore verde.

I dati relativi a ciascun percipiente devono essere contenuti in un'unica comunicazione. Tale modalità di indicazione dei dati dovrà essere seguita anche in presenza di più certificazioni legittimamente rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo d'imposta allo stesso percipiente. In questo caso, i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno essere indicati con riferimento all'ultimo CUD rilasciato, mentre sarà necessario fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari.

Analogamente, in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius, il sostituto dovrà fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari.

Per ciascun percipiente dovranno, invece, essere trasmesse più comunicazioni nelle seguenti ipotesi:

- erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;
- erogazione all'erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede medesimo in qualità di lavoratore atteso il diverso regime di tassazione.

Ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell'apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della stessa e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra. Il codice fiscale del sostituto d'imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni straordinarie e successioni (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel punto 4.2 del paragrafo 4 delle presenti istruzioni).

ATTENZIONE Qualora vengano corrisposte somme per l'incremento della produttività del lavoro di cui al Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d'imposta 2013 dal DPCM 22 gennaio 2013, il sostituto d'imposta, per l'esposizione delle suddette somme dovrà procedere attraverso le seguenti modalità:

- nel caso in cui il sostituto non manifesti la volontà di modificare la precedente modalità di tassazione delle somme erogate per l'incremento della produttività, il sostituto d'imposta nella predisposizione del CUD complessivo ne dovrà tenere conto, riportando i relativi dati nelle sezioni interessate;
- nel caso in cui il sostituto manifesti la volontà di modificare la precedente modalità di tassazione delle somme erogate per l'incremento della produttività, il sostituto d'imposta nella predisposizione del CUD complessivo dovrà procedere alla riliquidazione degli importi erogati precedentemente.

ATTENZIONE In caso di corresponsione di soli redditi esenti, il sostituto deve comunque compilare la comunicazione lavoro dipendente intestata al sostituto.

6.1 PARTE A - DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

Il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2013. Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2013 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1° gennaio 2014 solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2013. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Il punto 8 deve essere compilato qualora il sostituto ha versato contributi e/o TFR presso una forma di previdenza complementare o individuale. Tale punto deve essere altresì compilato nella ipotesi in cui il sostituto ha tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza.

In tal caso indicare:

- 1 - per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57;
- 2 - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 3 - per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.
- 4 - per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Si precisa che nelle annotazioni (cod. BD) andrà indicato l'importo di TFR destinato al fondo.

Si precisa che qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BD) di ciascuna situazione con il relativo codice e riportare nel punto 8 il codice alfabetico convenzionale "A".

Nel **punto 9** va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Al **punto 10** deve essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla tabella SD posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Per la compilazione del **punto 11** "Eventi eccezionali" è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 2 - per i contribuenti residenti alla data del 18 novembre 2013 nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 di cui all'elenco approvato con l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza, n.3 del 22 novembre 2013, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013; il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2013 ha inoltre previsto che la sospensione si applica anche nei confronti dei contribuenti residenti nel territorio dei comuni indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza n.16 del 10 dicembre 2013 e nn. 17 e 18 del 12 dicembre 2013;
- 3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'articolo 23, comma 12 octies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art.1, comma 612, della L. 27 dicembre 2013, n.147;
- 4 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

Nelle annotazioni (cod. AA) il sostituto deve evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione. Come precisato dalla Circ. n. 46/E del 2012, il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 (la cui legge di conversione ha assorbito il contenuto del D.L. n. 194 del 16 novembre 2012) ha previsto la possibilità di accesso al finanziamento per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, sia direttamente dal dipendente sia per il tramite del sostituto d'imposta. In quest'ultima ipotesi, i sostituti che hanno versato le ritenute per effetto del ricorso al finanziamento ai sensi della predetta circolare devono indicare nelle annotazioni (cod. CD) l'importo delle ritenute operate a partire dal mese di luglio 2013 secondo il piano di ammortamento del finanziamento nonché l'importo delle ritenute che residua.

Nella ipotesi in cui il sostituto non ha aderito alla richiesta o non aveva i requisiti per fruire del finanziamento agevolato ovvero il dipendente ha richiesto espressamente di non accedere al finanziamento per il tramite del sostituto d'imposta, quest'ultimo deve certificare esclusivamente le ritenute effettivamente operate. In tal caso nel punto 136 deve essere indicato il codice "C" e nelle annotazioni (cod. CE), deve essere data comunicazione che il dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto le operazioni di conguaglio non sono state correttamente effettuate.

Per l'individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione dei punti 14 e 19, ai fini dell'individuazione del comune a cui versare l'addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: www.finanze.gov.it (area Fiscalità locale, voce addizionale comunale all'IRPEF).

Per i residenti all'estero l'art. 58, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 fissa i criteri per la determinazione del domicilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti che risiedono all'estero hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Nella certificazione è prevista l'indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2013 sono stati fiscalmente a carico del sostituto ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle detrazioni.

Nelle annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere indicato: il grado di parentela (indicando "C" per coniuge, "F1" per primo figlio, "F" per figli successivi al primo, "A" per altro familiare, "D" per figlio con disabilità), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore ai tre anni), percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera "C". Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicare se si è usufruito della detrazione del cento per cento per figli a carico. Se tale detrazione non spetta per l'intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.

ATTENZIONE I sostituti d'imposta hanno l'obbligo di ricevere attraverso il flusso telematico per il tramite dell'Agenzia delle entrate i 730-4 dei dipendenti (pensionati, percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) che hanno richiesto assistenza fiscale a un CAF o a un professionista abilitato.

I sostituti, entro il 31 marzo 2014, devono indicare nell'apposita comunicazione l'indirizzo telematico presso cui ricevere i modelli 730-4:

- sostituti utenti Entratel o Fisconline comunicano il proprio indirizzo telematico o l'indirizzo dell'intermediario delegato alla ricezione dei 730-4;
- sostituti non in possesso di abilitazione telematica comunicano l'indirizzo telematico dell'intermediario delegato alla ricezione dei 730-4;
- sostituti che intendono variare l'indirizzo telematico indicato nella precedente comunicazione comunicano il nuovo indirizzo telematico presso cui ricevere i 730-4.

Il modello di comunicazione 730-4 è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it – percorso: home - cosa devi fare - comunicare dati - richiesta per ricezione dei 730-4.

Si precisa che i risultati contabili destinati all'INPS e ai sostituti gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze, indicati con i relativi codici fiscali nel sito internet <https://noipa.mef.gov.it>, devono essere trasmessi, dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, utilizzando i rispettivi canali telematici messi a disposizione.

Nella casella "codice sede", il sostituto di imposta che, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, può indicare per ciascuna gestione un codice identificativo. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto è costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999. Il predetto codice, riportato nel 730-4 messo a disposizione del sostituto, costituisce elemento identificativo della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio.

Nel punto 21 evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla **tabella SG – Elenco dei paesi e territori esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

In caso di contribuenti incapaci (compreso il minore) indicare al punto 22 il codice fiscale del rappresentante.

6.2 PARTE B - DATI FISCALI

Nella **parte B** "Dati fiscali" vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d'imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31/12/2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

In caso di decesso del sostituto, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto. La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituto. Trattasi ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:

- nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute operate al successivo punto 5;
- nelle annotazioni (cod. AB), devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.

6.2.1 DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Nel **punto 1** va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e di disposizione particolari, evidenziati ai punti 129 e 120 nonché al netto del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 evidenziato al punto 137 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. I redditi da dichiarare nel presente punto sono ad esempio: stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente o con le modalità del progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.

Nel presente punto deve essere altresì indicato l'importo complessivo delle indennità di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) e c) del TUIR eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria in base all'art. 24, comma 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Si precisa che detto importo deve essere considerato al netto delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall'articolo 19 del TUIR proporzionalmente ripartiti in base a quanto stabilito dalla Circ. n. 3/E del 28 febbraio 2012.

Nelle annotazioni (cod. BZ) deve essere indicato l'ammontare complessivo eccedente il milione di euro.

Nella medesima annotazione deve essere inoltre evidenziato l'ammontare delle singole indennità corrisposte.

Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, l'importo da indicare in tale punto comprende sia l'ammontare imponibile della prestazione maturata al 31 dicembre 2000, che l'importo della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, indicare nel presente punto il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali ad es. il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale).

In presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti e comprese nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, in questo punto va indicato l'importo del riscatto maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 che sia stato effettivamente erogato nell'anno 2013 e nel punto 5 l'ammontare delle ritenute riferibile ai redditi certificati nei punti 1 e/o 2 del CUD e che rileva ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi. Nelle annotazioni (cod. BE), il sostituto dovrà invece dare indicazione dell'ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 comprensivo della suddetta anticipazione e altri redditi certificati nei punti 1 e/o 2) e delle ritenute ad essi relative.

Il sostituto, peraltro, ha facoltà di compensare l'imposta dovuta su tali prestazioni con eventuali eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Della compensazione effettuata e/o dell'eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. BF).

Relativamente ai compensi per lavori socialmente utili si precisa che nel caso di non spettanza del regime agevolato dovrà esserne data indicazione nelle annotazioni (cod. AG).

Redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero

Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell'art. 51 del TUIR, indicare la retribuzione convenzionale definita per l'anno 2013 dal Decreto Interministeriale 7 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all'estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AD).

Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 6.700,00) di cui invece dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AE).

Redditi di lavoro dipendente di soggetti che rientrano in Italia

Per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009, o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto solo il 10 per cento dei redditi corrisposti. Nelle annotazioni (cod. BC) indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato).

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 90% dell'imponibile, nelle annotazioni (cod. BC), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, la L. 30 dicembre 2010, n. 238, ha previsto un abbattimento della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari all'80% per le lavoratrici e il 70% per i lavoratori. Nel presente punto va indicato, quindi, rispettivamente il 20% o il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della medesima legge in sede di applicazione delle ritenute.

Nelle annotazioni (cod. BM) indicare l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70% dell'ammontare erogato).

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento rispettivamente dell'80% e del 70% dell'imponibile, nelle annotazioni (cod. BM), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Remunerazioni sottoforma di bonus e stock option

In base a quanto stabilito dall'art. 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, successivamente modificato dall'art. 23, comma 50-bis del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in presenza di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e *stock option*, indicare nelle annotazioni (cod. BL):

- l'ammontare complessivo di dette remunerazioni;
- la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione;
- la relativa imposta operata.

Nel **punto 2** va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempréché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni o di un'impresa commerciale, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del TUIR.

Qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l'ammontare complessivo dei redditi percepiti (punti 1 e 2), le ritenute operate e le detrazioni spettanti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 204 e 205.

Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni (cod. AH) deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni liberali in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto indipendentemente dal loro ammontare. Si precisa che le erogazioni liberali in denaro, in base a quanto stabilito dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93 concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo.

Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti, nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato. Tali informazioni sono utili al percipiente in caso di compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

Redditi esenti

Nella ipotesi di redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, il sostituto d'imposta deve rilasciare la certificazione (CUD) per indicare l'importo di tali redditi esclusivamente nelle annotazioni (cod. AJ).

Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, l'ammontare del reddito escluso dalla tassazione deve essere indicato nelle sole annotazioni (cod. AJ).

Con apposita annotazione (cod. BQ) sono indicate nella certificazione le ulteriori categorie di redditi esenti (retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni; somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla L. 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previsti dalla L. n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla L. n. 240/2010); somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile erogate da parte dell'INAIL; somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile erogate da parte dell'INPS).

Nel **punto 3** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, comma 1 del TUIR.

Nel **punto 4** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del TUIR.

Con riferimento ai punti 3 e 4 nelle annotazioni (cod. AI) dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pensione anche qualora questo sia di durata inferiore all'anno (data inizio e data fine). In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell'anno l'informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, dovrà essere data sempre distinta indicazione del periodo, con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati.

Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, nei punti 3 e 4 devono essere indicati i giorni per i quali teoricamente competono le detrazioni da riconoscere ai sensi dell'art. 13 del TUIR la cui somma non deve eccedere giorni 365. Si precisa che nel caso in cui il contribuente richieda la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, il sostituto d'imposta deve comunque indicare nei punti 3 e/o 4 il relativo numero di giorni.

Nel **punto 5** va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituto dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto devono essere esposte al netto delle detrazioni e del credito d'imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, indicati rispettivamente nei successivi punti 102, 103, 107, 108, 109 e 114. Le ritenute esposte nel presente punto sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 14.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 5 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 201 e 203.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni (cod. AK) della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre ai trattamenti pensionistici, sempreché le operazioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Nel presente punto devono inoltre essere indicate le ritenute operate sui redditi indicati ai punti 1 e 2 riportate nella certificazione intestata agli eredi.

Nel **punto 6** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 15.

Nel **punto 7** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef 2012 trattenuta nel 2013 dal sostituto.

Nel **punto 8** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef 2013 trattenuta nel 2013 dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2013 già indicato nel precedente punto 6.

Nel **punto 9** va indicato l'ammontare del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef 2012 trattenuta nel 2013 dal sostituto.

Nel **punto 10** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2013 comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 17.

Nel **punto 11** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuto a saldo per il periodo d'imposta 2013 dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 18.

Nel **punto 12** va indicato l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef 2013 trattenuta nel 2013 dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2013. Tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto riportato al punto 10.

Nel **punto 13** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2014 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Si precisa che i punti 10, 11 e 13 non devono essere compilati con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione dell'addizionale.

Gli importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13 sono determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e comportano l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d'imposta successivo, ovvero in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod. AL) devono contenere l'informazione che gli importi indicati nei punti 6, 10 e 11 sono stati interamente trattenuti.

In caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell'addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell'anno. In particolare andrà indicato al punto 10 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto; al punto 11 l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo di saldo.

Qualora invece, l'ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte sia inferiore all'acconto certificato nel CUD rilasciato per il periodo d'imposta precedente, il sostituto d'imposta indicherà al punto 10 tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente restituito. Si precisa che in caso di cessazione del rapporto di lavoro il punto 13 non dovrà essere compilato.

Nel **punto 14** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 5.

Nel **punto 15** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 6.

Nel **punto 16** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei punti 7 e 8.

Nel **punto 17** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettivamente dovuto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2013 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 10.

Nel **punto 18** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF a saldo non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 11.

Si precisa che nel caso siano state deliberate delle fasce di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, indicare nelle annotazioni (cod. BB e cod. BN) se si è usufruito di tale esenzione.

Nelle annotazioni (cod. BP) devono essere riportati gli importi dell'addizionale regionale e del saldo dell'addizionale comunale certificati nel CUD precedente che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. Nelle annotazioni (cod. BS) deve essere riportato l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale certificato nel CUD precedente che non è stato operato a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.

Le annotazioni BP e BS devono essere riportate indipendentemente dal verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel **punto 19** va indicato il totale degli importi a saldo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto nel 2013 per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei punti 9 e 12.

Nel **punto 20** va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2013 non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 10.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituto, nei **punti 21, 22, 24, 26 e 27** vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'IRPEF, dell'acconto di addizionale comunale all'IRPEF nonché della prima e della seconda o unica rata relative alla cedolare secca trattenuti dal sostituto al sostituto che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione. Il sostituto che ha rideterminato l'importo del secondo o unico acconto IRPEF come stabilito dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, nelle annotazioni (cod. BA) deve indicare l'ammontare della rata ricalcolata.

Nel caso in cui il sostituto presti assistenza fiscale anche al coniuge del sostituto, si dovrà indicare nelle annotazioni (cod. BA) il dettaglio dei rispettivi acconti del sostituto e del coniuge, già compresi nei punti 21, 22, 24, 26 e 27. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nei **punti 23, 25 e 28**. Qualora i predetti acconti non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare nei punti 23, 25 e 28 l'importo sospeso, già compreso nei precedenti punti 21, 22, 24, 26 e 27. Nelle annotazioni (cod. BR) devono essere indicati gli importi dei debiti

del saldo Irpef, dell'addizionale regionale, del saldo dell'addizionale comunale, dell'acconto della tassazione separata, dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle locazioni, nonché del contributo di solidarietà, relativi all'assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.

Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, nei **punti 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35** indicare rispettivamente gli importi del saldo Irpef, dell'addizionale regionale all'Irpef, del saldo all'addizionale comunale all'Irpef, dell'acconto della tassazione separata, dell'imposta sostitutiva, della cedolare secca su locazioni, nonché del contributo di solidarietà non trattenuti dal sostituto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, nei **punti 36, 37, 38 e 39** vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF (sia da tassazione ordinaria, separata e sostitutiva per premi di produttività e contributo di solidarietà), di addizionale regionale all'IRPEF, di addizionale comunale all'IRPEF nonché il credito di cedolare secca relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

Con riferimento ai crediti di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF, di addizionale comunale all'IRPEF e di cedolare secca derivanti da assistenza fiscale devono, altresì, essere evidenziati nelle annotazioni (cod. AM) i relativi importi rimborsati dal sostituto. La Circ. del 13 agosto 2010, n. 44 dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la ripresa degli adempimenti e dei versamenti relativi alla sospensione a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, ha previsto che detti versamenti, su richiesta del sostituto, possano essere effettuati dal datore di lavoro. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione del versamento delle rate da parte del datore di lavoro, quest'ultimo deve indicare nelle annotazioni (cod. BT) gli importi non versati. Nelle annotazioni (cod. BV) devono essere indicati, in ogni caso, tutti i versamenti effettuati.

6.2.2 ALTRI DATI

Al **punto 101** è indicata l'imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 del TUIR alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1 e 2 della certificazione. Il presente punto non deve essere compilato per i redditi erogati agli eredi.

Detrazioni e crediti

Nel **punto 102** va indicato l'importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all'art. 12 comma 1 del TUIR.

Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituto non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l'intero periodo d'imposta (qualora ne ricorrano i presupposti). Nel caso in cui le suddette detrazioni siano state determinate in relazione al periodo di lavoro, il sostituto ne deve dare comunicazione al percipiente nelle annotazioni (cod. AC).

Nel **punto 103** va indicato l'importo delle detrazioni di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all'art. 12, nonché quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel **punto 104** va indicato l'ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d'imposta, di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR relativo all'anno d'imposta 2013, pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1, dell'art. 12 nonché agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative.

Nel **punto 105** va indicato l'importo del credito di cui al comma 3 dell'art. 12 del TUIR, relativo all'anno d'imposta 2013 che non è stato riconosciuto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BH) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso del credito non riconosciuto.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per famiglie numerose precedentemente riconosciuto, indicare nel **punto 106** l'ammontare di detto credito recuperato.

Nel **punto 107** va indicato l'importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione eventualmente spettante ai sensi dell'art. 13 del TUIR.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro.

In tal caso il sostituto deve dar conto al percipiente nelle annotazioni (cod. AN) che potrà fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

Si precisa, che qualora il percipiente abbia comunicato l'ammontare di altri redditi al sostituto d'imposta, quest'ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR e darne evidenza nelle annotazioni (cod. AO), indicando distintamente l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, se ricompreso nell'ammontare comunicato.

Il **punto 108** è riservato all'indicazione dell'importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili art. 15 del TUIR, indicati nel successivo punto 130.

In tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni (cod. AP).

Nel **punto 109** va indicato l'importo delle detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del citato TUIR. Si precisa che nel caso in cui nel corso dell'anno si siano stipulati uno o più contratti di locazione, nelle annotazioni (cod. BG) devono essere indicati con i codici 1, 2, 3 e 4 le diverse tipologie di canoni di locazione rispettivamente indicate nei commi da 01 a 1-ter dell'art. 16 del TUIR, il numero dei giorni per i quali l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale nonché la percentuale di spettanza della detrazione.

Nel **punto 110** va indicato l'importo delle detrazioni riconosciute dal sostituto d'imposta di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR che non ha trovato capienza dall'imposta lorda diminuita, nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR.

Nel **punto 111** va indicato l'importo delle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR non riconosciuto dal sostituto. Si fa presente che in caso di compilazione del presente punto, il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. BI) che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non fruita.

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per canoni di locazione precedentemente riconosciuto, indicare nel **punto 112** l'ammontare di detto credito recuperato.

Nel **punto 113** va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 102, 103, 107, 108 e 109. Nel caso in cui per incapienza dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei punti 102, 107 e 108, nel presente punto andrà indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Nel **punto 114** deve essere indicato il credito d'imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

Relativamente all'importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni (cod. AQ) deve essere data distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante. In particolare, con riferimento a ciascuno Stato estero ed a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero è stato assoggettato a tassazione in Italia, devono essere indicati:

- lo Stato estero;
- l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero (ad esempio se il reddito è stato percepito nel 2013 indicare "2013");
- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva;
- il reddito complessivo tassato in Italia;
- l'imposta lorda italiana;
- l'imposta netta dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero. Tale importo deve essere considerato al lordo dell'eventuale credito d'imposta riconosciuto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 165, comma 10 del TUIR, se il reddito prodotto all'estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell'art. 51 del TUIR) anche l'imposta pagata all'estero, da riportare nelle annotazioni (cod. AQ), è quella ridotta in misura corrispondente.

In tal caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l'imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia (Ris. n. 48/E del 2013). Con riferimento al credito d'imposta evidenziato nel punto 114, nei **punti 115, 116 e 117** devono essere, rispettivamente, indicati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto:

- l'anno di percezione del reddito estero;
- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva.

Previdenza complementare

Nei **punti da 120 a 127** vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare.

Nel **punto 120** va indicato l'importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2. Si precisa che in caso di lavoratori di prima occupazione l'ammontare di contributi dedotti da indicare in tale punto non può superare il limite di 5.164,57 euro.

Nel **punto 121** va indicato l'importo dei contributi e premi non escluso dai citati punti 1 e 2 ad esempio perché eccedente il limite previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.

Si precisa che, in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. A tal fine il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (cod. CC), per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel **punto 122** va indicato l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Nel **punto 123** va indicato l'importo dei contributi dedotti nell'anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai punti 1 e 2 che i lavoratori di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Tale importo è già ricompreso nel punto 122.

Nel **punto 124** l'importo complessivo dei contributi dedotti nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro. Si precisa che tale punto deve essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

I punti 122, 123 e 124 devono essere sempre compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A "Dati generali" un valore diverso da 3.

Nei confronti dei lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi, pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche indicare nel **punto 125** l'ammontare di tali contributi. Tale ammontare deve essere indicato al netto dell'importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno.

Nel **punto 126** va indicato il numero degli anni residui nei quali è possibile usufruire della deduzione prevista dal comma 6, dell'articolo 8 del D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Per una corretta compilazione dei campi relativi alla previdenza complementare riferita ai lavoratori di prima occupazione, in conclusione si precisa che nei primi cinque anni vanno compilati i campi 122 e 124; mentre dal sesto anno in poi vanno compilati i campi 122, 123, 125 e 126.

Nel **punto 127** va indicato l'intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico.

Nelle annotazioni (cod. AS) dovrà essere fornita distinta indicazione dell'ammontare dei premi e contributi indicati nel punto 127 rispetto ai quali il dipendente ha chiesto al sostituto d'imposta il riconoscimento della deduzione. Di tale ultimo importo occorrerà inoltre specificare la quota parte ricompresa nel punto 120 e quella ricompresa nel punto 121.

Nel successivo **punto 128**, ad integrazione del dato complessivo indicato nel precedente punto 127, deve essere riportato, il codice fiscale di ciascun familiare a carico per il quale sono stati effettuati versamenti di premi e contributi.

Deduzioni

Nel **punto 129** vanno indicati:

- il totale degli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall'importo di cui ai punti 1 e 2, evidenziati nel punto 120;
- le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell'art. 51, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2;
- le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose diverse dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, previste da specifiche norme.

L'importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguenza, il sostituto d'imposta dovrà esplicitare nelle annotazioni (cod. AR) le singole voci del presente punto, evidenziando al sostituto che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo.

Nel **punto 130** va indicato il totale degli oneri sostenuti di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che non è stato dedotto dai redditi indicati nei punti 1 e 2 e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d'imposta successivi. In alternativa il sostituto può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il sostituto d'imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. CG) che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente.

Nel **punto 131** va indicato il totale degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% e del 24%.

ATTENZIONE Gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR potrebbero essere oggetto di variazioni come disposto dall'art. 1, commi 575 e 576, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano.

Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AT) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella A posta in appendice alle presenti istruzioni nonché il relativo importo al lordo delle franchigie applicate. Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l'importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, l'importo va comunque indicato nelle annotazioni con l'apposita dicitura: "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 24%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AZ) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente, la descrizione desunti dalla tabella B posta in appendice alle presenti istruzioni nonché il relativo importo.

Nel **punto 132** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni (cod. AU) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.

Si precisa che nelle ipotesi in cui il sostituto non ha potuto escludere dal reddito tali contributi, pur rientrando nei limiti stabiliti, nelle annotazioni (cod. AU) va indicato l'ammontare di detti contributi che hanno quindi concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, e va chiarito che le relative spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno essere portate in deduzione o in detrazione.

Nel **punto 133** va indicato il codice fiscale dell'ente o cassa avente fine assistenziale ai quali il sostituto e/o il sostituito ha versato contributi per assistenza sanitaria.

Casistiche in evidenza

Nel **punto 134** barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni (cod. AV) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Il **punto 135** deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituito, una maggior aliquota IRPEF rispetto a quella dovuta sui redditi certificati.

Nel **punto 136** va indicato:

- il **codice A** qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 comma 2 del TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo:
 - 1) redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per l'intero anno;
 - 2) redditi di terreni imponibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad euro 185,92;
 - 3) reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
- il **codice B** nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380 prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR;
- il **codice C** nel caso di mancato ricorso al finanziamento agevolato di cui alla Circ. 46/E del 6 dicembre 2012.

Nel **punto 137** va indicato l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta a titolo di contributo di solidarietà introdotto dall'articolo 2, comma 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 n. 148, ed applicabile sulla parte eccedente i 300.000 euro.

Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso del 2013 il sostituto d'imposta è tenuto a evidenziare nelle annotazioni (cod. BY) del CUD 2014, che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà.

Nel **punto 138** va indicato l'importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già ricompreso nel punto 137.

Nel **punto 139** per il personale di bordo imbarcato, va indicato il numero complessivo di giorni per i quali spetta il credito d'imposta.

Nel **punto 140** va indicato l'importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli certificati nei punti 1 e 2, che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta ai fini della corretta applicazione delle detrazioni di cui ai punti 102, 107 e 109.

Nel **punto 141** va indicato l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta.

Nel **punto 142** va indicato il numero complessivo dei giorni di pensione. Il dato, che assume rilievo solo ai fini statistici, è diretto a conoscere il periodo di effettivo pensionamento e potrebbe quindi non coincidere con il numero di giorni compresi nel periodo di pensione, indicati nel punto 4, per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13 commi 3 e 4 del TUIR.

Per la compilazione del **punto 143** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009;
- 2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori dipendenti, appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 238;
- 3 - nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;

- 4 - nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
- 5 - nel caso di redditi di lavoro dipendente corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato che presta la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi in via continuativa per la parte esente (lavoratori frontalieri);
- 6 - nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010);
- 7 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INAIL;
- 8 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INPS.

Nel **punto 144** indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 143.

In caso di remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option nella ipotesi in cui si verifichino le condizioni di cui all'articolo 33 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, successivamente modificato dall'art. 23 comma 50-bis del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 indicare nel **punto 145** l'anno in cui ha avuto inizio l'erogazione di dette remunerazioni e nel **punto 146** l'ammontare del bonus e delle stock option erogato che eccede la parte fissa della retribuzione.

6.2.3 DATI RELATIVI AI CONGUAGLI

I **punti 201 e 203** devono essere utilizzati in caso di incapienza delle retribuzioni erogate, fino a febbraio 2013, a subire il prelievo delle ritenute conseguenti alle operazioni di conguaglio di fine anno. In particolare, nel punto 201 va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni (cod. AW) della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 201 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Nel **punto 202** va indicato l'importo dell'Irpef trattenuto dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2013 a causa di incapienza in sede di conguaglio.

Nel punto **203**, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto si è impegnato a versare autonomamente.

Nei **punti 204 e 205** deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2).

Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;
- si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;
- nell'ipotesi di successione *mortis causa*, l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto.

Nei **punti da 206 a 220**, vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto. Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti devono essere utilizzati più righe, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 206 a 220.

Qualora il dichiarante abbia conguagliato redditi di cui ai punti 1 e 2 della comunicazione, erogati da un medesimo sostituto, occorrerà compilare due volte i punti da 206 a 220 al fine di dare distinta evidenza ai redditi conguagliati e procedere ad una corretta compilazione del punto 208.

In particolare nel **punto 206** va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito.

Nel **punto 207** va indicata la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti. A tal fine deve essere utilizzato uno dei codici elencati nella tabella SE posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest'ultimo dovrà indicare nel presente punto il codice "8".

Nel **punto 208** indicare uno dei seguenti codici:

- 1 - per i redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13 commi 1, 3 e 4 del TUIR;
- 2 - per i redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13 commi 5 e 5-bis del TUIR.

Nei **punti 209 e 211** vanno indicati, rispettivamente, l'importo complessivo del reddito corrisposto da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 212.

Nei **punti 210 e 213** vanno indicati rispettivamente l'importo delle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro erogate da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta e le eventuali imposte sostitutive operate da altro soggetto comprensive anche di quelle indicate nel punto 214. Questa modalità di compilazione è prevista nel caso in cui

le predette somme siano state assoggettate precedentemente, ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano, per l'intero ammontare, assoggettate a tassazione ordinaria. Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti devono essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Nel **punto 212** vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 211.

Nel **punto 214** vanno indicate le imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 213.

Nel **punto 215** va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 216.

Nel **punto 216** va indicata l'addizionale regionale all'Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 215.

Nel **punto 217** va indicato il totale dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2013 trattenuto, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 220.

Nel **punto 218** va indicato il saldo dell'addizionale comunale all'Irpef 2013 trattenuto, comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 219.

Nel **punto 219** va indicato il saldo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al punto 218.

Nel **punto 220** va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al punto 217.

6.2.4 SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

Nei **punti da 251 a 255** vanno indicati gli importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione corrisposti per l'incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato introdotto dall'art. 2 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d'imposta 2013 dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013.

Per il 2013 il beneficio consiste nell'applicazione alle suddette componenti, nel limite complessivo di 2.500 euro lordi, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, a condizione che tali componenti accessorie siano erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. Si precisa che l'agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nel 2012 redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 del TUIR, di ammontare non superiore al limite di 40.000 euro. Tale limite va considerato al lordo delle somme assoggettate nel 2012 all'imposta sostitutiva (massimo 2.500 euro) prevista dall'analogo regime agevolato applicabile in tale periodo di imposta, di cui all'art. 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi delle suddette somme.

In presenza di somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro, le stesse devono essere assoggettate fino al limite di 2.500 euro lordi ad un'unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti.

In particolare indicare nel **punto 251** la quota della somma erogata per l'incremento della produttività del lavoro fino a 2.500 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Nel punto 251, inoltre, devono essere indicati:

- l'intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c), del D.L. n. 93 del 2008 nonché le indennità o maggiorazioni di turno (Ris. n. 83 del 2010);
- la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione, sulle predette somme, dell'imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato.

A seguito della compilazione del punto 251, nelle annotazioni (cod. BX) deve essere certificato che le somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale; tale certificazione assolve all'obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla Circ. n. 47 del 2010.

Nel caso in cui sull'importo indicato al punto 251 sia stata applicata l'imposta sostitutiva del 10 per cento indicare la relativa imposta nel **punto 252**. Nel **punto 253** va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato al punto 252.

Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di dette somme non eccedenti i 2.500 euro, tale importo oltre ad essere ricompreso evidentemente nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche nel punto 251, avendo cura di barrare il **punto 254**. In tale ipotesi nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 252. Nelle annotazioni (cod. AF) indicare la motivazione per la quale il sostituto ha proceduto ad applicare una tassazione ordinaria su dette somme.

Nel caso in cui le somme erogate per l'incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare, ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo):

- nel punto 251 vanno indicate le somme che concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR;
- nel **punto 255** va indicato l'ammontare che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 6, del TUIR;
- nel caso in cui sia stata applicata l'imposta sostitutiva indicare nel punto 252 l'ammontare dell'imposta pari al 10 per cento della somma degli importi indicati nei punti 251 e 255;
- nel caso in cui sia stata applicata la tassazione ordinaria (punto 254 barrato) nel punto 1 della presente certificazione sarà ricompreso esclusivamente l'importo indicato nel punto 251.

Nei **punti da 256 a 261** vanno specificati i dati relativi alle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro erogate da altri soggetti. Nel punto 256 indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito. Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate, dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e, in sede di conguaglio vengano, per l'intero ammontare, assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 256 (codice fiscale del precedente sostituto), 257 (somme erogate dal precedente sostituto), 260 (indicazione della precedente tassazione ordinaria). Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti dovranno essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

6.2.5 REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

Nei **punti da 301 a 305** vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e le relative ritenute operate e sospese.

In particolare nel punto 301 devono essere riportati:

- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato;
- i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007;
- le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.

In presenza delle tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, nelle annotazioni (cod. AX) dovrà essere data distinta indicazione del tipo di reddito certificato, del relativo importo, delle ritenute operate.

Per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, si precisa che nel punto 301 deve essere indicato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2007. Nelle annotazioni (cod. AX) indicare il periodo di partecipazione alla forma pensionistica considerando gli anni maturati dal 2007 nonché gli anni precedenti. Se la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati con un massimo di 15.

Nel caso in cui l'ammontare evidenziato al punto 301 si riferisca ad una anticipazione di prestazione in forma di capitale erogata da un fondo pensione, è necessario indicare nelle annotazioni (cod. AX) che trattasi di anticipazione, indicando, altresì, la relativa aliquota applicata.

Nella ipotesi in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all'estero nel punto 301 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere indicato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia.

I compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 (al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze), devono essere indicati nel punto 301 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74.

In presenza di compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, nelle annotazioni (cod. AX) si dovrà dare distinta indicazione, della parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente), della parte soggetta a tassazione e compresa nel punto 301 (quota imponibile) nonché dell'importo di ritenute e addizionale riferibili ai suddetti compensi.

Nei **punti da 306 a 317** vanno specificati i dati relativi ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

In particolare nel punto 306 va indicato uno dei seguenti codici:

- 1 – in caso di compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato;
- 2 – in caso di compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- 3 – in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dall'1/1/2007;
- 4 – in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale comprese nel maturato dall'1/1/2007, al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% e dei contributi e premi non dedotti, proporzionalmente riferibili.

Nei punti 307 e 309 vanno indicati, rispettivamente, l'importo del reddito relativo ad ogni singola codifica riportata al precedente punto 306 e le eventuali ritenute operate, comprensive di quelle indicate nel punto 311.

Nel **punto 308** va indicato il titolo dell'erogazione della somma erogata sotto forma di capitale di cui al precedente punto 307. In particolare indicare:

- A – in caso di erogazione definitiva e riscatto di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;
- B – in caso di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lett. a) del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;
- C – in caso di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;
- D – in caso di riscatto di cui all'art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005;
- I – in caso di prestazioni integrative a "vecchi iscritti a vecchi fondi" erogate da aziende di credito in crisi (Circ. n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall'1/1/2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31/12/2000 con conseguente applicazione dell'aliquota del TFR;
- M – in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a "vecchi iscritti a vecchi fondi", non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l'aliquota del TFR.

In caso di erogazione nell'anno di più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dal 1/1/2007 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta con diversa aliquota è necessario compilare più volte i campi interessati per indicare le diverse erogazioni.

Nel punto 310 va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 312.

Nel punto 311 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 309.

Nel punto 312 va indicata l'addizionale regionale all'Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 310.

Nel punto 313 va indicato il periodo di effettiva partecipazione alle forme di previdenza complementare a decorrere dal 1° gennaio 2007 ovvero se la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, sono considerati anche gli anni di iscrizione prima del 2007, computati fino ad un massimo di 15 (Circ. n. 70/2007).

Nel punto 314 va indicata l'aliquota, applicata alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese nel maturato dal 1/1/2007, erogate ai "nuovi iscritti", nonché ai "vecchi iscritti" che abbiano optato per l'applicazione del regime tributario di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Nel punto 315 indicare l'ammontare dell'anticipazione reintegrata.

Il punto 316 deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito.

6.2.6 COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Nei **punti da 351 a 354** vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese.

Si precisa che nel punto 354 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel punto **353**.

I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Nel **punto 355** va indicato l'anno in cui si è aperta la successione nell'ipotesi di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati.

Nei successivi **punti da 356 a 362**, ad integrazione dei dati complessivi già evidenziati nei punti da 351 a 354, devono essere indicati per ciascun periodo di imposta i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute.

Qualora i compensi si riferiscano a più anni d'imposta devono essere utilizzati più righe compilando i punti da 356 a 362, avendo cura di specificare al punto 361 il diverso anno di riferimento.

Il punto 362 deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti indicando il codice fiscale del precedente sostituto che ha erogato gli emolumenti arretrati.

6.2.7 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

Nei **punti da 401 a 408** devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Vanno indicati in particolare:

- il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell'anno, con le anticipazioni e gli acconti eventualmente erogati in anni precedenti nonché le relative ritenute operate e sospese;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;
- le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell'anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti, riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000 e al maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Si precisa che vanno indicate anche le prestazioni pensionistiche in forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 in caso di "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non abbiano optato per l'applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1° gennaio 2007 del regime tributario in vigore al 1° gennaio 2007.

Nella ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, il sostituto è tenuto ad evidenziare nei punti da 401 a 408 esclusivamente l'ammontare della prestazione riferibile al maturato fino al 31 dicembre 2000 (integralmente o parzialmente erogata nell'anno di riferimento), relativamente alla quale il riscatto è stato esercitato per motivi che non dipendono dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti.

Nell'ipotesi di erogazione dopo il saldo di ulteriori somme assoggettate a tassazione separata con conseguente obbligo di riliquidazione, dovranno comunque essere compilati i predetti punti indicando in particolare nel punto 401 le somme erogate nell'anno, nel punto 402 quelle erogate in anni precedenti, nei punti 404 e 406 rispettivamente, le ritenute operate nell'anno e quelle operate in anni precedenti, nei punti 405 e 407 le ritenute sospese.

I medesimi punti devono essere utilizzati anche per certificare l'ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Si precisa che nel punto 401, relativamente al TFR, compresi suoi acconti e anticipazioni, va indicato l'ammontare complessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento.

Per gli incentivi all'esodo agevolato corrisposti in relazione a rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, assoggettati ad aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR ovvero in relazione a rapporti di lavoro cessati successivamente ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del decreto, nel punto 401 va indicato l'ammontare complessivo corrisposto.

In caso di erogazione di una prestazione pensionistica in forma di capitale il punto 401 deve ricomprendere l'importo della prestazione comprensivo dei rendimenti finanziari maturati (se presenti) e del risultato di gestione, al netto della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento applicata sul risultato di gestione a partire dal 1° gennaio 2001.

In caso di somme corrisposte alla cessazione dell'impiego in due o tre importi annuali previsto dall'articolo 12, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel punto 402 deve essere compreso anche l'importo relativo alla rata già erogata nell'annualità precedente.

Per il TFR, le altre indennità e somme nonché le prestazioni in forma di capitali erogate, il sostituto deve inoltre dare indicazione nelle annotazioni (cod. AY) degli importi erogati esposti nei punti 401 e 402, distinguendo per il TFR e le altre indennità e somme quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001; per le prestazioni in forma di capitale quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

Nel caso in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all'estero nel punto 401 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere indicato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia.

Nel **punto 404** va riportato, per il TFR, l'importo delle ritenute operate dal sostituto in applicazione dell'art. 19 del TUIR mentre non deve essere indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva. Se l'importo delle ritenute risulta inferiore a zero, indicare zero.

Per le prestazioni pensionistiche in forma di capitale nel punto 404 va indicato l'importo delle ritenute operate. In tale punto non devono essere invece indicate le ritenute nella misura del 12,50 per cento sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 e l'imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato di gestione del fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2001.

Per il TFR e le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro indicare nel **punto 403** la detrazione spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2008.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale, ecc.), nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970, deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

- nella **parte A** devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nel **punto 408** deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al *de cuius*;
- nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato se trattasi di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero di somme erogate a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della L. n. 898 del 1° dicembre 1970.

Il sostituto deve invece rilasciare all'erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più *de cuius* ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del *de cuius* e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

In particolare nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede, il sostituto deve indicare al **punto 509** il codice fiscale del dipendente deceduto e compilare i punti da **414 a 508**.

Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, in relazione al TFR o alle altre indennità erogate agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare esclusivamente i **punti 510 e 511** avendo cura di compilare un rigo per ogni avente diritto o erede.

Nel **punto 409** indicare l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 410** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'art. 1 comma 755 della L. 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall'1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive.

Nel **punto 411** indicare l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 412** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 413** indicare l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari.

Si precisa che i punti da 409 a 413 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'erogazione di somme da indicare nel punto 401.

La compilazione dei suddetti punti è volta a garantire la massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori dell'ammontare del TFR accantonato.

In caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale etc), nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della L. n. 898 del 1° dicembre 1970, i punti da 409 a 413 vanno compilati relativamente alla certificazione intestata agli eredi.

Dati relativi al rapporto di lavoro

Nei **punti da 414 a 419** vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al TFR o alle altre indennità erogate.

Nel **punto 414** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro, deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto; per le prestazioni in forma di capitale indicare la data di iscrizione al fondo.

Nel **punto 415** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro o quella di cessazione dall'iscrizione al fondo pensione.

In caso di anticipazione va indicata la data della richiesta dell'anticipazione, o, in alternativa, il 31/12/2012 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento ai fini della tassazione).

Per le anticipazioni sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro nonché sulle indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa indicare la data dell'erogazione.

Nel caso in cui la prestazione pensionistica in forma di capitale sia erogata a seguito di capitalizzazione della posizione pensionistica periodica (c.d. "capitalizzazione di pensione"), indicare nel presente punto 415 la data in cui è sorto il diritto alla percezione una tantum della somma.

Si ricorda che il diritto alla percezione sorge, per il TFR, il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro mentre per le prestazioni in forma di capitale il giorno successivo alla cessazione dell'iscrizione al fondo di previdenza complementare. In caso di cessazione del rapporto di co.co.co., qualora le indennità siano erogate agli eredi, indicare nel punto 415 la data di apertura della successione.

Il sostituto d'imposta è tenuto a compilare due distinte comunicazioni nel caso in cui:

- abbia erogato nell'anno sia somme relative al TFR che, in qualità di fondo pensione, prestazioni in forma di capitale, atteso il diverso periodo di commisurazione;
- abbia erogato all'erede somme di spettanza del *de cuius* e somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

Nel **punto 416** va indicato l'importo complessivo della quota eccedente le mensilità della retribuzione annua che hanno concorso a formare il TFR per ogni anno preso a base di commisurazione, se per il lavoro prestato anteriormente il 31 maggio 1982, è stato calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione. Tale quota deve essere esposta nel presente punto al netto della rivalutazione sul TFR maturato dal 1/1/2001 assoggettata ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 417** vanno indicati i giorni di sospensione dal lavoro qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato abbia superato i due anni per una delle cause previste dall'art. 2110 del c.c..

Nel **punto 418** barrare la casella nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore ai due anni ancorché il periodo di commisurazione possa risultare superiore alla predetta durata per effetto di cause di sospensione del rapporto ex art. 2110 del c.c. (ad esempio infortunio o gravidanza).

Nel **punto 419** indicare, nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, il codice fiscale del sostituto d'imposta cedente che abbia erogato il trattamento di fine rapporto, compresi acconti e anticipazioni.

- Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d'imposta cedente in anni precedenti e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d'imposta dichiarante nell'anno 2013, quest'ultimo dovrà trasmettere per il medesimo percipiente una sola Comunicazione avvalendosi del multirigo. In particolare egli dovrà:
 - esporre il dato complessivo (dati relativi al rapporto di lavoro, TFR maturato, erogato, etc.) compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 419 (**multirigo 1**);
 - esporre quanto operato dal precedente sostituto d'imposta compilando esclusivamente i punti 419, 444, 466 e 503 (**multirigo 2**).
- Nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d'imposta cedente nell'anno e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d'imposta dichiarante nell'anno, quest'ultimo dovrà:
 - esporre il dato complessivo compilando tutti i punti necessari ad esclusione del punto 419 (**multirigo 1**);
 - esporre quanto operato dal sostituto d'imposta cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 419 (**multirigo 2**).
- Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d'imposta cedente in anni precedenti, il sostituto d'imposta dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale anticipazione nell'anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti.
- Nel caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d'imposta cedente nell'anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti, il sostituto d'imposta cessionario osserverà le ordinarie regole compilando tutti i punti necessari, compreso il punto 419.

In tutte le ipotesi sopra indicate, il sostituto d'imposta cedente non estintosi è tenuto alla compilazione della propria Comunicazione con le ordinarie modalità.

Si ricorda infine che nell'ipotesi di una pluralità di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro nel punto 419 dovrà essere indicato il codice fiscale dell'ultimo sostituto d'imposta cedente che ha erogato il TFR.

Per la compilazione dei campi successivi occorre tener presente che nell'ipotesi in cui sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, sia stata applicata la tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata, nei punti 424, 428, 430, 432, 440, 444, 449, 451, 462, 466, 469 e 471 devono essere indicati i relativi importi al lordo della quota tassata ordinariamente (art. 24, comma 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).

Indennità equipollenti ed altre indennità

Nel **punto 420** va indicato il periodo, espresso in anni e mesi, per il quale è maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità equipollente o delle altre indennità e somme.

Il periodo di commisurazione deve comprendere gli eventuali periodi riscattati, i periodi convenzionali nonché i periodi di lavoro a tempo parziale.

Nel **punto 421** va indicato l'eventuale periodo di anzianità convenzionale, espresso in anni e mesi, già compreso nel precedente punto 420, durante il quale non vi è stata corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro subordinato.

Nei **punti 422 e 423** vanno indicati rispettivamente il periodo, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro a tempo parziale (ore lavorate sul totale ore previste dal contratto nazionale). Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata, nel punto 423 va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata.

Ad esempio, ipotizzando un rapporto di lavoro della durata di 18 mesi con 3 mesi di lavoro al 20% e 15 mesi al 60% dovrà essere effettuato il seguente calcolo:

$$(3 \times 20) + (15 \times 60) / 18 \text{ (mesi)} = (60 + 900) / 18 = 53,33$$

In tal caso esporre:

- nel punto 422, 1 (anno) e 6 (mesi);
- nel punto 423, 53,33.

Si ricorda inoltre che il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effettuato per l'intero mese.

Nel **punto 424** va indicato l'ammontare dell'indennità equipollente, erogato a qualunque titolo nel 2013, al netto della somma corrispondente al rapporto fra l'aliquota del contributo posto a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Nel **punto 425** va indicato il titolo dell'erogazione della indennità equipollenti di cui al precedente punto 424. In particolare indicare:

A – se si tratta di anticipazione;

B – se si tratta di saldo;

C – se si tratta di acconto;

M – se si tratta di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

In caso di utilizzo del codice M, deve esser compilato il **punto 426** indicando il numero della rata erogata e il **punto 427** indicando la modalità di rateazione utilizzata.

Nel **punto 428** va indicato l'ammontare complessivo dell'indennità equipollente erogato, a qualunque titolo, dal 1974 al 2012 calcolato con il criterio esposto al punto 424.

Nel **punto 429** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel punto 428.

Nel **punto 430** va indicato l'ammontare netto complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2013, riferite all'indennità equipollente principale.

Per l'incentivo all'esodo agevolato, indicare nel presente punto la metà dell'importo erogato.

Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell'anno di altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto dovrà riepilogare i dati relativi all'indennità equipollente principale da esso erogata in anni precedenti utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).

Nel **punto 431** va indicato il titolo dell'erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 430. In particolare indicare:

A – se si tratta di anticipazione;

B – se si tratta di saldo;

C – se si tratta di acconto;

D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;

E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;

F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro.

Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro non si applica l'aliquota calcolata sull'indennità principale.

Nel **punto 432** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme erogate, a qualunque titolo, dal 1974 al 2012.

Per l'incentivo all'esodo agevolato, indicare nel presente punto la metà dell'importo erogato.

Nel **punto 433** va indicato l'anno di ultima erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 432.

Il **punto 434** va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro evidenziate nel punto 430 siano state erogate da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha erogato l'indennità equipollente principale. In tal caso indicare nel punto 434 il codice fiscale del sostituto che ha erogato l'indennità equipollente principale.

TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000 – passaggi da indennità equipollenti a TFR

Nel **punto 435** indicare il periodo di commisurazione al 31 dicembre 2000, espresso in anni e mesi, per il quale è maturato il diritto alla corresponsione del TFR, nonché delle altre indennità e somme.

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR si precisa che:

– se il passaggio è successivo al 31/12/2000, nel punto 435 deve essere indicato il periodo di commisurazione dell'indennità equipollente calcolato fino alla data del passaggio;

– se il passaggio è anteriore al 1/1/2001, nel punto 435 deve essere indicato il periodo di commisurazione calcolato al 31/12/2000.

Il periodo di commisurazione deve comprendere eventuali periodi riscattati, periodi convenzionali, nonché periodi di lavoro a tempo parziale ad esso riferibili.

Nel **punto 436** va indicato il periodo convenzionale al 31/12/2000 già compreso nel precedente punto 435.

Ad esempio, nel caso di un dipendente che abbia prestato servizio per un totale di 25 anni, di cui 20 al 31/12/2000, ed ogni 5 anni di servizio abbia maturato 1 anno di anzianità convenzionale, la compilazione sarà la seguente:

– punto 435 (periodo di commisurazione al 31/12/2000) = anni 24

– punto 436 (periodo convenzionale fino al 31/12/2000) = anni 4.

Nei successivi punti 454 e 455 andranno invece evidenziati, rispettivamente, il residuo periodo di commisurazione (anni 6) e convenzionale (anni 1) considerati dall'1/1/2001.

Si ricorda che, in caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro, il periodo lavorativo svolto presso il primo sostituto non è da considerarsi convenzionale e, pertanto, non va indicato in questo punto.

Nei **punti 437 e 438** vanno indicati rispettivamente l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, e la percentuale di lavoro a tempo parziale (ore lavorate sul totale ore previste dal contratto nazionale) riferiti al periodo indicato nel punto 435.

Se la percentuale, nel corso del tempo, è variata, va esposta la percentuale risultante dalla media ponderata calcolata come al punto 423.

Si ricorda inoltre che il part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso del mese, si considera effettuato per l'intero mese.

Nel **punto 439** va indicato l'ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato fino a tale data, comprensivo delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati.

Tale ammontare deve essere comprensivo dell'eventuale quota eccedente maturata al 31 dicembre 2000 già compresa nel punto 416.

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR si precisa che:

- se il passaggio è intervenuto successivamente al 31/12/2000, l'importo da indicare è quello dell'indennità equipollente calcolato come al punto 424;
- se il passaggio è intervenuto antecedentemente il 31/12/2000, l'importo da indicare è dato dalla somma dell'indennità equipollente calcolata come al punto 424 e del TFR maturato al 31/12/2000.

Nel **punto 440** va indicato l'ammontare del TFR erogato nel 2013 riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000.

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di TFR da indicare nel presente punto, il TFR maturato al 31 dicembre 2000 deve essere considerato al netto dell'importo erogato a qualunque titolo dal 1974 al 2012, esposto al punto 444 e diminuito delle quote destinate al fondo di previdenza di cui al punto 446. L'eventuale eccedenza deve essere indicata nel punto 459.

Nel caso di passaggi da indennità equipollente a TFR indicare nel presente punto anche l'ammontare dell'indennità equipollente erogata determinata con il criterio esposto al punto 424.

Nel **punto 441** va indicato il titolo dell'erogazione della somma di cui al precedente punto. In particolare indicare:

- A – se si tratta di anticipazione;
- B – se si tratta di saldo;
- C – se si tratta di acconto;
- M – se si tratta di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

In caso di utilizzo del codice M, deve esser compilato il **punto 442** indicando il numero della rata erogata e il **punto 443** indicando la modalità di rateazione utilizzata.

Nel **punto 444** va indicato l'importo di TFR erogato dal 1974 al 2012 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2013 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato al 31/12/2000.

Nei casi di passaggi da indennità equipollente a TFR indicare nel presente punto anche l'importo dell'indennità equipollente erogato in anni precedenti determinata con il criterio esposto al punto 424.

Nel **punto 445** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme di cui al precedente punto 444.

Nel **punto 446** va indicato l'ammontare complessivo del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare riferibile al TFR maturato al 31/12/2000 di cui al punto 439.

Nel **punto 447** va specificata la percentuale di riduzione calcolata in funzione del TFR annualmente destinato alla previdenza complementare. Tale percentuale è quella risultante dalla media aritmetica ponderata (in funzione ad esempio dei mesi lavorati o delle quote di part-time) delle percentuali di TFR destinate in ciascun anno al fondo pensione.

Ad esempio nel caso di un lavoratore con rapporto di lavoro dall'1/1/1994 al 1/1/2013 (periodo di commisurazione al 31/12/2000 = 7) ed una iscrizione al fondo pensione avvenuta il 1/1/1997 (periodo di iscrizione al 31/12/2000 = 4) qualora la percentuale di TFR destinato al fondo sia del 20% e la percentuale di part-time del 60% per 7 mesi di lavoro nel periodo di iscrizione al fondo, la riduzione spettante per il TFR è:

929,61	(per il periodo antecedente all'iscrizione al fondo)
1.058,72	(per 3 anni e 5 mesi di lavoro a tempo pieno)
108,45	(per 7 mesi con part-time al 60%)

Pertanto, la riduzione complessivamente spettante sull'intero periodo di lavoro è pari a euro 2.096,78.

Le riduzioni, calcolate per il periodo di iscrizione al fondo (1.058,72 + 108,45 = 1.167,17), dovranno essere riconosciute per l'80% (euro 933,74) dal datore di lavoro sul TFR e per il residuo 20% (1.167,17 – 933,74 = 233,43) dal fondo pensione.

La percentuale da inserire nel punto 447 è data dal seguente rapporto:

$$\frac{(0 \times 12) + (0 \times 12) + (0 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 5) + (20 \times 7 \times 0,6)}{12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 5 + 4,2} = 11,133$$

L'importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) diminuito della suddetta percentuale (11,133) identifica la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal datore di lavoro ($929,61 + 933,74 = 1.863,35$) ed esposta nel successivo punto 495.

L'importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) ridotto alla suddetta percentuale (11,133) identifica, invece, la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni (233,43) ed esposta nel successivo punto 448. La percentuale da inserire nel punto 447 (per il datore di lavoro) corrisponde infatti anche al rapporto $233,43/2.096,78$.

Il punto 448 non deve essere compilato con riferimento ai "vecchi iscritti" alle forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421. In tal caso nel punto 495 deve essere indicato l'ammontare complessivamente spettante delle riduzioni indipendentemente dall'eventuale destinazione di TFR alle forme pensionistiche complementari.

Nel **punto 448** va indicata la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni ed esposta nel punto 495 della comunicazione del fondo.

Nel **punto 449** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2013 e comprese nel maturato al 31/12/2000. Va altresì indicato l'importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2013 a titolo di incentivo all'esodo agevolato esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato al 31/12/2000.

L'importo da esporre nel presente punto deve essere al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge nonché dei contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31 dicembre 2000, ovvero nei limiti non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo dell'imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. In caso di erogazione di altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro (ad. es. indennità di mancato preavviso, indennità di non concorrenza) nonché di somme erogate a titolo di incentivo all'esodo agevolato nel presente punto deve essere indicata la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 ed il TFR complessivamente maturato. In caso di somme erogate a titolo di incentivo all'esodo agevolato l'importo residuo andrà indicato nel punto 466.

Ad esempio, se l'importo corrisposto per altre indennità è pari ad euro 30.000 e l'ammontare di TFR indicato nei punti 439 e 458 è rispettivamente di euro 80.000 e 20.000, l'importo da indicare nel campo 449 è pari a:

$$30.000 \times (80.000/100.000) = 24.000;$$

il restante importo di 6.000 euro andrà indicato nel punto 466.

Se il sostituto che ha erogato le altre indennità (compreso l'incentivo all'esodo agevolato) è diverso dal sostituto che ha erogato il TFR, occorre richiedere i dati relativi al TFR maturato a quest'ultimo.

Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell'anno di altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR, ovvero del solo incentivo all'esodo (indennità connessa alla cessazione del rapporto di lavoro) il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).

Si precisa che in caso di anticipazione sull'incentivo all'esodo non è possibile fruire del beneficio previsto.

Nel **punto 450** va indicato il titolo dell'erogazione delle altre indennità e somme di cui al precedente punto 449. In particolare indicare:

- A – se si tratta di anticipazione;
- B – se si tratta di saldo;
- C – se si tratta di acconto;
- D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;
- E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- N – se si tratta di saldo relativo all'incentivo all'esodo agevolato;
- O – se si tratta di acconto relativo all'incentivo all'esodo agevolato.

Si ricorda che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR non si applica l'aliquota calcolata sull'indennità principale.

Nel **punto 451** va indicato l'importo delle altre indennità e somme erogato dal 1974 al 2012 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2013 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) e compreso nel maturato al 31 dicembre 2000.

Va inoltre indicato l'importo, ridotto al 50%, dell'incentivo all'esodo erogato, a qualunque titolo, in anni precedenti riferibile al maturato al 31/12/2000 tenendo conto dei criteri di determinazione esposti al punto 449. L'importo residuo andrà indicato nel punto 466.

Se negli anni precedenti sono state corrisposte indennità non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre indicare nel presente punto la parte corrispondente al rapporto tra il TFR maturato al 31/12/2000 ed il TFR complessivamente maturato.

L'importo residuo andrà indicato nel punto 468.

Nel **punto 452** indicare l'anno di ultima erogazione delle somme di cui al precedente punto 451.

Il **punto 453** va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo agevolato evidenziati nel punto 449 siano stati erogati da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In tal caso indicare nel punto 453 il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.

TFR ed altre indennità maturate dal 1/1/2001

ATTENZIONE Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 gennaio 2007, i datori di lavoro del settore privato, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, accantonano presso il Fondo di Tesoreria dell'INPS un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapacienza, sull'ammontare dei contributi dovuti agli enti previdenziali nello stesso mese.

Qualora l'importo di competenza del Fondo ecceda l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e ai contributi dovuti agli enti previdenziali nel mese di erogazione delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapacienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per l'intera quota parte di competenza del Fondo stesso.

In tale ipotesi, il Fondo è tenuto a certificare nel CUD gli importi relativi a tale erogazione, e conseguentemente a compilare i relativi campi nel modello 770 Semplificato. In particolare, il Fondo deve compilare i punti da 401 a 408, i punti 414 e 415 e la sezione relativa al TFR maturato dal 1/1/2001. Per la compilazione di tale sezione il Fondo deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella "Fondo di tesoreria" per il TFR maturato dall'1/1/2007 e di indicare al punto 456 il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31/12/2006.

Per contro, il datore di lavoro deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella "Datore di lavoro" per il TFR maturato fino al 31/12/2006 presente nella sezione relativa al TFR maturato dal 1/1/2001.

Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente al 31/12/2006 (e pertanto non c'è alcun accantonamento antecedente a tale data a titolo di TFR), il Fondo di Tesoreria deve indicare i dati relativi alla propria erogazione senza barrare la casella "Fondo di Tesoreria".

Il **punto 454** ("Datore di lavoro") deve essere barrato dal datore di lavoro nella sola ipotesi di erogazione del TFR maturato dal 1/1/2007 da parte del Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS (art. 2, comma 4, D.M. 30 gennaio 2007). In questo caso nel punto 461 il datore di lavoro deve indicare il TFR complessivamente maturato dal lavoratore a partire dal 1/1/2001 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre nel punto 462 la sola parte di tale TFR di sua competenza.

Il **punto 455** ("Fondo di Tesoreria") deve essere barrato esclusivamente dall'INPS in caso di erogazione del TFR maturato dall'1/1/2007 dal Fondo di Tesoreria. In questo caso l'INPS deve indicare nel successivo **punto 456** il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31/12/2006.

Nei **punti da 457 a 459** indicare rispettivamente il periodo di commisurazione, il periodo convenzionale, il periodo di part-time e la relativa percentuale considerati dall'1/1/2001 con i criteri esposti ai punti da 435 a 438.

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente all'1/1/2001, il periodo da indicare è quello relativo alla maturazione del solo TFR.

Nel **punto 461** va indicato l'ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 inteso come importo accantonato da tale data, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati e aumentato anche delle eventuali quote di TFR accantonate presso il fondo di Tesoreria ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Per le anticipazioni sul TFR, l'ammontare da indicare in questo punto è quello maturato alla data della richiesta dell'anticipazione ovvero al 31/12/2012 (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento).

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente all'1/1/2001 indicare nel presente punto il solo ammontare di TFR maturato.

Nel **punto 462** va indicato l'ammontare del TFR erogato nel 2013 compreso nel maturato dal 1/1/2001. Trattasi (in assenza di passaggi da indennità equipollente a TFR) dell'importo eccedente il punto 440, ovvero dell'intero ammontare erogato qualora non sia maturato TFR al 31 dicembre 2000.

Si precisa che l'importo erogato deve essere indicato al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 463** va indicato il titolo dell'erogazione di TFR di cui al precedente punto 462. In particolare indicare:

- A – se si tratta di anticipazione;
- B – se si tratta di saldo;
- C – se si tratta di acconto;
- M – se si tratta di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

In caso di utilizzo del codice M, deve esser compilato il **punto 464** indicando il numero della rata erogata e il **punto 465** indicando la modalità di rateazione utilizzata.

Nel **punto 466** va indicato l'importo di TFR erogato dal 1974 al 2012 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2013 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato dal 1/1/2001.

In caso di erogazione di anticipazione da parte del Fondo di Tesoreria, indicare l'importo del TFR erogato dal 2007 al 2012 riferibile al TFR maturato dal 1/1/2007.

Nel **punto 467** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 466.

Nel **punto 468** va indicato l'ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare già compreso nel TFR maturato dal 1/1/2001 di cui al punto 461.

Nel **punto 469** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2013 riferibile al maturato dal 1/1/2001 al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge. Va altresì indicato l'importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel 2013 a titolo di incentivo all'esodo agevolato esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato dal 1/1/2001. Per la determinazione di tale importo, da indicare nel presente punto, dovranno essere osservati i criteri esposti al punto 449.

Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di determinazione di cui al punto 449.

Si precisa che in caso di esclusiva erogazione nell'anno di altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero del solo incentivo all'esodo (indennità connessa alla cessazione del rapporto di lavoro), il sostituto dovrà altresì riepilogare negli appositi punti i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della relativa aliquota (data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione, ammontare maturato, periodo di commisurazione).

Si precisa che in caso di anticipazione sull'incentivo all'esodo non è possibile fruire del beneficio previsto.

Nel punto 469 vanno altresì indicate le somme corrisposte a titolo di indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto; in tal caso dovranno essere compilati anche i successivi punti 470, 471, 472, 496, 499, 500, 503, 504, 505 e 506.

Nel **punto 470** va indicato il titolo dell'erogazione delle somme di cui al precedente punto 469. In particolare indicare:

- A – se si tratta di anticipazione;
- B – se si tratta di saldo;
- C – se si tratta di acconto;
- D – se si tratta di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;
- E – se si tratta di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- F – se si tratta di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- G – se si tratta di anticipazione per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;
- H – se si tratta di saldo per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;
- L – se si tratta di acconto per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co.;
- N – se si tratta di saldo relativo all'incentivo all'esodo agevolato;
- O – se si tratta di acconto relativo all'incentivo all'esodo agevolato.

Nel **punto 471** va indicato l'importo delle altre indennità e somme erogate dal 1974 al 2012 a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel 2013 di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibili al maturato dall'1/1/2001.

Per le altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro occorre tenere conto dei criteri di determinazione di cui al punto 451.

Va altresì indicato l'importo, ridotto al 50%, dell'incentivo all'esodo agevolato, erogato in anni precedenti tenendo conto di quanto precedentemente esposto per la compilazione del punto 449.

Nel **punto 472** va indicato l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 471.

Il **punto 473** va compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo agevolato evidenziati nel punto 469, siano stati erogati da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha erogato il TFR. In tal caso indicare nel punto 473 il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.

Prestazioni in forma di capitale maturate al 31/12/2000 erogate da forme pensionistiche

Nei punti da **474** a **482** va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale, erogate dalle forme pensionistiche complementari, riferibili all'ammontare maturato al 31 dicembre 2000 e soggette alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2001.

Nel **punto 474** va indicata la natura del soggetto iscritto al fondo. In particolare indicare:

- 1 – in caso di erogazione definitiva di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993 (c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi") tassata con l'aliquota del TFR;
- 2 – in caso di erogazioni di capitali a soggetti "nuovi iscritti". Tale codice va utilizzato anche nei casi di erogazione a "vecchi iscritti a vecchi fondi" nei quali non si applica l'aliquota del TFR (es. anticipazione).

In caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale corrisposte a lavoratori autonomi o imprenditori individuali o ai loro eredi, tale punto non deve essere compilato.

Nel **punto 475** va indicato il periodo di effettiva contribuzione calcolato al 31/12/2000. Per i "vecchi iscritti a vecchi fondi" indicare nel presente punto il periodo di commisurazione di cui al precedente punto 435 nell'ipotesi che il TFR maturato al 31/12/2000 sia stato interamente destinato al fondo pensione e la prestazione sia stata erogata a titolo definitivo. Si precisa che nell'ipotesi di trasferimento ad una forma pensionistica complementare del TFR maturato entro il 31/12/2006, in tale campo dovranno essere indicati anche gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo nei quali è maturato il TFR conferito.

Nel **punto 476** va indicato l'ammontare della prestazione erogata nel 2013 riferibile all'importo maturato al 31 dicembre 2000, al netto dei contributi versati dal lavoratore nei limiti non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo dell'imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. Nel caso di erogazione di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993, c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi", l'importo erogato va indicato al netto del rendimento finanziario soggetto alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% di cui all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482.

Nel **punto 477** va indicato il titolo dell'erogazione delle somme di cui al precedente punto 476. In particolare indicare:

- A – in caso di erogazione definitiva (comprese le tipologie di riscatto esercitate ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, laddove la causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell'iscritto o alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti);
- B – in caso di anticipazioni;
- C – in caso di riscatto esercitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario secondo la normativa previgente al D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005);
- D – in caso di erogazione definitiva a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR interamente destinato al fondo pensione;
- E – in caso di erogazione parziale a vecchi iscritti a vecchi fondi in presenza di TFR interamente destinato al fondo pensione;
- I – in caso di prestazioni integrative a "vecchi iscritti a vecchi fondi" erogate da aziende di credito in crisi (Circ. n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall'1/1/2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31/12/2000 con conseguente applicazione dell'aliquota del TFR;
- M – in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a "vecchi iscritti a vecchi fondi", non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l'aliquota del TFR.

Nel **punto 478** indicare l'ammontare della prestazione erogata in anni precedenti compresa nel maturato al 31/12/2000 calcolata come al punto 476.

Nel **punto 479** indicare l'anno di ultima erogazione delle somme indicate nel punto precedente.

Nel **punto 480** va evidenziato il codice fiscale del sostituto d'imposta che ha erogato il TFR.

Tale dato rileva, per i "vecchi iscritti a vecchi fondi", ai fini della individuazione della aliquota di tassazione applicabile alle prestazioni ad essi erogate (aliquota del TFR); per i "nuovi iscritti", ai fini del corretto riconoscimento delle riduzioni (in proporzione della quota di TFR destinato al fondo).

Il presente punto non deve essere compilato per le prestazioni erogate a lavoratori autonomi, imprenditori individuali o loro eredi (punto 481 compilato).

Nel **punto 481** va indicato:

- il codice 1 per le prestazioni in forma di capitale corrisposte a lavoratori autonomi o imprenditori individuali;
- il codice 2 per le prestazioni in forma di capitale corrisposti ad eredi di lavoratori autonomi o imprenditori individuali.

Il **punto 482** deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazione definitiva ai "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che abbiano interamente destinato ad un fondo pensione il TFR maturato al 31/12/2000. In tal caso nel presente punto va indicato l'ammontare del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare riferibile al TFR maturato al 31/12/2000 mentre nel punto 475, in presenza di erogazione definitiva, va indicato il periodo di commisurazione di cui al precedente punto 435 rilevante ai fini della ricostruzione teorica dell'aliquota del TFR.

Prestazioni in forma di capitale maturate dal 1/1/2001 al 31/12/2006 erogate da forme pensionistiche

Nei punti da **483** a **489**, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari ed individuali, riferibili all'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 secondo le indicazioni fornite dalla Circ. n. 29/2001. Si precisa che per i "vecchi iscritti ai vecchi fondi" in base a quanto stabilito dall'art. 23 comma 7 lett. c) del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, è concessa, la facoltà di optare per l'applicazione del regime tributario di cui all'art. 11 del citato decreto sul montante accumulato dal 1° gennaio 2007.

Qualora il soggetto non eserciti tale opzione, sul montante accumulato dal 1° gennaio 2007 verrà applicato il regime tributario in vigore al 31 dicembre 2006.

In tal caso tutti i dati relativi alla prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 dovranno essere evidenziati nella presente sezione.

Nel **punto 483** va indicato il periodo di effettiva contribuzione dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero alla data di accesso alla prestazione in caso di “vecchi iscritti ai vecchi fondi” che non hanno optato per il regime di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005. Si precisa che nell’ipotesi di trasferimento ad una forma pensionistica complementare del TFR maturato entro il 31/12/2006, in tale campo dovranno essere indicati anche gli anni precedenti alla data di iscrizione al fondo nei quali è maturato il TFR conferito.

Nel **punto 484** va indicato:

– nel caso di erogazione definitiva (comprese le tipologie di riscatto esercitate ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 laddove la causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell’iscritto o alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti), l’ammontare corrisposto nel 2013, riferibile all’importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero alla data di accesso alla prestazione in caso di “vecchi iscritti ai vecchi fondi” che non hanno optato per il regime di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005. Tale ammontare deve essere considerato al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili.

Nel caso in cui ai “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non hanno optato per l’applicazione del regime tributario al 1° gennaio 2007, venga erogata una prestazione in forma di capitale a titolo definitivo, tenendo conto anche di eventuali anticipazioni e riscatti parziali erogati in anni precedenti, se tale prestazione è superiore ad un terzo dell’importo complessivamente maturato dal 1° gennaio 2001, l’importo erogato nell’anno da indicare nel presente punto deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili;

– nel caso di anticipazione, l’ammontare corrisposto nel 2013, riferibile all’importo maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili. L’importo deve essere quindi comprensivo del risultato di gestione proporzionalmente riferibile al netto della relativa imposta sostitutiva dell’11% corrisposta.

Nel **punto 485** va indicato il titolo dell’erogazione della somma di cui al precedente punto 484. In particolare indicare:

A – in caso di erogazione definitiva (compreso le tipologie di riscatto previste dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005, laddove la causa del riscatto sia riconducibile al pensionamento dell’iscritto o alla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti);

B – in caso di erogazione definitiva superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1/1/2001 relativamente ai “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non hanno optato per il regime tributario al 1/01/2007;

C – in caso di anticipazione;

I – in caso di prestazioni integrative a “vecchi iscritti a vecchi fondi” erogate da aziende di credito in crisi (Circ. n. 78/2001). In tal caso la prestazione integrativa maturata dall’1/1/2001 sarà assoggettata al regime tributario vigente al 31/12/2000 con conseguente applicazione dell’aliquota del TFR;

M – in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a “vecchi iscritti a vecchi fondi”, non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l’aliquota del TFR.

Nel **punto 486** va indicato l’ammontare della prestazione erogata in anni precedenti compresa nel maturato dall’1/1/2001 al 31 dicembre 2006.

In particolare, in presenza del codice A nel punto 485, l’importo da evidenziare deve essere considerato al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% e dei contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili; in presenza dei codici B o C nel punto 485, l’importo da evidenziare deve essere considerato al netto dei soli contributi e premi non dedotti proporzionalmente riferibili.

Nel **punto 487** va indicato l’anno di ultima erogazione delle somme indicate nel precedente punto 486.

Nel **punto 488** va indicato l’importo del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% proporzionalmente riferibile alle somme indicate nei punti 484 e 486.

Tale punto deve essere compilato solo se nell’anno sono state erogate:

– prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo in misura superiore ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1/1/2001 relativamente ai “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non hanno optato per il regime tributario al 1/01/2007;

– prestazioni in forma di capitale a titolo parziale.

Nel **punto 489** barrare la casella nel caso di “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non abbiano optato per l’applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dall’1/1/2007 del regime tributario di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Per i “vecchi iscritti ai vecchi fondi” che non abbiano optato per l’applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1/1/2007 del regime tributario in vigore al 1/1/2007 si precisa che: nel punto 483 andrà indicato anche il periodo di effettiva contribuzione maturato dal 1° gennaio 2007; nel punto 484 dovrà essere evidenziato anche l’ammontare della prestazione maturata dal 1° gennaio 2007 erogata nell’anno; nel punto 488 l’importo del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% proporzionalmente riferibile alle somme complessivamente indicate nei precedenti punti 484 e 486.

I **punti 490 e 491** devono essere compilati nell'ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro precedenti al 1° ottobre 1985. In tal caso, qualora non siano state liquidate in tutto o in parte le indennità di fine rapporto, si applicano le agevolazioni previste dall'art. 4, comma 3, della L. n. 482 del 1985.

I **punti 492 e 493** devono essere compilati in presenza di indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti indicando rispettivamente al punto 492 l'ammontare di tale indennità, ed al punto 493 il totale imponibile.

Dati riepilogativi

Nel **punto 494**, indicare il reddito di riferimento ai sensi dell'art. 19 del TUIR per quanto riguarda le ipotesi di erogazione di indennità equipollenti, TFR, altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero il reddito di riferimento calcolato per le prestazioni di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari secondo le indicazioni fornite dalla Circ. n. 29/2001 con esclusione per i "vecchi iscritti ai vecchi fondi" della erogazione definitiva di prestazioni maturate al 31/12/2000 tassate con l'aliquota del TFR.

In particolare, per i "vecchi iscritti ai vecchi fondi", che non abbiano optato per il regime tributario in vigore al 1/1/2007 relativamente alle prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo superiori ad un terzo della prestazione complessivamente maturata dal 1/1/2001 e per quelle a titolo parziale erogate nell'anno riferite agli importi accantonati dall'1/1/2001 al 31/12/2006, l'importo indicato nei punti 484 e 486, deve essere assunto al netto anche del risultato di gestione assoggettato all'imposta sostitutiva nella misura dell'11% evidenziato nel punto 488.

Nel **punto 495** barrare la casella nel caso di "vecchi iscritti a vecchi fondi" per i quali il sostituto nel calcolare il reddito di riferimento abbia considerato sia il montante maturato fino al 31 dicembre 2000 che quello maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero fino alla data di accesso alla prestazione in caso di "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non hanno optato per il regime tributario al 1/1/2007.

Nel **punto 496** va indicata l'aliquota, calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti, al TFR, alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate ai "nuovi iscritti", nonché ai "vecchi iscritti" con esclusione della erogazione definitiva di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nel maturato al 31 dicembre 2000 tassate con l'aliquota del TFR.

In tale punto va altresì indicata l'aliquota applicata alle indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per le prestazioni pensionistiche corrisposte a lavoratori autonomi, imprenditori individuali e loro eredi indicare l'aliquota applicata alle prestazioni comprese nel maturato al 31/12/2000, e in assenza delle suddette prestazioni, l'aliquota calcolata sulle prestazioni erogate comprese nel maturato dall'1/1/2001.

Nel caso in cui nella determinazione dell'aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti e al TFR si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia), indicare nel presente punto il valore A; nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto il valore B.

Nel **punto 497** va indicata l'aliquota applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro nonché alla erogazione definitiva ai c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nell'importo maturato al 31 dicembre 2000 (aliquota del TFR).

In caso di contestuale erogazione di TFR ed altre indennità connesse, il presente punto non deve essere compilato. Nel caso in cui nella determinazione dell'aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (clausola di salvaguardia), indicare nel presente punto il valore A; nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto il valore B.

Nel **punto 498** va indicato il totale delle riduzioni applicate ai fini della determinazione degli imponibili. In particolare:

– per le indennità equipollenti deve essere indicato l'importo di euro 309,87, per ciascun anno compreso nel periodo di commisurazione (punto 420) al netto del periodo convenzionale (punto 421).

L'importo annuo di euro 309,87 va rapportato a mese per i periodi inferiori all'anno, deve essere proporzionalmente ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro e non compete per i periodi di anzianità convenzionale.

Se il diritto alla percezione (giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro) è compreso tra l'1/1/1983 ed il 31/12/1997, l'importo della riduzione annua è pari ad euro 258,23; se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1980 ed il 31/12/1982 la riduzione è pari ad euro 191,09; se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1977 ed il 31/12/1979 la riduzione è pari ad euro 116,20; se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1974 ed il 31/12/1976 la riduzione è pari ad euro 69,72;

– per il TFR compreso nel maturato al 31/12/2000, l'importo di cui sopra deve essere considerato in relazione al periodo indicato nel punto 435 al netto di quello indicato nel punto 436; se parte del TFR è destinata alle forme di previdenza complementare, l'importo deve essere ridotto per i "nuovi iscritti" della percentuale indicata al punto 447.

Sulle prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" non competono riduzioni in quanto riconosciute interamente dal datore di lavoro. Nel caso di erogazione di indennità e compensi legati alla cessazione di

rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa per un importo eccedente il milione di euro, le riduzioni da indicare in tale punto devono essere quelle riferite alla quota assoggettata a tassazione separata, secondo le indicazioni fornite dalla Circ. n. 3/E del 2012.

Nel **punto 499** va indicato il totale imponibile riferito a tutte le somme erogate sia nel 2013 che in anni precedenti, al netto delle riduzioni già indicate nel precedente punto 498.

In particolare va indicato l'importo imponibile relativo alle seguenti prestazioni:

- indennità equipollenti;
- trattamento di fine rapporto (riferito a rapporti cessati dal 1974);
- altre indennità e somme;
- incentivo all'esodo agevolato ridotto del 50%;
- indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co.;
- prestazioni in forma di capitale.

Si ricorda che per le prestazioni in forma di capitale erogate ai c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi", l'ammontare netto di cui ai punti 476 e 478 non può essere diminuito dell'importo delle riduzioni.

Per le prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo superiori ad un terzo dell'ammontare complessivamente maturato dall'1/1/2001 relativamente ai "vecchi iscritti a vecchi fondi" che non hanno optato per il regime tributario al 1/1/2007 e per le prestazioni a titolo parziale erogate nell'anno riferibili al maturato dal 1/1/2001, l'ammontare netto di cui ai punti 484 e 486 non può essere diminuito del risultato di gestione assoggettato all'imposta sostitutiva nella misura dell'11% proporzionalmente riferibile. Tuttavia, l'esclusione dei redditi già assoggettati ad imposta spetta in ogni caso nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, di cui al paragrafo 4.3.2 del Capitolo I della Circ. n. 29/2001.

Si precisa che nel caso di tassazione ordinaria sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, per la determinazione dell'imponibile, la somma dei punti 424, 428, 430, 432, 440, 444, 449, 451, 462, 466, 469 e 471 deve essere considerata al netto dell'importo destinato a tassazione ordinaria indicato ai punti 507 e 508.

Nel **punto 500** va indicata l'imposta complessiva che si ottiene applicando le aliquote esposte nei punti 496 e 497 ai rispettivi imponibili dichiarati.

Nel **punto 501** deve essere riportato l'importo delle detrazioni spettanti sul TFR maturato dal 1/1/2001, pari a euro 61,97 annue per i rapporti di lavoro a tempo determinato (punto 418 compilato) di durata effettiva non superiore a due anni (art. 19, comma 1-ter del TUIR).

Le detrazioni devono essere rapportate ai mesi lavorati nell'anno e vanno proporzionalmente ridotte negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time) e non possono comunque eccedere l'imposta calcolata sul TFR maturato dall'1/1/2001.

Le detrazioni possono essere attribuite esclusivamente dal sostituto d'imposta erogatore del TFR anche nel caso di destinazione parziale al fondo pensione del TFR maturato dal 1° gennaio 2001.

Le detrazioni sopra indicate non competono sulle anticipazioni e per periodi convenzionali.

Nel **punto 502** va indicato l'ammontare della detrazione spettante ai sensi dell'art. 1 del decreto 20 marzo 2008 sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR. La suddetta detrazione può essere attribuita esclusivamente dal sostituto d'imposta. Qualora vi sia l'integrale destinazione del TFR al fondo di previdenza il sostituto d'imposta potrà riconoscere la detrazione di cui all'art. 1 del decreto 20 marzo 2008 esclusivamente nel caso in cui eroghi altre indennità e somme.

Le detrazioni sopra indicate non competono sulle anticipazioni.

Nel **punto 503** vanno indicate le ritenute sulle somme già erogate dal 1974 al 2012 (con esclusione delle ritenute a titolo di imposta e delle imposte sostitutive) al netto dell'imposta non dovuta restituita dal sostituto in sede di conguaglio definitivo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro in caso di indennità maturate in relazione al periodo di residenza all'estero.

Nel **punto 504** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente punto 503.

Nel **punto 505** va indicato l'importo delle ritenute operate nel 2013.

Non devono essere indicate nel presente punto l'imposta sostitutiva dell'11% (sul TFR, sul risultato di gestione del fondo pensione) e la ritenuta a titolo di imposta del 12,50% sui rendimenti finanziari al 31/12/2000.

Nell'ipotesi che l'importo delle ritenute dovute sia inferiore a quello già versato in anni precedenti ed esposto nel punto 503, in tale punto deve essere indicato zero.

Nell'ipotesi che l'imposta complessiva nel punto 500 sia inferiore alle ritenute effettivamente operate nell'anno 2013 il sostituto, che abbia restituito l'eccedenza di imposta al sostituto entro i termini di consegna del CUD, deve indicare nel punto 505 l'importo di cui al punto 500.

Nel **punto 506** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente punto 505.

Nel **punto 507** indicare l'importo già compreso nel punto 1, relativo alla quota delle indennità e dei compensi corrisposti alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l'importo di un milione di euro. Con riferimento a tale importo, infatti, l'art. 24, comma 31, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214, prevede l'applica-

zione della tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata. L'importo da indicare in tale punto deve essere comprensivo delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall'articolo 19 del TUIR, ripartiti proporzionalmente alla quota eccedente tassata in via ordinaria.

Nel **punto 508** indicare l'importo eccedente il milione di euro tassato ordinariamente in luogo della tassazione separata negli anni precedenti.

Nel caso di conguaglio delle imposte dovute sulla base della liquidazione definitiva della prestazione, è possibile compensare l'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti con le imposte dovute relativamente alle liquidazioni dei vari montanti da cui è costituita la prestazione. Nella ipotesi in cui dal predetto conguaglio emerga un versamento complessivo di ritenute in misura superiore a quanto dovuto, è altresì possibile restituire all'iscritto le maggiori ritenute operate e scomputare tale eccedenza, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, dai versamenti dovuti.

Nel **punto 509** indicare l'importo dell'eccedenza d'imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta sulla prestazione in forma di capitale maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ed assoggettata a tassazione ordinaria (Ris. n. 33 del 12 febbraio 2003).

In tale caso devono essere comunque compilati i punti da 474 a 482 indicando nel punto 503 le ritenute già operate sull'importo esposto nel punto 478.

Nel **punto 510**, indicare l'importo dell'eccedenza d'imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata, utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta sulla prestazione in forma di capitale maturata dal 1° gennaio 2007 e assoggettata a imposta sostitutiva.

Nel **punto 511**, indicare l'importo complessivo della rivalutazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., già assoggettata ad imposta sostitutiva al netto della relativa imposta. Tale punto, deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazioni a qualsiasi titolo nel 2013 di TFR e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ancorché riferibili al maturato al 31 dicembre 2000.

6.2.8 ANNOTAZIONI

Nei **punti da 601 a 654**, indicare i codici alfabetici corrispondenti alle informazioni contenute nelle annotazioni della certificazione (CUD 2014) del soggetto percipiente.

6.2.9 DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

In questa sezione dovranno essere indicati i dati relativi ai familiari che nel 2013 sono stati fiscalmente a carico del sostituto ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni.

Per ogni familiare dovrà essere indicato: il grado di parentela barrando la relativa casella coniuge (C), primo figlio (F1), figli successivi al primo (F), altro familiare (A), figlio con disabilità (D); il codice fiscale; il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai tre anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore ai tre anni), la percentuale di detrazione spettante e la percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del cento per cento barrare la relativa casella. Nel caso in cui nel corso del 2013 siano variate le percentuali di spettanza delle detrazioni per familiari a carico si dovrà procedere alla compilazione di due distinti righi.

Nel **punto 719** indicare la percentuale della detrazione spettante ai sensi del comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR.

6.3 PARTE C

6.3.1 DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS E INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

Le istruzioni relative ai dati previdenziali e assistenziali INPS e INPS Gestione Dipendenti Pubblici già comprese nelle istruzioni al CUD sono riportate integralmente in Appendice.

6.3.2 DATI ASSICURATIVI INAIL

Di seguito si riportano le istruzioni relative all'indicazione dei dati assicurativi INAIL.

I **punti da 33 a 38** vanno compilati per esporre i dati assicurativi relativi all'INAIL riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63 del 1993.

In particolare il **punto 33**, qualifica, dovrà essere compilato solo nell'ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie" della tabella sottostante, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

ULTERIORI CATEGORIE (QUALIFICA PUNTO 33)	
CODICE	DESCRIZIONE
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Associati in partecipazione
G	Collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Q	Medici in formazione specialistica e medici in formazione specifica in medicina generale
Z	Altri

Nel **punto 34** va indicato il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL ed il relativo controcodice. Nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative territoriali riferite alla stessa azienda, si devono utilizzare ulteriori righe. Sono, infatti, da assimilare ad "inizio" e "fine" di rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa territoriale ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.

I **punti 35 e 36** devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.

Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- periodo non coincidente con l'anno solare;
- modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.

Qualora il soggetto assicurato abbia svolto, nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione, attività in modo discontinuo, nel **punto 35** deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel **punto 36**, l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

Nel **punto 37** dovrà essere indicato il codice comunale (ad esempio per Roma H501) della località nella quale l'assicurato ha svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della denuncia e, in caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel corso dello stesso anno, il codice comunale della località in cui è stata svolta in modo prevalente l'attività assicurata. Mentre nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione, in una o più unità produttive situate all'estero, dovrà essere indicato il codice del comune ove è ubicata la sede legale dell'azienda. Per l'individuazione dei codici è possibile consultare il sito internet www.finanze.gov.it, sezione "territorio".

Qualora il soggetto assicurato appartenga alla categoria del personale "viaggiante", in luogo del punto 37 deve essere compilato il **punto 38**, barrando l'apposita casella.

6.4 PARTE D - ASSISTENZA 2013

La **parte D** va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2013, dal sostituto stesso, da un Caf-dipendenti o da un professionista abilitato al quale il contribuente si è rivolto.

ATTENZIONE Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel Mod. 770 Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.

L'art. 19 del D.M. n. 164 del 31 maggio 1999, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede, infatti, che le somme risultanti a credito a seguito delle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale, vengano rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Si precisa che nella presente parte vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di:

- comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Mod. 730-3.

Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2013.

Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d'imposta cedente (ad es. cessione di ramo d'azienda), quest'ultimo procederà all'esposizione di quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio ed esporrà il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato indicando il codice F al punto 147. Il sostituto subentrante dovrà esporre a sua volta unicamente i dati relativi agli importi da lui rimborsati e trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2013.

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta, il dichiarante dovrà esporre nella parte D i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2013.

6.4.1 ASSISTENZA 2013

Nei **punti da 1 a 120** devono essere riportati i dati delle operazioni di conguaglio complessivamente effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2013, relative:

- al saldo Irpef per il 2012 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- alla prima rata di acconto Irpef per il 2013 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- all'addizionale regionale all'Irpef per il 2012 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- al saldo dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2012 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- all'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2013 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- all'acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- all'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10 per cento sulle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- all'imposta sostitutiva dell'Irpef del 21 per cento o del 19 per cento, sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull'intero territorio nazionale, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- al contributo di solidarietà del 3 per cento relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
- alla seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2013 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante (mesi di novembre e dicembre 2013).

In particolare, nei **punti 1 e 102** deve essere indicato il mese (valori da 7 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio.

Nei **punti 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 82, 87, 91, 96, 105, 110, 114 e 119** vanno indicati i rimborsi complessivamente effettuati nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche o integrazioni.

Nei **punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 68, 71, 76, 80, 85, 89, 94, 103, 108, 112 e 117** vanno indicati gli importi complessivamente trattenuti nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti.

Nei **punti 4, 9, 12, 17, 22, 28, 33, 39, 44, 50, 54, 59, 64, 69, 72, 77, 81, 86, 90, 95, 104, 109, 113 e 118** vanno indicati gli interessi complessivamente trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione e/o per rettifica sommati agli interessi complessivamente trattenuti per rateizzazione.

Nei **punti 5, 14, 23, 34, 45, 56, 65, 74, 83, 92, 106 e 115** vanno indicati gli importi effettivamente trattenuti in capo al dichiarante e al coniuge per ciascuna tipologia di tributo.

Ad esempio, qualora il sostituto abbia trattenuto, a titolo di saldo IRPEF 2012 un importo di 100 e un importo di 80 attribuibili, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge, oltre ad indicare i suddetti importi ai punti 3 e 8, dovrà indicare al punto 5 quanto effettivamente trattenuto, vale a dire 180. Nel caso in cui, invece, il dichiarante abbia un IRPEF a saldo 2012 a debito, pari a 100, ed il coniuge abbia un IRPEF a saldo 2012 a credito pari a 60 e non è stata effettuata la compensazione tra i suddetti importi, il sostituto dovrà indicare 100 al punto 3, 60 al punto 7 e nel punto 5 quanto effettivamente trattenuto a titolo di saldo IRPEF 2012, vale a dire 100. Nel caso in cui, in riferimento all'ultimo esempio, sia stata effettuata la compensazione tra i suddetti importi (100 a debito per il dichiarante e 60 a credito per il coniuge), generando quindi un'imposta effettivamente trattenuta, a titolo di saldo IRPEF 2012, pari a 40, la compilazione della presente sezione dovrà essere effettuata nel seguente modo: 100 nel punto 3, 60 nel punto 7 e 40 nel punto 5.

Nei **punti 25, 30, 36, 41, 47 e 52** vanno indicati i codici delle regioni e dei comuni relativi all'addizionale regionale e comunale all'Irpef dovuta rispettivamente dal dichiarante e dal coniuge dichiarante, rilevabili dai Mod. 730 o 730-4.

Nel **punto 98** indicare il tipo di conguaglio in assenza di rettifiche utilizzando uno dei seguenti codici:

- A – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;
- B – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta nei termini;
- C – conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;
- D – Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito.

Il **punto 99** in presenza di Mod. 730-3 o 730-4 a rettifica utilizzando uno dei seguenti codici:

- A – conguaglio derivante da Mod. 730-3 o 730-4 rettificativo;
- B – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;
- C – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa;
- D – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
- E – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
- F – rettifica del solo codice regione;
- G – rettifica del solo codice comune.

La casella del **punto 100** deve essere barrata qualora i dati contenuti nei **punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 91 e 96** siano relativi, anche in parte, a conguagli derivanti da Mod. 730-4 integrativi.

La casella del **punto 101** deve essere barrata qualora il Mod. 730/2013 non è risultato liquidabile.

Le caselle dei **punti 107, 111, 116 e 120** devono essere barrate nel caso di richiesta di minore secondo o unico acconto.

Integrazioni

In presenza di comunicazioni integrative (Mod. 730-4 integrativo) dalle quali siano risultati a favore del contribuente dei rimborsi (a titolo di saldo Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata e/o di imposta sostitutiva dell'Irpef, di cedolare secca e contributo di solidarietà) rispetto ai conguagli effettuati a seguito di precedenti liquidazioni risultanti da Mod. 730-3 o da Mod. 730-4, il sostituto deve compilare il quadro come segue:

- nei **punti 3, 8, 21, 27, 32, 38, 53, 58, 63, 68, 71, 76, 89 e 94** deve riportare quanto complessivamente trattenuto indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell'integrazione;
- nei **punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 91 e 96** deve riportare quanto complessivamente rimborsato.

In presenza di dichiarazioni integrative il sostituto deve quindi esporre i dati relativi agli importi trattenuti e rimborsati senza effettuare tra tali ammontari nessuna compensazione.

6.4.2 RETTIFICHE

In caso di liquidazione a rettifica, il sostituto deve riportare:

- nei **punti 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 62, 67, 73, 78, 82, 87, 91, 96, 105, 110, 114 e 119** l'importo complessivamente rimborsato (anche a seguito di rettifiche o integrazioni);
- nei **punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 68, 71, 76, 80, 85, 89, 94, 103, 108, 112 e 117** l'importo complessivamente trattenuto (anche a seguito di rettifiche), al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell'integrazione.

In presenza di dichiarazioni rettificative e/o integrative il sostituto deve quindi esporre i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti senza effettuare tra tali ammontari alcuna compensazione.

Gli importi trattenuti a seguito di liquidazione a rettifica devono essere anche esposti nei **punti da 122 a 141** e nei **punti 143, 144, 145 e 146**, al netto degli interessi trattenuti.

Nei **punti 121 e 142** deve essere indicato il mese (valori da 8 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio a rettifica (anche in presenza di soli rimborsi).

Nei casi di rettifica del solo codice regione relativo all'addizionale regionale all'Irpef, il sostituto deve compilare i **punti 25 e 30** riportando il codice corretto e compilando il **punto 99** con il codice F.

Nei casi di rettifica del solo codice comune relativo al saldo e acconto all'addizionale comunale all'Irpef, il sostituto deve compilare i **punti 36, 41, 47 e 52** riportando il codice corretto e compilando il **punto 99** con il codice G.

Nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio (**punto 99** compilato con il codice "D" o "E") i dati da indicare nel riquadro "Rettifiche" devono essere riportati anche nei corrispondenti punti del riquadro "Assistenza 2013".

6.4.3 CONGUAGLIO NON EFFETTUATO O NON COMPLETATO

Nei casi in cui non sia riuscito ad effettuare oppure a completare le operazioni di conguaglio il sostituto deve compilare i **punti da 147 a 195**.

Il **punto 147** deve essere compilato indicando il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

- A – cessazione del rapporto di lavoro;
- B – aspettativa senza retribuzione;
- C – decesso;
- D – retribuzione insufficiente;
- E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapacienza del monte ritenute;
- F – passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

6.4.4 DATI DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

Nel **punto 196** barrare la casella nel caso in cui l'assistenza fiscale venga prestata dal sostituto d'imposta.

Nei **punti da 197 a 200** devono essere riportati i dati del Caf-dipendenti, che ha effettuato al sostituto la comunicazione Mod. 730-4 e l'eventuale Mod. 730-4 rettificativo.

Nel caso di assistenza prestata dal professionista abilitato non deve essere compilato il punto 198.

7. COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

ATTENZIONE Ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell'apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra.

Il codice fiscale del sostituto d'imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni straordinarie e successioni (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel punto 4.2 del paragrafo 4 delle presenti istruzioni).

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

- totalizzare i vari importi e compilare un'unica comunicazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
- compilare tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno avendo cura di numerare progressivamente le singole comunicazioni riguardanti il medesimo percipiente;
- indicare una sola volta i dati anagrafici del percipiente ed il progressivo comunicazione ed utilizzare più righe per esporre i dati relativi a ciascun importo erogato, compilando i punti da 19 a 43.

Anche nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni straordinarie determinanti l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto d'imposta può scegliere di esporre i dati seguendo una delle modalità precedentemente indicate tenendo, in ogni caso, distinte le situazioni ad esso riferibili da quelle riguardanti ciascun soggetto estinto che abbia consegnato al percipiente la certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

La presente parte va utilizzata per indicare:

- le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2013 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42;
- le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2013, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- i corrispettivi erogati nel 2013 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Vanno indicate in questo riquadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR).

Relativamente ai compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

ATTENZIONE Si ricorda che in caso di canoni esenti da ritenuta in base alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 143 del 2005 ovvero all'Accordo tra la comunità europea e la Confederazione Svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30) percepiti tramite società fiduciarie, il soggetto erogante dovrà indicare nella propria dichiarazione i dati della società fiduciaria, mentre quest'ultima indicherà nella propria dichiarazione i dati del fiduciante, percettore effettivo dei canoni.

7.1. DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME

Il sostituto d'imposta deve riportare nei **punti** da **1** a **14** il codice fiscale, i dati anagrafici del percipiente, nonché il domicilio fiscale dello stesso.

In particolare nel **punto 10**, che deve essere compilato solo nel caso in cui nel punto 19 è indicato il codice "N", deve essere riportato il *codice della regione* relativo al domicilio fiscale del percipiente, desumendolo dalla **tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 11**, che deve essere compilato solo nel caso in cui nel punto 19 è indicato il codice "N", deve essere riportato il codice catastale necessario all'individuazione del comune a cui versare l'addizionale comunale. Tale codice è prelevabile dal sito internet: www.finanze.gov.it (area Fiscalità locale, voce addizionale comunale all'IRPEF).

Nel caso di redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi dell'avente diritto, il sostituto d'imposta deve riportare in tale sezione i dati anagrafici e fiscali dell'erede, avendo cura di barrare la casella del **punto 13**.

Per la compilazione del **punto 14** "Eventi eccezionali" è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1** - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 2** - per i contribuenti residenti alla data del 18 novembre 2013 nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 di cui all'elenco approvato con l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza, n.3 del 22 novembre 2013, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013; il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2013 ha inoltre previsto che la sospensione si applica anche nei confronti dei contribuenti residenti nel territorio dei comuni indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza n.16 del 10 dicembre 2013 e nn. 17 e 18 del 12 dicembre 2013;
- 3** - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata già prorogata fino al 1° dicembre 2012 dall'articolo 23, comma 12 octies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art.1, comma 612, della L. 27 dicembre 2013, n.147;
- 4** - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

7.2 RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI

Se il percipiente è un "non residente" devono essere utilizzati anche i punti da 15 a 18 e precisamente:

- nel **punto 15** indicare il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza;
- nei **punti 16 e 17**, indicare rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 18** evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla **tabella SG - Elenco dei paesi e territori esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

7.3 DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

Nel **punto 19** va indicato, riguardo alla causale del pagamento, uno dei seguenti codici:

- A - prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- B - utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- C - utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

- D – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- E – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
- G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
- H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come redditi d'impresa;
- I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
- L – utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;
- N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
 - nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
 - in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
- O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
- P – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
- Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
- S – provvigioni corrisposte a commissionario;
- T – provvigioni corrisposte a mediatore;
- U – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
- V – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
- W – corrispettivi erogati nel 2013 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- X – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- Y – canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- Z – titolo diverso dai precedenti.

Per le somme contraddistinte al punto 19 dai codici "G", "H" ed "I" riportare nel **punto 20**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione e per le anticipazioni, l'anno 2013, barrando la casella di cui al **punto 21**. Nei **punti 36 e 37** riportare invece l'eventuale ammontare, rispettivamente, delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.

Nel **punto 22** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta. Si precisa che il contributo integrativo (ad. esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato. In relazione alle somme individuate dal codice "N" del punto 19, devono essere ricomprese nell'importo da esporre nel punto 22 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 7.500,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR) che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 25. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 7.500,00. Per quanto concerne i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative di cui all'art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, al punto 22 va indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 25.

Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 nel presente punto va altresì indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 25.

Per i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 indicare al punto 22 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato) da riportare altresì nel successivo punto 25.

Per i redditi di lavoro autonomo delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, e secondo quanto stabilito dalla L. 30 dicembre 2010, n. 238, indicare al punto 22 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori) da riportare nel successivo punto 25.

Si precisa che nel punto 22 non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis del citato D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

Se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel **punto 23**, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest'ultimo debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

Per la compilazione del **punto 24** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici :

- 1 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;
- 2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l'80% dell'ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori) per i lavoratori appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti e che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 238. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;
- 3 - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.

Per ciascun codice esposto nel presente punto indicare il corrispondente ammontare nel successivo punto 25.

Nel **punto 25** vanno indicate le somme diverse da quelle esposte nel precedente punto 23 che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta. Ad esempio, va indicata la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese (se nel punto 19 è indicato il codice "E"); vanno indicati gli eventuali compensi d'importo inferiore ad euro 25,82, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento) e le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti, nonché la deduzione forfetaria del 22 per cento a titolo di spese di produzione del reddito per le prestazioni contraddistinte nel punto 19 dal codice V.

Con riferimento ai punti 23 e 25 si precisa che gli importi in essi indicati sono sempre ricompresi nel precedente punto 22.

Nel **punto 26** va indicato l'imponibile determinato dalla differenza tra l'ammontare lordo di cui al punto 22 e le somme non soggette a ritenute indicate nei punti 23 e 25.

Nel **punto 27** va indicato l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno.

Nel **punto 28** va indicato l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno.

Ad esempio le ritenute operate sulle somme individuate dal codice "N" del punto 19 relativamente agli importi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta (oltre euro 7.500,00 e fino a euro 28.158,28); le ritenute a titolo d'imposta operate nella misura del 30% sulle somme contrassegnate al punto 19 dai codici "L" e "P" corrisposte a soggetti non residenti.

Nel **punto 29** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso negli importi indicati nei precedenti punti 27 e 28.

Nei **punti 30 e 31** da compilare solo nel caso in cui nel punto 19 è indicato il codice "N", va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d'acconto e d'imposta.

Nel **punto 32** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nei precedenti punti 30 e 31.

Nei **punti 33 e 34** da compilare solo nel caso in cui nel punto 19 è indicato il codice "N", va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d'acconto e d'imposta.

Nel **punto 35** va indicato l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nei precedenti punti 33 e 34.

Nei **punti 38 e 39** indicare l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 19 dal codice "C" nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 19 dai codici "M" e "V".

Nei confronti dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura (Circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004) da indicare nel successivo **punto 40**.

Il **punto 41** deve essere compilato esclusivamente se nel punto 19 sono riportati i codici "X" o "Y", indicando l'importo delle ritenute rimborsate ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143.

7.4 FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

I **punti 42 e 43** vanno compilati esclusivamente nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore.

In tal caso indicare:

- nel punto 42 la parte dei compensi imponibili erogata dal dichiarante prima dell'apertura della procedura fallimentare già compresa nel punto 26;
- nel punto 43 la parte dei compensi imponibili erogata dal curatore fallimentare o commissario liquidatore, già compresa nel punto 26.

7.5 REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

In caso di operazioni straordinarie comportanti l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati, ma vi abbia provveduto il soggetto subentrante quest'ultimo dovrà compilare altresì i punti da 44 a 55.

Nel **punto 44** deve essere indicata la causale del pagamento effettuato dal soggetto estinto già indicata nel punto 19.

Nei **punti da 45 a 55** vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto. Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti, devono essere utilizzati più righe esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 44 a 55. In particolare, nel punto 45 va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito. Nei punti 46, 47 e 48 vanno indicati, rispettivamente, l'importo complessivo del reddito imponibile corrisposto da altro soggetto e certificato dal sostituto d'imposta, le relative ritenute a titolo d'acconto e a titolo d'imposta operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 49. Nel punto 49 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nei punti 47 e 48. Nel punto 50 va indicato l'importo relativo all'Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta a titolo di acconto, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 52. Nel punto 51 va indicato l'importo relativo all'Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta a titolo d'imposta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 52. Nel punto 52 va indicata l'Addizionale regionale all'IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali già indicate nei punti 50 e 51.

Nel punto 53 va indicato l'importo relativo all'Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta a titolo di acconto, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 55. Nel punto 54 va indicato l'importo relativo all'Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta a titolo d'imposta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 55. Nel punto 55 va indicata l'Addizionale comunale all'IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali già indicate nei punti 53 e 54.

8. PROSPETTO SS - DATI RIASSUNTIVI

Nel **prospetto SS** nei righe SS2 e SS3 devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione.

Nel rigo SS4 devono essere indicati gli importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie.

Il prospetto in esame deve essere compilato con le modalità di seguito riportate.

8.1 DATI RILEVATI DALLA COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

I dati da indicare nei punti da 1 a 24 sono quelli riportati nella parte B "DATI FISCALI", mentre nei punti da 25 a 48 vanno indicati i dati riportati nella parte D "ASSISTENZA 2013".

Nel **rigo SS2** indicare:

- nel **punto 1** il totale delle ritenute IRPEF indicate al punto 5 al netto degli importi indicati ai punti 201, 203 e 211. Si precisa che nel caso in cui nei punti 204 e 205 siano indicate somme corrisposte da curatori fallimentari o commissari liquidatori, le ritenute IRPEF indicate al punto 5 non devono essere considerate al netto di quanto indicato al punto 211;
- nel **punto 2** il totale delle ritenute IRPEF sospese indicate al punto 14 al netto di quelle indicate al punto 212. Si precisa che nel caso in cui nei punti 204 e 205 siano indicate somme corrisposte da curatori fallimentari o commissari liquidatori, le ritenute IRPEF indicate al punto 14 non devono essere considerate al netto di quanto indicato al punto 212;
- nel **punto 3** il totale degli importi indicati ai punti 106 e 112;
- nel **punto 4** il totale dell'addizionale regionale trattenuta nel 2013, riferita al periodo d'imposta 2012 indicato al punto 7;

- nel **punto 5** il totale dell'addizionale regionale trattenuta nel 2013, riferita al periodo d'imposta 2013, riguardante i rapporti di lavoro cessati nel corso dell'anno indicato al punto 8;
- nel **punto 6** il totale dell'addizionale regionale sospesa indicato al punto 16;
- nel **punto 7** il totale dell'IRPEF trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2013 a causa di incapacienza in sede di conguaglio, indicato al punto 202;
- nel **punto 8** il totale dell'addizionale comunale trattenuta a saldo nel 2013, riferita al periodo d'imposta 2012 indicato al punto 9;
- nel **punto 9** il totale dell'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2013 indicato al punto 10, al netto di quanto indicato al punto 217. Si precisa che nel caso in cui nei punti 204 e 205 siano indicate somme corrisposte da curatori fallimentari o commissari liquidatori, l'acconto dell'addizionale comunale indicato al punto 10 non deve essere considerato al netto di quanto indicato al punto 217;
- nel **punto 10** il totale del saldo dell'addizionale comunale trattenuta nel 2013, riferita al periodo d'imposta 2013, riguardante i rapporti di lavoro cessati nel corso dell'anno, indicato al punto 12;
- nel **punto 11** il totale degli importi a saldo di addizionale comunale sospesa indicato al punto 19;
- nel **punto 12** il totale dell'acconto di addizionale comunale sospesa indicato al punto 20;
- nel **punto 13** il totale del contributo di solidarietà indicato al punto 137;
- nel **punto 14** il totale del contributo di solidarietà sospeso indicato al punto 138;
- nel **punto 15** il totale dell'imposta sostitutiva indicata al punto 252 al netto di quanto indicato al punto 258 se compilato il punto 256;
- nel **punto 16** il totale dell'imposta sostitutiva sospesa indicata al punto 253 al netto di quanto indicato al punto 259 se compilato il punto 256;
- nel **punto 17** il totale delle ritenute IRPEF indicate al punto 302 al netto di quanto indicato al punto 309 se compilato il punto 316;
- nel **punto 18** il totale dell'addizionale regionale all'IRPEF indicato al punto 303 al netto di quanto indicato al punto 310 se compilato il punto 316;
- nel **punto 19** il totale delle ritenute IRPEF sospese indicato al punto 304 al netto di quanto indicato al punto 311 se compilato il punto 316;
- nel **punto 20** il totale dell'addizionale regionale all'IRPEF sospesa indicato al punto 305 al netto di quanto indicato al punto 312 se compilato il punto 316;
- nel **punto 21** il totale delle ritenute IRPEF indicato al punto 353 al netto di quanto indicato al punto 358 se compilato il punto 362;
- nel **punto 22** il totale delle ritenute IRPEF sospese indicato al punto 354 al netto di quanto indicato al punto 359 se compilato il punto 362;
- nel **punto 23** il totale delle ritenute IRPEF indicato al punto 505;
- nel **punto 24** il totale delle ritenute IRPEF sospese indicato al punto 506;
- nel **punto 25** il totale degli importi trattenuti, indicato al punto 5;
- nel **punto 26** il totale degli interessi trattenuti, indicato ai punti 4 e 9;
- nel **punto 27** il totale degli importi trattenuti, indicato al punto 14;
- nel **punto 28** il totale degli interessi trattenuti, indicato ai punti 12 e 17;
- nel **punto 29** il totale dell'addizionale regionale trattenuta nel 2013 e riferita al periodo d'imposta 2012, riguardante il dichiarante e il coniuge, indicato al punto 23;
- nel **punto 30** il totale degli interessi trattenuti indicato ai punti 22 e 28;
- nel **punto 31** il totale del saldo dell'addizionale comunale trattenuta nel 2013 e riferita al periodo d'imposta 2012, riguardante il dichiarante e il coniuge, indicato al punto 34;
- nel **punto 32** il totale degli interessi trattenuti indicato ai punti 33 e 39;
- nel **punto 33** il totale dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta nel 2013, riguardante il dichiarante e il coniuge, indicato al punto 45;
- nel **punto 34** il totale degli interessi trattenuti indicato ai punti 44 e 50;
- nel **punto 35** il totale degli importi trattenuti a titolo di secondo acconto IRPEF per l'anno d'imposta 2013, indicato al punto 106;
- nel **punto 36** il totale degli interessi trattenuti sul secondo acconto IRPEF 2013, indicato ai punti 104 e 109;
- nel **punto 37** il totale degli importi trattenuti a titolo di acconto della tassazione separata, indicato al punto 56;
- nel **punto 38** il totale degli interessi trattenuti indicati ai punti 54 e 59;
- nel **punto 39** il totale dell'imposta sostitutiva per premi di produttività trattenuta per l'anno d'imposta 2013, indicato al punto 65;
- nel **punto 40** il totale degli interessi trattenuti indicato ai punti 64 e 69;
- nel **punto 41** il totale dell'imposta sostitutiva sulla cedolare secca 2012 indicato al punto 74;
- nel **punto 42** il totale degli interessi trattenuti indicato ai punti 72 e 77;
- nel **punto 43** il totale degli importi trattenuti a titolo di prima rata di acconto cedolare secca locazioni per l'anno d'imposta 2013, indicato al punto 83;
- nel **punto 44** il totale degli interessi trattenuti indicato ai punti 81 e 86;
- nel **punto 45** il totale degli importi trattenuti a titolo di contributo di solidarietà indicato al punto 92;

- nel **punto 46** il totale degli interessi trattenuti indicato ai punti 90 e 95;
- nel **punto 47** il totale degli importi trattenuti a titolo di seconda o unica rata di acconto cedolare secca locazioni per l'anno d'imposta 2013, indicato al punto 115;
- nel **punto 48** il totale degli interessi trattenuti indicato ai punti 113 e 118.

8.2 COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Nel **rigo SS3** indicare:

- nel **punto 1** il totale delle ritenute d'acconto operate nell'anno indicato al punto 27 al netto di quanto indicato al punto 47;
- nel **punto 2** il totale delle ritenute a titolo d'imposta operate nell'anno indicato al punto 28 al netto di quanto indicato al punto 48;
- nel **punto 3** il totale delle ritenute sospese indicato al punto 29 al netto di quanto indicato al punto 49;
- nel **punto 4** il totale dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuto a titolo d'acconto, indicato al punto 30 al netto di quanto indicato al punto 50;
- nel **punto 5** il totale dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuto a titolo d'imposta, indicato al punto 31 al netto di quanto indicato al punto 51 ;
- nel **punto 6** il totale dell'addizionale regionale all'IRPEF sospesa, indicato al punto 32 al netto di quanto indicato al punto 52;
- nel **punto 7** il totale dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuto a titolo d'acconto, indicato al punto 33 al netto di quanto indicato al punto 53;
- nel **punto 8** il totale dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuto a titolo d'imposta, indicato al punto 34 al netto di quanto indicato al punto 54 ;
- nel **punto 9** il totale dell'addizionale comunale all'IRPEF sospesa, indicato al punto 35 al netto di quanto indicato al punto 55.

ATTENZIONE In caso di operazioni straordinarie che comportano l'estinzione del sostituto d'imposta, con prosecuzione dell'attività da parte del sostituto subentrante, è necessario precisare che:

- nel caso in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione, quanto corrisposto dal sostituto estinto è certificato esclusivamente nei punti da 204 a 220 della comunicazione intestata al sostituto subentrante. Nella compilazione del prospetto SS riferito ai dati riassuntivi del sostituto estinto si dovrà fare riferimento, pertanto, ai dati contenuti nei predetti punti da 204 a 220;
- nel caso in cui il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione abbia certificato compensi di lavoro autonomo erogati dal soggetto estinto, quanto corrisposto da quest'ultimo è certificato esclusivamente nei punti da 44 a 55 della comunicazione intestata al sostituto subentrante. Nella compilazione del prospetto SS riferito ai dati riassuntivi del sostituto estinto si dovrà fare riferimento, pertanto, ai dati contenuti nei predetti punti da 44 a 55.

8.3 IMPORTI NON PRELEVATI A SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

In caso di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, quest'ultimo dovrà indicare nei **punti da 1 a 15 del rigo SS4** l'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF, del saldo e dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché del saldo e del primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali, del saldo e acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata del secondo acconto IRPEF, delle imposte sostitutive nonché del contributo di solidarietà dovute a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevato per effetto della predetta operazione straordinaria.

9. PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Il prospetto ST si compone di due sezioni. La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuate, alle imposte sostitutive prelevate, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate.

La seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

Qualora i righe del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Per i soggetti che, avvalendosi della facoltà di suddividere il Mod. 770 SEMPLIFICATO, abbiano trasmesso le sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, si precisa che nei relativi prospetti ST e SV non potranno trovare esposizione codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi risultando diversamente impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità di invio separato.

Analogamente, il sostituto d'imposta che provvede alla trasmissione separata delle sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dovrà esporre nel relativo prospetto dei versamenti esclusivamente codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (es. 1019, 1020, 1038, 1040, 1051, 3802, 3815, 3840, 5004, 5005, 5006, 5007, 5024).

9.1 COMPILAZIONE DEL MODELLO DI PAGAMENTO F24

In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.

Ad es. nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2014 e riferiti al periodo d'imposta 2013 indicare come anno di riferimento il 2013; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2012 indicare come anno di riferimento il 2012.

Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo (es. ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co. versate erroneamente con il codice 1040 anziché con il codice tributo 1004) la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione del prospetto ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice tributo corretto.

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal prospetto ST e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del prospetto ST. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento.

La Ris n. 395 del 28 dicembre 2007 ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare l'informazione del mese di riferimento. Pertanto non è più possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi.

ATTENZIONE Il prospetto ST deve essere compilato avendo cura di rispettare, ove possibile una stretta corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righe del modello di pagamento F24. Pertanto, si deve utilizzare un distinto rigo del predetto prospetto, per ciascun rigo compilato nella delega di pagamento F24.

9.2 PROSPETTO ST - GENERALITÀ

I dati da indicare nel prospetto ST, prima sezione, devono riferirsi:

- alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2013. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2014, se riferiti al 2013, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2014;
- alle ritenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2013 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni nonché al contributo di solidarietà a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2013 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2013 relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 17 febbraio 2014 (il 16 febbraio è domenica) per il saldo; alle imposte sostitutive operate sulle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro.

Devono essere altresì indicati:

- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2013 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2013 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2012 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);
- le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, indicate nel prospetto SY.

I dati da indicare nel prospetto ST, seconda sezione, devono riferirsi:

- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2013 con riferimento all'anno 2012. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali regionali all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2013, nonché le trattenute relative all'addizionale regionale all'IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2013.

Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2013 effettuati entro la presentazione della dichiarazione.

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2014 con riferimento all'anno 2013.

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura di riportare al punto 10 il codice "N".

Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre il sostituto d'imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di addizionale regionale di 100 euro ciascuna. In tal caso la compilazione è la seguente:

seconda sezione prospetto ST sostituto cessionario:

punto 1, 10/2013;
punto 2, 100;
punto 7, 100;
punto 10, N;
punto 11, 3802;
punto 13, 05
punto 14, 18/11/2013;

punto 1, 11/2013;
punto 2, 100;
punto 7, 100;
punto 10, N;
punto 11, 3802;
punto 13, 05
punto 14, 16/12/2013.

Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all'operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l'indicazione del codice N nel punto 10.

Il sostituto cedente indicherà i dati relativi alle residue rate non prelevate nel rigo SS4 del prospetto SS.

9.3 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA SEZIONE DEL PROSPETTO ST

Le istruzioni che seguono riguardano entrambe le sezioni. Si ribadisce che nella prima sezione devono essere indicati i dati relativi alle ritenute all'IRPEF operate e alle imposte sostitutive prelevate, mentre nella seconda sezione devono essere indicati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionali regionali all'IRPEF.

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.

Si precisa che:

- nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento F24, indicando nel punto 1 il periodo convenzionale, 12/2013, nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce, nel punto 10, il codice "A" e nel punto 14 la data di versamento;
- nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2014 e riferite all'anno 2013, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, deve essere indicato nel punto 1 il mese di dicembre 2013 e nel punto 10 il codice "B";

- nell'ipotesi di sostituto d'imposta che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2013 nei mesi di gennaio o febbraio 2014, dovrà essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2013 e nel punto 10 rispettivamente il codice "D" per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice "E" per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio;
- per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2013 effettuato entro il 17 febbraio 2014 (codice tributo 1713) al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo convenzionale 12/2013 (cfr. Circ. n. 34 del 18 aprile 2002).

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:

- delle ritenute operate;
- delle addizionali regionali trattenute;
- delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale;
- dell'imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni TFR, sulle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro nonché sulla cedolare secca locazioni;
- del contributo di solidarietà operato;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010.

Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2013, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare. Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato sul monte ritenute tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento.

Qualora per effetto delle suddette operazioni di conguaglio relative al 2013, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipandone l'ammontare ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale all'IRPEF e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito devono sempre essere compilati appositi righi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF nonché alle ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni.

In tal caso, dovranno essere indicati:

- nel punto 2, le ritenute o le trattenute effettivamente operate;
- nei punti 4 e/o 5, il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
- nel punto 7, l'importo da versare.

Si supponga a titolo esemplificativo che dall'esito delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto d'imposta restituisca un credito di ritenute IRPEF (100 euro) utilizzando parte del monte trattenute (440 euro) di addizionale regionale del mese di febbraio.

Seconda sezione del Prospetto ST:

punto 1, 02/2013;

punto 2, 440;

punto 4, 100;

punto 7, 340;

punto 11 3802;

punto 13, 05;

punto 14, 18/03/2013.

Il predetto rigo dovrà essere compilato anche se l'importo da versare è pari a zero.

Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, il monte trattenute relativo alla medesima regione.

L'importo restituito utilizzando le somme indicate deve essere esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 4 del prospetto SX mentre l'importo utilizzato per le restituzioni deve essere indicato al rigo SX4, colonna 5.

Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto ritenute e trattenute a titolo di addizionali regionali all'IRPEF operate nell'anno 2013 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Nel **punto 3** della prima sezione va indicato il versamento relativo all'importo totale dei crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti, che il sostituto in sede di conguaglio ha successivamente provveduto a recuperare.

Nel **punto 4** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato nei punti 2 e 3 al netto degli importi relativi alle eccedenze di versamento che devono essere indicati nel successivo punto 5.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX) utilizzando:
 - ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle a tassazione ordinaria operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - somme trattenute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF;
 - importi anticipati dal sostituto stesso;
- abbia rimborsato crediti di addizionali regionali e comunali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2 del prospetto SX);
- abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del prospetto SX);
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del prospetto SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 3 del prospetto SX);
- abbia a disposizione crediti di imposte sostitutive derivanti dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d'imposta 2013 dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria (da evidenziare nel rigo SX1 colonna 5 del prospetto SX).

Qualora il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito:

- per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del Tuir;
- per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir;

deve indicare nel presente punto l'ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice "T".

Se per il versamento di una ritenuta sono stati utilizzati a scomputo anche crediti per famiglie numerose e canoni di locazione, contraddistinti dal codice T, è necessario compilare 2 righe separate del prospetto ST, ognuno relativo al tipo di scomputo evidenziato.

Per maggiore chiarezza, si ricorre al seguente esempio:

Ritenuta operata euro 1000, utilizzo a scomputo euro 300, utilizzo a scomputo con il codice T euro 200, importo versato euro 500, data di versamento 17/06/2013

A) Compilazione del primo rigo del quadro ST:

Punto 2 "ritenute operate": 800

Punto 4 "importi utilizzati a scomputo": 300

Punto 7 "Importo versato" 500

Punto 14 "Data di versamento": 17/06/2013

B) Compilazione del secondo rigo del quadro ST:

Punto 2 "ritenute operate": 200

Punto 4 "importi utilizzati a scomputo": 200

Punto 7 "Importo versato" : 0

Punto 10 "Note": T

Nel **punto 5** va indicato esclusivamente l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3 relativo ai versamenti in eccesso che si è generato a seguito di versamenti relativi al 2013 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX4, col. 5 del prospetto SX.

Nel **punto 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2 (es. anticipo sul TFR versato nel 1997 e 1998; credito per i marittimi imbarcati). Vanno indicati inoltre nel presente punto anche i crediti d'imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna "Ritenute" del quadro RU dei modelli Unico. Non devono essere riportati nel presente punto i crediti d'imposta utilizzati mediante il modello di pagamento F24.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della L. n. 244 del 24 dicembre 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui.

Per informazioni dettagliate in ordine all'importo effettivamente utilizzabile nonché ai crediti non assoggettati al limite, si rinvia alle istruzioni del quadro RU dei modelli Unico.

Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.

In caso di versamenti di ritenute IRPEF, addizionali regionali all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, e di imposta sostitutiva effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 7 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 8**. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.

Nel **punto 9** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso.

Per la compilazione del **punto 10** devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A – se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997;
- B – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, su somme e valori relativi al 2013 erogati entro il 12 gennaio 2014 ;
- C – nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000, erogata a lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040;
- D – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2013 nel mese di gennaio 2014;
- E – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2013 nel mese di febbraio 2014;
- K – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto;
- N – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionali regionali all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata, del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni nonché del contributo di solidarietà dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- P – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito d'imposta sostitutiva derivante dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d'imposta 2013 dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013, assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria;
- Q – se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009;
- S – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali regionali di competenza dell'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente;
- T – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito:
 - per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del Tuir;
 - per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir.
 Tale compensazione deve essere indicata in un apposito rigo, esclusivamente nella prima sezione del presente prospetto (per una corretta compilazione si vedano le istruzioni al punto 4);
- Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 11** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti effettuati presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato o di Tesoreria regionale, indicare l'importo delle ritenute operate nel punto 2, l'importo eventualmente utilizzato a scomputo nei punti 4 e 5, l'importo delle ritenute versate nel punto 7, il Capitolo nel punto 11, barrare la casella del **punto 12** e indicare la data di versamento nel punto 14. Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3802). Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo mod. F24EP e non deve essere barrata la casella "tesoreria". Se nello stesso periodo sono effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo.

Nel **punto 13** della seconda sezione deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla **tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice "K" nel punto 10. Nel prospetto ST intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 4, 5 e 6 del prospetto ST della società incorporante. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali regionali all'IRPEF ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall'operazione straordinaria. In questo caso, nel prospetto ST (seconda sezione) intestato alla società estinta andranno compilati i punti 1, 2, 11 e 13.

10. PROSPETTO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF

ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Il prospetto SV deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF effettuate anche in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

ATTENZIONE Con l'art. 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell'Economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 143 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, è stato previsto che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia attribuito direttamente ai comuni di riferimento.

Relativamente ai versamenti da effettuare nella delega di pagamento Mod. F24 devono essere compilati tanti righi quanti sono i comuni interessati al versamento dell'addizionale comunale.

L'esposizione dei dati di versamento nel presente prospetto deve essere, invece, effettuata in forma aggregata.

Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere come riferimento la data di versamento. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni.

Si precisa che nelle ipotesi in cui ci sia: difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, presenza di versamenti per ravvedimento, versamenti codificati con diverse note (punto 10) e presenza di versamenti effettuati in tesoreria, nel prospetto SV vanno compilati più righi per l'indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data.

Qualora i rigi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

10.1 COMPILAZIONE DEL MODELLO DI PAGAMENTO F24

In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo. Ad es. nel caso di versamento di trattenute di addizionale comunale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2012 indicare come anno di riferimento il 2012.

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal prospetto SV e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del prospetto SV. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento.

La Ris. n. 395/2007 ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare l'informazione del mese di riferimento. Pertanto non è più possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi.

10.2 PROSPETTO SV - GENERALITÀ

I dati da indicare nel prospetto, SV devono riferirsi:

- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2013 con riferimento all'anno 2012, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2013 con riferimento all'anno 2013. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali comunali all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2013;
- alle trattenute effettuate a titolo di addizionali comunali all'IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2013 nonché ai relativi versamenti.

Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2013 effettuati entro la presentazione della dichiarazione.

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2014 con riferimento all'anno 2013.

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al punto 10 il codice "N". Il sostituto cedente indicherà i dati relativi alle residue rate non prelevate nel rigo SS4 del prospetto SS. Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre il sostituto d'imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di addizionali comunali a saldo di 100 euro ciascuna. In tal caso la compilazione è la seguente:

prospetto SV sostituto cessionario:

punto 1, 10/2013;
punto 2, 100;
punto 7, 100;
punto 10, N;
punto 11, 3848;
punto 14, 18/11/2013;

punto 1, 11/2013;
punto 2, 100;
punto 7, 100;
punto 10, N;
punto 11, 3848;
punto 14, 16/12/2013.

Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all'operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l'indicazione del codice N nel punto 10.

10.3 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO SV

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:

- delle addizionali comunali trattenute;
- delle somme e degli interessi (per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale.

Qualora per effetto delle operazioni di conguaglio relative al 2013, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionali comunali all'IRPEF devono sempre essere compilati appositi rigi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni.

In tal caso dovrà essere compilato un rigo del presente prospetto nel quale, dovranno essere indicati:

- nel punto 2, le trattenute effettivamente operate;
- nel punto 4 e/o 5, il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
- nel punto 7, l'importo da versare.

Il predetto rigo dovrà essere compilato anche se l'importo da versare è pari a zero.

Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionali regionali o comunali all'IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, importi trattenuti a titolo di addizionali comunali all'Irpef.

L'importo restituito utilizzando le somme indicate deve essere esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 4 del prospetto SX mentre l'importo utilizzato per le restituzioni, deve essere indicato al rigo SX4, colonna 5.

Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF operate nell'anno 2013 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Nei punti 4 e 5 devono essere indicati gli importi che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2.

Nel **punto 4** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato nel punto 2 al netto degli importi relativi alle eccedenze di versamento che devono essere indicati nel successivo punto 5.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX) utilizzando somme trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF;
- abbia rimborsato crediti di addizionali regionali e comunali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2 del prospetto SX);
- abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del prospetto SX);
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del prospetto SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 3 del prospetto SX);
- abbia a disposizione crediti di imposte sostitutive derivanti dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d'imposta 2013 dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria (da evidenziare nel rigo SX1 colonna 5 del prospetto SX).

Nel **punto 5** va indicato esclusivamente l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2 relativo ai versamenti in eccesso che si è generato a seguito di versamenti relativi al 2013 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX4, colonna 5 del prospetto SX.

Nel **punto 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.

In caso di versamenti di addizionali comunali all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 7 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 8**. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.

Nel **punto 9** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso.

Per la compilazione del **punto 10** devono essere utilizzati i seguenti codici:

- B – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, su somme e valori relativi al 2013 erogati entro il 12 gennaio 2014;
- D – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2013 nel mese di gennaio 2014;
- E – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2013 nel mese di febbraio 2014;
- K – se nel rigo sono riportati i dati delle trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto SV intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF indicate nel prospetto SV intestato al soggetto estinto;
- N – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate, di addizionali comunali all'IRPEF, nonché del saldo e acconto, delle addizionali comunali all'IRPEF dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;

- P – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito d'imposta sostitutiva derivante dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d'imposta 2013 dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013, assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria;
- Q – se il versamento si riferisce a trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009;
- S – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza dell'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente;
- Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 11** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti delle addizionali comunali effettuati presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato o di Tesoreria regionale, indicare l'importo delle trattenute effettuate nel punto 2, l'importo eventualmente utilizzato a scomputo nei punti 4 e 5, l'importo delle trattenute versate nel punto 7, nel punto 11 indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3847 e 3848), barrare la casella del **punto 12** e indicare la data di versamento nel punto 14. Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo mod. F24EP e non deve essere barrata la casella "Tesoreria".

Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto SV intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice "K" nel punto 10. Nel prospetto SV intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto SV intestato alla società incorporata ed i punti 4, 5 e 6 del prospetto SV della società incorporante.

11. PROSPETTO SX - RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

In questo prospetto devono essere riportati i dati riepilogativi:

- *del credito 2012 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2013 e del suo utilizzo:*
 - in compensazione esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 entro la data di presentazione di questa dichiarazione (31 luglio 2014);
 - in compensazione interna mediante utilizzo a scomputo nel punto 4 della prima e seconda sezione del prospetto ST, e nel punto 4 del prospetto SV della presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999;
- *dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2013 e del loro utilizzo:*
 - in compensazione interna nei punti 4 e 5 della prima e seconda sezione del prospetto ST, e nei punti 4 e 5 del prospetto SV della presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999.

Tali dati vanno evidenziati ai righe SX1 e SX4.

Il prospetto SX è finalizzato inoltre ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra enti impositori diversi (es. Stato e regioni) nonché i crediti verso enti diversi dall'erario al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori.

Tali dati vanno evidenziati analiticamente nei righe da SX5 a SX30.

Nel **rigo SX1, colonna 1**, deve essere indicato:

- l'importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno restituiti utilizzando:
 - somme anticipate dal sostituto stesso;
 - ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria (es. ritenute su redditi lavoro autonomo, ritenute su redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata);
 - trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF effettuate per gli stessi fini e nell'ambito delle medesime operazioni di conguaglio.

Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2014;

- l'importo complessivo dei crediti di addizionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

Nel rigo SX1, **colonna 2**, deve essere indicato l'importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale mentre a **colonna 3**, deve essere indicato il credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta.

Nel rigo SX1, **colonna 4**, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dai prospetti ST e SV.

Nel rigo SX1, **colonna 5**, deve essere indicato l'importo del credito d'imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui al D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, prorogato per il periodo d'imposta 2013 dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria.

Gli importi delle colonne 1, 2, 3, 4 e 5 del rigo SX1 sono compresi nell'importo indicato nel rigo SX4, colonna 4.

Il **rigo SX4** è strutturato su sei colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi al credito e alle compensazioni effettuate nell'anno 2013.

In particolare:

- nella **colonna 2** va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione (mod. 770/2013).

Nel caso di trasmissione integrale della dichiarazione Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO (sezione I del riquadro "Redazione della dichiarazione" del frontespizio compilata), l'ammontare del credito da riportare a colonna 2 si ottiene dalle seguenti colonne del mod. 770/2013:

$$SX\ 32\ (\text{colonna } 2 - \text{colonna } 1) + SX\ 33\ (\text{colonna } 2 - \text{colonna } 1)$$

Nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro dipendente (sezione III del riquadro "Redazione della dichiarazione" del frontespizio compilata) l'ammontare del credito da riportare nella colonna 2 è invece pari a:

$$SX\ 32\ (\text{colonna } 2 - \text{colonna } 1)$$

Nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (sezione IV del riquadro "Redazione della dichiarazione" del frontespizio compilata) l'ammontare del credito da riportare nella presente colonna è infine pari a:

$$SX\ 33\ (\text{colonna } 2 - \text{colonna } 1)$$

- nella **colonna 3** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 2 utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 4**, deve essere riportata la somma risultante dalla seguente operazione SX1 (colonna 1 + colonna 2 + colonna 3 + colonna 4 + colonna 5);
- nella **colonna 5**, deve essere riportata la somma delle colonne 4 e 5 della prima e seconda sezione dei diversi righi del prospetto ST, e delle colonne 4 e 5 dei diversi righi del prospetto SV al netto di quanto riportato al rigo SX38 colonna 1, al rigo SX39 colonna 1 e al rigo SX40, colonna 2;
- nella **colonna 6** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 2 meno colonna 3 più colonna 4 meno colonna 5, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, avvalendosi del Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2014, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 7** va indicato l'importo di colonna 2 meno colonna 3 più colonna 4 meno colonna 5, chiesto a rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 6.

Qualora nella colonna 6 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2014 SEMPLIFICATO compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2013 non sono state operate ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.

ATTENZIONE Si precisa che, l'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), subordina l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 15.000 euro annui alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

I **rigli da SX5 a SX30** devono essere compilati dal sostituto d'imposta che:

- nel corso del 2013 ha effettuato compensazioni ai sensi del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997 tra enti impositori diversi;
- risulti a credito verso enti diversi dall'erario.

ATTENZIONE Qualora il dichiarante sia tenuto a compilare i rigli da SX5 a SX30, dovranno essere evidenziate anche le compensazioni effettuate nell'ambito del medesimo ente impositore.

I **rigli da SX5 a SX30** non devono essere compilati:

- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997;
- dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, esclusivamente nell'ambito dei medesimi enti destinatari del tributo, purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall'erario.

Nel **rigo SX5** deve essere esposta sempre la quota di competenza dell'Erario.

Nel **rigo SX6** deve essere esposto il credito di addizionale comunale 2007 sorto prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007 per il quale non era prevista la distinta imputazione per singolo comune.

Nei rigli da SX7 a SX30, è presente la colonna 1 "Codice". In tale colonna, per ogni singolo rigo, dovrà essere indicato il codice catastale nel caso di addizionale comunale e il codice regione nel caso di addizionale regionale.

Qualora i rigli da SX7 a SX30 del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Nei **rigli da SX5 a SX30**, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicati dai rigli SX5 a SX30, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate alle colonne da 2 a 7 del rigo SX4.

Si supponga, a titolo esemplificativo, che un sostituto d'imposta operi nel mese di aprile 2013 trattenute di addizionale regionale (regione Lazio) per 100 euro (codice tributo 3802) e che utilizzi le medesime trattenute, per un importo di 30 euro, per restituire un credito IRPEF sulle retribuzioni ordinarie determinatosi in sede di conguaglio per cessazione di un rapporto di lavoro dipendente avvenuta in data 30 aprile 2013. Nell'esempio prospettato, occorrerà compilare la seconda sezione del prospetto ST e il prospetto SX nel seguente modo:

- seconda sezione del prospetto ST:
 - punto 1, 4/2013;
 - punto 2, 100 euro;
 - punto 4, 30 euro;
 - punto 7, 70 euro;
 - punto 11, 3802;
 - punto 13, il codice 8 (regione Lazio);
 - punto 14, 16/05/2013;
- prospetto SX:
 - rigo SX1, colonna 1, 30 euro;
 - rigo SX4, colonna 4, 30 euro;
 - rigo SX4, colonna 5, 30 euro;
 - rigo SX5 (Erario), colonna 4, 30 euro (in quanto l'Erario risulta debitore);
 - rigo SX7, colonna 1, 08 (regione Lazio), colonna 5, 30 euro (in quanto la regione Lazio risulta creditrice verso l'erario, essendo la restituzione di ritenute erariali avvenuta con trattenuta di addizionale di spettanza della regione Lazio).

11.1 REGIONI A STATUTO SPECIALE

Per la compilazione del rigo SX31 seguire le seguenti istruzioni:

■ Valle d'Aosta

La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. In particolare la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1920, 1921, 1914 e 1916.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale, utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

■ Sardegna

La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1912 e 1913.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

■ Sicilia

La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti e che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1612 e 1613.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale e che hanno utilizzato per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

1.2 RIEPILOGO DEL CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE

La compilazione di tale sezione è obbligatoria qualora dalla presente dichiarazione risulti un credito richiesto in compensazione (rigo SX4, colonna 6).

La sezione è volta a consentire un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel periodo d'imposta successivo il sostituto intenda avvalersi della facoltà di trasmettere le Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente ed i relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo e dai relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY. In questa ipotesi, infatti, il sostituto potrà effettuare compensazioni all'interno di ciascun prospetto ST e SV ai sensi del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, utilizzando esclusivamente crediti aventi la stessa natura delle ritenute che si intendono compensare.

Nel **rigo SX32, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati nonché dall'assistenza fiscale prestata. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX32 colonna 2 – SX32 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, esclusivamente con il codice tributo 6781.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata, unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e dei relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati.

Nel **rigo SX33, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX33 colonna 2 – SX33 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, esclusivamente con il codice tributo 6782.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata, unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo e dei relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi.

Si ricorda che l'importo del credito complessivamente ceduto non può superare euro 516.456,90 in quanto opera il limite di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 241 9 luglio del 1997.

Si precisa inoltre che anche per i crediti ceduti dovranno essere utilizzati nel modello di pagamento F24 esclusivamente i codici tributo 6781 e 6782 sopra indicati secondo la provenienza del credito.

1.1.3 RIEPILOGO ALTRI CREDITI

Nel **rigo SX35**, indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all'art. 25, ultimo comma del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 (codice tributo 6788).

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo a credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX35 della precedente dichiarazione nonché il credito maturato nel 2013 a seguito del rimborso, in tale anno, delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione Europea, e non dovute ai sensi dell'art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nella **colonna 2**, il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2013 mediante modello F24 (codice tributo 6788);
- nella **colonna 3**, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2.

Nel **rigo SX37** devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213 della L. n. 662 del 23 dicembre 1996, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1° gennaio 2013 (credito risultante dal rigo SX37 col. 6 della precedente dichiarazione aumentato della rivalutazione);
- nella **colonna 2**, l'importo del credito acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2013 che non comportano estinzione del sostituto d'imposta (es. acquisto di azienda);
- nella **colonna 3**, l'importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2013 che non comportano estinzione del sostituto d'imposta (es. cessione di azienda);
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 1250) dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 a compensazione delle ritenute operate nell'anno sul TFR a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR come previsto dalla Circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 20/03/2001;
- nella **colonna 5**, l'importo del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel punto 6 del prospetto ST (prima sezione) della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell'anno sul TFR erogato;
- nella **colonna 6**, l'importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2013 dalla seguente operazione:

$$\text{colonna 1} + \text{colonna 2} - \text{colonna 3} - \text{colonna 4} - \text{colonna 5}$$

Si ricorda che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate. Il contribuente che vanti al primo gennaio 2013 esclusivamente un credito da anticipo sul TFR non è tenuto alla presentazione del Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO sempreché non sia tenuto per altri motivi a tale adempimento.

Il **rigo SX38** è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del TUIR relativo al 2013. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito riconosciuto relativo all'anno d'imposta 2013;
- nella **colonna 2** l'ammontare del credito riconosciuto per famiglie numerose, successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio.

Il **rigo SX39**, è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR relativo all'anno d'imposta 2013. In particolare indicare:

- nella **colonna 1** l'ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione nell'anno d'imposta 2013;
- nella **colonna 2** l'ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio a seguito di una pluralità di rapporti.

Nel **rigo SX40 colonna 1** deve essere indicato l'importo relativo all'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti e non utilizzata a scomputo delle imposte dovute relativamente ai vari montanti che compongono la somma erogata al medesimo soggetto. Nella **colonna 2** deve essere indicato l'importo del credito di cui alla precedente colonna 1 utilizzato in compensazione interna ai sensi dell'articolo 1, del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997. Nella **colonna 3** deve essere indicato l'importo del credito residuo.

1.2. PROSPETTO SY - SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RITENUTE OPERATE AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.L. N. 78/2010

Nel presente prospetto vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 nonché le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010.

ATTENZIONE Nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest'ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nel presente prospetto alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all'interno della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati intestati al coniuge nella quale si dovrà riportare nel campo 10 della parte A il codice Z2.

Il prospetto in esame si compone di tre sezioni: la prima sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme, la seconda sezione deve essere compilata dal debitore principale, la terza sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane S.p.a.

Qualora i rigi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

1.2.1 SEZIONE I - RISERVATA AL SOGGETTO EROGATORE DELLE SOMME

Nel **rigo SY2** indicare:

- nel **punto 1** il codice fiscale del debitore principale;
- nei **punti 2** il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- nel **punto 3** le somme erogate;
- nel **punto 4** l'importo delle ritenute a titolo d'acconto del venti per cento effettuate.

Nel **punto 5** deve essere barrata la casella nel caso di ritenuta non operata se il credito vantato dal percipiente è riferibile a somme o valori non assoggettabili a ritenute alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nell'articolo 11 commi 5, 6 e 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché nell'articolo 33, comma 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

1.2.2 SEZIONE II - RISERVATA AL DEBITORE PRINCIPALE

ATTENZIONE Con riferimento alle somme indicate nel presente prospetto in quanto erogate nell'ambito delle procedure di pignoramento presso terzi, si precisa che non devono essere compilate le ordinarie comunicazioni contenute nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Nel **rigo SY7** indicare:

- nel **punto 1** il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- nei **punti 2, 4, 6, 8 e 10** le somme erogate
- nei **punti 3, 5, 7, 9 e 11** la tipologia delle somme liquidate. In particolare vanno indicati uno dei seguenti codici:
 - 1 – reddito di terreni;
 - 2 – reddito di fabbricati;
 - 3 – reddito di lavoro dipendente;
 - 4 – reddito di pensione;
 - 5 – redditi di capitale;
 - 6 – redditi diversi;
 - 7 – redditi di lavoro autonomo;
 - 8 – redditi di impresa;
 - 9 – redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta a titolo di imposta;
 - 10 – compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata;
 - 11 – trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale;
 - 12 – altri redditi.

1.2.3 SEZIONE III - DATI RELATIVI ALLE RITENUTE DA ART. 25 DEL D.L. N. 78/2010

Questa sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane Spa per l'indicazione della ritenuta operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito nella misura del 4 per cento all'atto dell'accredito dei pagamenti dovuta dai beneficiari per i bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010).

Si precisa che, in caso di più bonifici allo stesso beneficiario, l'intermediario può compilare un rigo per ciascun codice fiscale beneficiario del bonifico.

Pertanto, nei rigi da **SY12** a **SY15** devono essere indicati in:

- **colonna 1** il codice fiscale del beneficiario cui si riferisce il bonifico;
- **colonna 2** l'ammontare del bonifico;
- **colonna 3** le ritenute operate.

APPENDICE

■ COMPILAZIONE DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

1. GENERALITÀ

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS comprensiva delle gestioni ex INPDAP nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti allo stesso ente previdenziale (la L. n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione al D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 ha disposto la soppressione dell'INPDAP e trasferito le funzioni all'INPS), relativi all'anno riportato nell'apposito spazio previsto nello schema. La certificazione va consegnata al contribuente dai datori di lavoro entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l'indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il datore di lavoro.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi ad anni successivi fino all'approvazione di un nuovo schema di certificazione.

Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere indicati in Euro, esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Dati generali

Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:

- con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice fiscale;
- con riferimento al dipendente, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o Stato estero) e la provincia di nascita.

2. PARTE C - Dati previdenziali e assistenziali

2.1 SEZIONE 1 Lavoratori subordinati

Nella presente sezione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

A seguito dell'avvenuta soppressione dell'IPOST e del trasferimento delle relative funzioni all'INPS (ad opera dell'articolo 7, commi 2 e 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122), i dati relativi al personale iscritto al fondo quiescenza ex IPOST vanno riportati in questa sezione.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1978 n. 467 (modello 01/M), ovvero alla presentazione del Mod. DAP/12. Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituiti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l'anno 2013 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335.

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.

Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS.

Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla L. n. 240 del 5 giugno 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema Uniemens.

Imponibile ai fini previdenziali

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'articolo 51 del TUIR, non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni. Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 2013 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2013 ma riferiti a dicembre 2012 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2012);
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2014 ma riferiti a dicembre 2013.

Casi particolari

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del D. Lgs.

n. 564 del 16 settembre 1996 e successive modificazioni (vedi Circ. INPS n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001);

- contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 28, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberanti aziende del credito, assicurazioni, tributi erariali, monopoli di Stato, Poste, ecc.);
- contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 86 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), per gli amministratori locali.

INPS Lavoratori subordinati

Nel **punto 1 – Matricola azienda** – deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Il **punto 2 – Ente pensionistico Inps** – va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo – dazieri –, Gestione speciale ex enti pubblici creditizi)

Il **punto 3 – Altro** – deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici alle gestioni INPS Gestione Dipendenti Pubblici e INPS ex ENPALS ovvero ad un ente pensionistico diverso dall'INPS (ad esempio: INPGI).

Nel **punto 4 – Imponibile previdenziale** – indicare l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).

Per i lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-Ipost va indicato l'imponibile previdenziale considerato ai fini delle contribuzioni minori, ossia privo della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all'art. 15, co. 1, L. n. 724 del 23 dicembre 1994 (Circ. Inps 11 febbraio 2011, n. 35).

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali.

Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602 del 30 aprile 1970, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, co.18, della L. n.335 dell'8 agosto 1995 fissato per l'anno 2013 in euro 99.034,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS.

Relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (L. n. 67 del 1997).

L'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo; ai fini del relativo accreditamento contributivo, il periodo di riferimen-

to viene specificato nell'elemento "preavviso" dell'UniEmens/EMens.

Gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto, sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, SA/vig ovvero da O1.2005 UniEmens/ EMens rettificativo).

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoratori a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione del punto 4:

a) operai dell'edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento. Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale punto;
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo;
- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo.

In tale campo va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

b) lavoratori a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità per la compilazione di tale campo:

- indicare l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia;
- indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali.

Nel **punto 5 – Imponibile ai fini IVS (lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-Ipost)** – va indicato l'importo dell'imponibile ai fini pensionistici, comprensivo della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all'art. 15, co. 1, L. n. 724 del 23 dicembre 1994 (Circ. Inps 11 febbraio 2011, n. 35). Il campo è da compilare *esclusivamente* nel caso di lavoratore iscritto alla gestione ex-Ipost.

Nel **punto 6 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti** – va indicato l'importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. In tale punto non deve essere indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS.

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 9,19 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS;
- 0,50% (contributo di solidarietà di cui all'art. 24, comma 21, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011, n. 214).

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

I **punti 7 e 8 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS relativa al lavoratore** – riguardano le denunce retributive dei lavoratori dipendenti trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326 (Circ. INPS n.152 del 22 novembre 2004; Messaggio n. 11903 del 25 maggio 2009).

In particolare:

- il **punto 7** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato;
- nel **punto 8** (alternativo al punto 7) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato.

2.2 SEZIONE 2 - INPS Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2013 ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335.

Nel **punto 9 – Compensi corrisposti al collaboratore** – indicare il totale dei compensi corrisposti nell'anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, co.18, della L. n. 335 dell'8 agosto 1995, pari per l'anno 2013 ad euro 99.034,00. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2013 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2014 ma relative all'anno 2013 (art. 51, co.1, DPR n. 917 del 22 dicembre 1986);

Nel **punto 10 – Contributi dovuti** – indicare il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2013;

Nel **punto 11 – Contributi a carico del collaboratore** – indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);

Nel **punto 12 – Contributi versati** – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

I **punti 13 e 14 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS** – riguardano le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326.

In particolare:

- il **punto 13** deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato;
- nel **punto 14** (alternativo al punto 13) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIEMENS in relazione al lavoratore interessato.

2.3 SEZIONE 3 - INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP)

A decorrere dal 1 gennaio 2012 le gestioni dell'INPDAP sono confluite nell'INPS per effetto dell'art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, che ha disposto la soppressione dell'Ente e trasferito le sue funzioni all'INPS.

Nella presente sezione devono essere indicati i dati previdenziali ed assistenziali relativi alle gestioni dell'INPDAP, di seguito Gestione Dipendenti Pubblici, confluite nell'INPS, segnatamente riferiti a:

- Gestione Cassa Pensioni Statali;
- Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
- Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
- Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- Gestione I.N.A.D.E.L.
- Gestione E.N.P.A.S.
- Gestione E.N.P.D.E.P. (Assicurazione Sociale Vita)
- Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
- Gestione E.N.A.M.

Si precisa che sono tenuti a compilare la sezione 3:

- 1 - i sostituti di imposta, datori di lavoro, tenuti ad inviare la denuncia mensile (ListaPosPA del flusso UNIEMENS) per i lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici;
- 2 - i sostituti di imposta, che erogano compensi riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente del lavoratore – iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici - con un'altra amministrazione Pubblica ed inviano le denunce mensili (ListaPosPA del Flusso UNIEMENS) ai sensi del punto 3.2. della Circ. INPS del 7 agosto 2012;
- 3 - le organizzazioni sindacali che erogano, ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 16 settembre 1996, retribuzioni aggiuntive ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP), in virtù del rapporto di lavoro preesistente;
- 4 - i sostituti di imposta che effettuano le operazioni di conguaglio fiscale per redditi da lavoro dipendente o riconducibile ad esso comunicati da altri soggetti se per tali redditi è dovuta a contribuzione alla Gestione Dipendenti Pubblici. In tali casi, si evidenzia che il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare anche le operazioni di conguaglio contributivo e a compilare per i dati comunicati una distinta sezione 3 riducendo tali retribuzioni al soggetto che ha erogato i compensi secondo quanto specificato nelle Regole generali.

I sostituti d'imposta dovranno compilare i campi relativi al totale imponibile e al totale contributi per tutte le Gestioni sopraindicate.

Si evidenzia che la certificazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione ENPDEP e/o alla sola Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Cassa Credito) in applicazione del D.M. 45/2007, modificato dall'art. 3-bis della L. n. 222 del 29 novembre 2007 (nota operativa n. 1 del 29/02/2008 della Direzione Centrale Credito e Circ. n.11 del 07 luglio 2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa e Direzione Centrale Credito).

Regole generali

La certificazione riguarda le retribuzioni imponibili corrisposte e i contributi dovuti per l'anno 2013, nonché le retribuzioni e i contributi afferenti ad anni precedenti, meglio illustrati tra i "Casi particolari".

Per la compilazione dei punti occorre fare riferimento alle istruzioni relative alla gestione e compilazione delle denunce mensili contributive degli Enti, Amministrazioni, aziende iscritte alla Gestione ex INPDAP di cui alla Circ. INPS n. 105 del 07 agosto 2012.

I soggetti tenuti a compilare la sezione 3 compileranno distinte sezioni per ogni anno di riferimento, senza tenere conto di eventuali variazioni di tipo impiego, tipo servizio ed aliquote contributive avvenute in corso d'anno.

I soggetti che effettuano le operazioni di conguaglio contributivo per le comunicazioni ricevute da soggetti terzi, provvederanno a compilare, per tali compensi, una distinta sezione 3, riferita al nel caso in cui le retribuzioni non siano state indicate in alcuna denuncia. Non deve, pertanto, essere compilata una distinta sezione 3 nei seguenti casi:

- i soggetti terzi hanno provveduto a inviare direttamente le denunce secondo quanto previsto al punto 3.2. della Circ. INPS n. 105 del 7 agosto 2012 ed abbiano versato i contributi;
- i soggetti terzi non hanno provveduto ad inviare direttamente le denunce ma il sostituto di imposta principale, datore di lavoro, ha già trasmesso con le denunce dell'anno 2013 (relative alle retribuzioni da gennaio a dicembre 2013) i quadri EO o V1, causale 5 comprensivi dei dati a lui comunicati.

Si evidenzia che per le operazioni di conguaglio contributivo per somme comunicate da terzi, il sostituto di imposta deve tenere conto nella compilazione della propria sezione 3, anche degli ulteriori contributi, rimasti a suo carico, dopo aver detratto quanto indicato nella sezione ente versante del V1, casuale 7, codice motivo utilizzo 2.

Il sostituto di imposta dovrà inoltre tenere conto dell'eventuale variazione dell'imponibile conseguente alle operazioni di conguaglio ai fini della maggiorazione del 18% per la gestione CTPS.

Per il personale in regime di TFR gli enti datori di lavoro si atterranno alle disposizioni fornite con Circ. INPDAP n. 30 del 1° agosto 2002.

In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali.

Imponibile previdenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa erogati entro il 12 gennaio 2014.

La certificazione contributiva deve essere compilata con i valori assunti a riferimento per il versamento della contribuzione anche nel caso di contribuzione "figurativa" e cioè nel caso in cui il datore di lavoro, per effetto di specifici istituti giuridici, continui a versare la contribuzione per determinati soggetti anche dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio lavoratori in esodo ex art. 4, comma da 1 a 7, L. n. 92 del 28 giugno 2012).

Casi particolari

Ente in liquidazione

Nel caso di liquidazione di un'amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore.

Successione tra Amministrazioni

In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni, ed in tutti i casi di cessione delle attività e delle funzioni dell'Ente soppresso ad un altro Ente, anche di nuova istituzione, il soggetto vigente è tenuto a compilare distinte sezioni per la frazione di anno di competenza, di ciascuna Amministrazione o Ente valorizzando il campo "Codice fiscale Amministrazione" con il codice fiscale delle relative Amministrazioni.

Competenze arretrate

In caso di corresponsione di retribuzioni erogate nel 2013 ma riferite ad anni precedenti nelle sole ipotesi di V1, con data inizio inferiore al 1/1/2013, casuale 1 ovvero casuale 7, per i codici motivo utilizzo:

3 - Regularizzazione da sentenza

4 - Regularizzazione da transazione

5 - Regularizzazione da circolare o messaggio va compilata una sezione distinta indicando gli imponibili ed i contributi dovuti per ciascun anno di riferimento.

Cariche elettive comunali e provinciali (art. 86 della L. n. 267/2000 di modifica all'art. 26 della L. 265/1999 ed art. 81 del T.U.E.L., come modificato dall'art. 2, comma 24 della L. 244 del 24 dicembre 2007 - Legge Finanziaria 2008).

Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali elencati nell'articolo 86 della L. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro l'amministrazione, presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione (cfr. Nota operativa INPDAP n. 6 del 18 luglio 2008 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa).

Compilazione dei punti da 15 a 32

Nel **punto 15 - Codice Fiscale Amministrazione** - deve essere indicato il codice fiscale della Amministrazione di Appartenenza indicata nella denuncia mensile contributiva. Le Amministrazioni che corrispondono redditi da lavoro dipendente o riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente con un'altra amministrazione che hanno trasmesso la denuncia devono valorizzare il campo con i propri codici identificativi. Si evidenzia infatti che in questo caso gli elementi della denuncia azienda, ente di appartenenza e sede di servizio dovevano essere valorizzati con i propri riferimenti e non con quelli relativi alla amministrazione di appartenenza del dipendente.

• Compensi erogati da "altri soggetti" che non emettono il CUD

Il sostituto di imposta che effettua le operazioni di conguaglio fiscale e contributivo per i compensi di cui al precedente punto 4 della presente sezione ed è tenuto a compilare una distinta sezione 3 secondo quanto indicato nelle "regole generali", deve indicare nel campo 15 "Codice fiscale Amministrazione" il codice fiscale dell'Amministrazione che ha erogato i compensi.

• Dipendenti gestiti dal Service Personale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, gestiti dal MEF-SPT il dichiarante che eroga il trattamento fondamentale di retribuzione dovrà indicare, al punto 15 "Codice fiscale Amministrazione" il codice fiscale della sede di servizio dell'iscritto indicata nella denuncia. Nel caso in cui tale dato non sia disponibile potrà essere indicato il codice identificativo attribuito dal Servizio personale tesoro del Ministero dell'Economia e delle finanze (di seguito MEF-SPT).

Nel caso di trasferimento del dipendente, se l'Amministrazione dichiarante rimane la stessa, può essere indicata l'ultima sede di servizio. Ad esempio per il personale delle scuole statali il sostituto d'imposta principale del personale scolastico indicherà il codice fiscale dell'ultima Istituzione scolastica presso cui si è svolto il rapporto di lavoro nell'anno 2013.

Nel **punto 16 - Progressivo Azienda** - Nel campo, relativo all'ex codice identificativo INPDAP, deve essere indicato il numero progressivo assegnato dalla Gestione Dipendenti Pubblici. Il codice è composto da cinque caratteri numerici (non deve essere indicato né la matricola INPS né il codice meccanografico).

Nel **punto 17- Codice identificativo attribuito da SPT del MEF** - va indicato, per le sedi di servizio delle amministrazioni statali gestite dal MEF-SPT l'apposito codice attribuito da questo Servizio, qualora non si disponga del codice fiscale delle stesse.

Nei **punti da 18 a 21** devono essere indicate le gestioni:

- punto 18 - gestione pensionistica;

- punto 19 – *gestione previdenziale*;
- punto 20 – *gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali*;
- punto 21 – *gestione ENPDEP o gestione ENAM* utilizzando uno dei codici sotto riportati:

Codice	Descrizione
1	Gestione Cassa Pensioni Statali
2	Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
3	Gestione Cassa Pensioni Insegnanti
4	Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
5	Gestione Cassa Pensioni Sanitari
6	Gestione I.N.A.D.E.L.
7	Gestione E.N.P.A.S.
8	Gestione E.N.P.D.E.P. (Assicurazione Sociale Vita)
9	Gestione Cassa Unica del Credito unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
10	Gestione E.N.A.M.

Si precisa che nella compilazione del punto 19 (Gestione previdenziale) il relativo codice 6 o 7 dovrà essere seguito da:

- 001** se trattasi di personale in regime di fine servizio TFR;
- 002** se trattasi di personale optante TFR;
- 003** se trattasi di personale in regime di fine servizio TFS.

Nel **punto 22 – Anno di riferimento** – indicare l'anno cui si riferiscono gli imponibili ed i relativi contributi della sezione. Si ricorda che deve essere compilata una sezione per ciascun anno di riferimento e una sezione distinta nei casi di cui al precedente punto 4.

Nel **punto 23** (codici gestioni 1, 2, 3, 4 e 5) – **Totale imponibile pensionistico** – indicare l'imponibile ai fini pensionistici comprensivo dell'eventuale maggiorazione del 18% della gestione CTPS.

Nel **punto 24** (codici gestioni 1, 2, 3, 4 e 5) – **Totale contributi pensionistici** – indicare l'importo dei contributi pensionistici compresi quelli relativi alle contribuzioni aggiuntive dell'1%.

Nel **punto 25** (codice Gestione 6 o 7) – **Totale imponibile TFS** – indicare l'imponibile relativo al TFS.

Nel **punto 26** (codice Gestione 6 o 7) – **Totale contributi TFS** – indicare i contributi relativi al TFS.

Nel **punto 27** (codice Gestione 6 o 7) – **Totale imponibile TFR** – indicare l'imponibile relativo al TFR.

Nel **punto 28** (codice Gestione 6 o 7) – **Totale contributi TFR** – indicare i contributi relativi al TFR.

Nel **punto 29** (codice Gestione 9) – **Totale imponibile Gestione Credito** – indicare l'imponibile relativo alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Nel **punto 30** (codice Gestione 9) – **Totale contributi Gestione Credito** – indicare i contributi relativi alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Nel **punto 31** (codice Gestione 8 o 10) – **Totale imponibile ENPDEP/ENAM** – indicare l'imponibile relativo alla gestione ENPDEP o ENAM.

Nel **punto 32** (codice Gestione 8 o 10) – **Totale contributi ENPDEP/ENAM** – indicare i contributi relativi alla gestione ENPDEP o alla gestione ENAM.

■ SANZIONI E RAVVEDIMENTO

L'obbligo dei sostituti di imposta può sostanzarsi in un duplice adempimento, in particolare:

- entro il 31 luglio 2014 la presentazione del Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO per tutti i sostituti che hanno rila-

sciato certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo e non sono obbligati alla presentazione del Mod. 770/2014 ORDINARIO;

- entro il 31 luglio 2014 la presentazione del Mod. 770/2014 ORDINARIO, per tutti i soggetti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.

Per tutti i termini connessi alla irrogazione di sanzioni e al ravvedimento deve aver luogo riguardo alla scadenza del termine di presentazione.

1. Sanzioni

A seguito del D. Lgs. del 26 gennaio 2001 n. 32 la violazione è da considerarsi formale qualora l'errore o l'omissione non incida sulla determinazione del reddito, dell'imposta e del versamento del tributo e non ostacola l'esercizio dell'attività di controllo.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258,00.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale e non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

Si applica, inoltre, la sanzione da euro 258,00, a euro 2.065,00, nei seguenti casi:

- presentazione della dichiarazione (originaria o integrativa) con ritardo non superiore a novanta giorni; in tale ipotesi la dichiarazione è valida;
- ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate (anche in caso di dichiarazione omessa), interamente versate comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione;
- mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all'ufficio richiedente;
- dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.

La sanzione è di euro 51,00 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 258,00.

In caso di omissione o incompletezza, nella dichiarazione di sostituto di imposta, degli elementi previsti nell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 4.131,00.

In caso di omesso, di carente o di tardivo versamento delle ritenute alla fonte operate si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione della sanzione opera anche in sede di contestazione da parte dell'ufficio.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se il sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte si applica la sanzione pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da euro 103,00 a euro 516,00.

2. Ravvedimento

L'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute alla fonte dovute.

Il ravvedimento comporta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

L'istituto del ravvedimento può essere applicato nelle seguenti ipotesi:

Dichiarazione tardiva o integrativa entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione

Se la dichiarazione originaria o integrativa è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta pari ad 1/10 di euro 258,00, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

Omesso od insufficiente versamento

Se le ritenute alla fonte operate non sono state versate, in tutto o in parte, nei termini previsti, la violazione può essere regolarizzata entro 30 giorni dalle prescritte scadenze con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale (2,5 per cento dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 e 1 per cento dal 1° gennaio 2014) con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 3 per cento (pari ad 1/10 del 30 per cento). Se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun

giorno di ritardo. Tale riduzione della sanzione opera anche in sede di contestazione da parte dell'ufficio.

Le violazioni non regolarizzate entro i predetti 30 giorni possono essere sanate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale sono state commesse, con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 3,75 per cento (pari ad 1/8 del 30 per cento) delle ritenute non tempestivamente versate per le violazioni commesse.

Per ulteriori chiarimenti in tema di errati versamenti si veda la circolare n. 27/E del 2 agosto 2013.

L'eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute che precede il mancato versamento – può essere regolarizzata con il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa, di una sanzione pari al 2,5 per cento dell'ammontare delle ritenute non operate per le violazioni commesse.

Dichiarazione infedele – integrativa oltre novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di euro 258,00 è ridotta al 12,5 per cento, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati sono state comunque interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista, da euro 258,00, è ridotta ad 1/8, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga presentata la predetta dichiarazione integrativa;
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute eventualmente dovute, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Inoltre, la sanzione di euro 51,00, prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta ad 1/8 alle medesime condizioni descritte in precedenza.

Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la Circ. n. 5/E del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni – Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

TABELLA SA - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto |

TABELLA SB - CLASSIFICAZIONE GENERALE NATURA GIURIDICA*Soggetti residenti*

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
30. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
31. Condomini
32. Depositi I.V.A.
33. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
34. Trust
35. Amministrazioni pubbliche
36. Fondazioni bancarie
37. Società europea
38. Società cooperativa europea

Soggetti non residenti

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust
45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

TABELLA SC - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|---|
| <p>1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa</p> <p>2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione</p> <p>3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa</p> | <p>5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa</p> <p>6) Periodo normale d'imposta</p> |
|--|---|

TABELLA SD - CATEGORIE PARTICOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Pensionati	S	Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 50, comma 1, lett. f), del Tuir)
B	Pensionati da casellario pensionistico	T	Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 50, comma 1, lett. g), del Tuir)
C	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati	T1	Indennità a parlamentare o a giudice costituzionale
D	Insegnanti e presidi di scuola media	T2	Assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale
E	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna	T3	Indennità o assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d'anno
F	Graduati e truppa	T4	Corte Costituzionale categoria ad esaurimento
G	Sottufficiali	U	Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 50, comma 1, lett. h), del Tuir)
H	Ufficiali	V	Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 50, comma 1, lett. h-bis), del Tuir)
K	Magistrati	W	Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 50, comma 1, lett. i), del Tuir)
L	Dipendenti all'estero	Y	Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l), del Tuir)
M	Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a), del Tuir)	Z	Eredi
N	Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b), del Tuir)	Z1	Eredi non residenti (Riservato all'INPS)
P	Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir)	Z2	Ex coniugi (in caso di procedure di pignoramento presso terzi)
Q	Ministri del culto (art. 50, comma 1, lett. d), del Tuir)		
R	Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir)		

TABELLA SE - CAUSA CONGUAGLIO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto	5	Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta (ad esempio, compensi in natura)
2	Successioni con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede	6	Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio
3	Indennità erogate dall'INAIL	7	Altro
4	Indennità erogate dall'INPS		

TABELLA SF - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	09	Liguria	17	Toscana
02	Basilicata	10	Lombardia	18	Trento
03	Bolzano	11	Marche	19	Umbria
04	Calabria	12	Molise	20	Valle d'Aosta
05	Campania	13	Piemonte	21	Veneto
06	Emilia Romagna	14	Puglia	22	Sardegna R.S.S.
07	Friuli Venezia Giulia	15	Sardegna	23	Sicilia R.S.S.
08	Lazio	16	Sicilia	24	Valle D'Aosta R.S.S.

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COSTA D'AVORIO.....	146	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
AFGHANISTAN.....	002	COSTA RICA.....	019	LITUANIA.....	259	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
AJMAN.....	239	CROAZIA.....	261	LUSSEMBURGO.....	092	SALOMONE ISOLE.....	191
ANTILLE OLANDESI.....	251	CUBA.....	020	MACAO.....	059	SAVADOR.....	064
ALBANIA.....	087	DANIMARCA.....	021	MACEDONIA.....	278	SAMOA.....	131
ALGERIA.....	003	DOMINICA.....	192	MADAGASCAR.....	104	SAN MARINO.....	037
AMERICAN SAMOA.....	148	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	MADEIRA.....	235	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANDORRA.....	004	DUBAI.....	240	MALAWI.....	056	SENEGAL.....	152
ANGOLA.....	133	ECUADOR.....	024	MALAYSIA.....	106	SEYCHELLES.....	189
ANGUILLA.....	209	EGITTO.....	023	MALDIVE.....	127	SERBIA.....	289
ANTARTIDE.....	180	ERITREA.....	277	MAI.....	149	SHARJAH.....	243
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ESTONIA.....	257	MALTA.....	105	SIERRA LEONE.....	153
ARABIA SAUDITA.....	005	ETIOPIA.....	026	MAN ISOLA.....	203	SINGAPORE.....	147
ARGENTINA.....	006	FAEROER (ISOLE).....	204	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SIRIA.....	065
ARMENIA.....	266	FALKLAND (ISOLE).....	190	MAROCCO.....	107	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
ARUBA.....	212	FILIPINE.....	027	MARSHALL (ISOLE).....	217	SLOVENIA.....	260
ASCENSION.....	227	FINLANDIA.....	028	MARTINICA.....	213	SOMALIA.....	066
AUSTRALIA.....	007	FRANCIA.....	029	MAURITANIA.....	141	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
AUSTRIA.....	008	FUJIAIRAH.....	241	MAYOTTE.....	226	SPAGNA.....	067
AZERBAIGIAN.....	268	GABON.....	157	MEJILLA.....	231	SRI LANKA.....	085
AZZORRE ISOLE.....	234	GAMBIA.....	164	MESSICO.....	046	ST. HELENA.....	254
BAHAMAS.....	160	GEORGIA.....	267	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BAHRAIN.....	169	GERMANIA.....	094	MIDWAY ISOLE.....	177	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BANGLADESH.....	130	GHANA.....	112	MOLDOVIA.....	265	SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078
BARBADOS.....	118	GIAMAICA.....	082	MONGOLIA.....	110	SUDAN.....	070
BELGIO.....	009	GIAPPONE.....	088	MONTENEGRO.....	290	SURINAM.....	124
BELIZE.....	198	GIBILTERRA.....	102	MONTERRAT.....	208	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BENIN.....	158	GIBUTI.....	113	MOZAMBICO.....	134	SVEZIA.....	068
BERMUDA.....	207	GIORDANIA.....	122	MYANMAR.....	083	SVIZZERA.....	071
BHUTAN.....	097	GOUGH.....	228	NAMIBIA.....	206	SWAZILAND.....	138
BIELORUSSIA.....	264	GRECIA.....	032	NAURU.....	109	TAGIKISTAN.....	272
BOLIVIA.....	010	GRENADA.....	156	NEPAL.....	115	TAIWAN.....	022
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GROENLANDIA.....	200	NICARAGUA.....	047	TANZANIA.....	057
BOTSWANA.....	098	GUADALUPA.....	214	NIGER.....	150	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
BOUVET ISLAND.....	280	GUAM.....	154	NIGERIA.....	117	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BRASILE.....	011	GUATEMALA.....	033	NIUE.....	205	THAILANDIA.....	072
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORFOLK ISLAND.....	285	TIMOR EST.....	287
BULGARIA.....	012	GUERNSEY.....	201	NORVEGIA.....	048	TOGO.....	155
BURKINA FASO.....	142	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TOKELAU.....	236
BURUNDI.....	025	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TONGA.....	162
CAMBODIA.....	135	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OMAN.....	163	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAMERUN.....	119	GUYANA.....	159	PAESI BASSI.....	050	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	HAITI.....	034	PAKISTAN.....	036	TUNISIA.....	075
CANADA.....	013	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PALAU.....	216	TURCHIA.....	076
CANARIE ISOLE.....	100	HONDURAS.....	035	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279	TURKMENISTAN.....	273
CAPO VERDE.....	188	HONG KONG.....	103	PANAMA.....	051	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CAROLINE ISOLE.....	256	INDIA.....	114	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	TUVALU.....	193
CAYMAN (ISOLE).....	211	INDONESIA.....	129	PARAGUAY.....	052	UCRAINA.....	263
CECA (REPUBBLICA).....	275	IRAN.....	039	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UGANDA.....	132
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	IRAQ.....	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UMM AL QAIWAIN.....	244
CEUTA.....	246	IRLANDA.....	040	PERU.....	053	UNGHERIA.....	077
CHAFARINAS.....	230	ISLANDA.....	041	PITCAIRN.....	175	URUGUAY.....	080
CHAGOS ISOLE.....	255	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	POLINESIA FRANCESE.....	225	UZBEKISTAN.....	271
CHRISTMAS ISLAND.....	282	ISRAELE.....	182	POLONIA.....	054	VANUATU.....	121
CIAD.....	144	JERSEY C.I.....	202	PORTOGALLO.....	055	VENEZUELA.....	081
CILE.....	015	KAZAKISTAN.....	269	PORTORICO.....	220	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
CINA.....	016	KENYA.....	116	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
CIPRO.....	101	KIRGHIZISTAN.....	270	QATAR.....	168	VIETNAM.....	062
CITTÀ DEL VATICANO.....	093	KIRIBATI.....	194	RAS EL KAIMAH.....	242	WAKE ISOLE.....	178
CLIPPERTON.....	223	KOSOVO.....	291	REGNO UNITO.....	031	WALLIS E FUTUNA.....	218
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	KUWAIT.....	126	REUNION.....	247	YEMEN.....	042
COLOMBIA.....	017	LAOS.....	136	ROMANIA.....	061	ZAMBIA.....	058
COMORE, ISOLE.....	176	LESOTHO.....	089	RUANDA.....	151	ZIMBABWE.....	073
CONGO.....	145	LETONIA.....	258	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262		
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	LIBANO.....	095	SAHARA OCCIDENTALE.....	166		
COOK ISOLE.....	237	LIBERIA.....	044	SAINT KITTS E NEVIS.....	195		
COREA DEL NORD.....	074	LIBIA.....	045	SAINT LUCIA.....	199		
COREA DEL SUD.....	084						